

Comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO  
(Provincia di Milano)

Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la  
Trasparenza

2018- 2020

(articolo 1, commi 8 e 9 della legge 60 novembre 2012 numero  
190 recante le *disposizioni per la prevenzione e la repressione  
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  
COMUNALE N. ... DEL .....



## Sommario

Parte I.....	4
CONTENUTI GENERALI .....	4
1. Premessa .....	5
2. Il concetto di "corruzione" .....	8
3. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione.....	10
3.1. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione a livello nazionale.....	10
3.1.1. L'Autorità nazionale anticorruzione – ANAC. ....	11
3.2. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione a livello decentrato.....	14
3.2.1. Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza. ....	17
3.2.2. I compiti del RPCT .....	21
3.2.3. Il RASA.....	23
3.3. I soggetti obbligati .....	23
4. Anticorruzione e trasparenza .....	26
4.1. Trasparenza delle gare d'appalto .....	27
5. Il nuovo accesso civico .....	29
6. I contributi del Garante della privacy .....	33
7. Il titolare del potere sostitutivo .....	36
8. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA).....	38
9. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT).....	41
9.1. Processo di adozione del PTPCT .....	48
9.2. I contenuti .....	50
9.3. Il whistleblowing .....	52
Parte II .....	57
IL PIANO ANTICORRUZIONE .....	57
1.     Analisi del contesto .....	58
1.2. Contesto esterno .....	58
1.2. Contesto interno - Il Comune di Cernusco sul Naviglio .....	59
1.2.1. La struttura organizzativa del Comune di Cernusco sul Naviglio .....	59
1.2.2. Le risorse umane disponibili .....	67
1.2.3. Affidamenti .....	69
1.2.4. La popolazione .....	70
1.2.3. Il Territorio del Comune.....	72
1.2.4. Le partecipazioni societarie .....	72
1.2.5. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali .....	76
2. Processo di adozione del PTPCT .....	81
2.1. Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo.....	81
2.2. Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano, nonché canali e strumenti di partecipazione.....	81
2.3. Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione .....	82
2.4. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.....	82
2.5. Altre iniziative .....	82
3. Gestione del rischio .....	84
3.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di rischio" .....	84
3.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio .....	84
4. Formazione in tema di anticorruzione .....	87
4.1. Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione .....	87
4.2. Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione.....	88



4.3. Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione.....	88
4.4. Indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione .....	88
4.5. Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione ...	88
4.6. Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione .....	88
5. Codice di comportamento .....	88
5.1. Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici.....	88
5.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento .....	89
5.3. Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento .....	90
6. Altre iniziative .....	90
6.1. Indicazione dei criteri di rotazione del personale .....	90
6.1.1 Dirigenti. ....	90
6.1.2 Personale non dirigenziale.....	90
6.2. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione. ....	91
6.3. Disciplina degli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti.....	91
6.4. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità.....	91
6.5. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto .....	99
6.6. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione ai fini della formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali. ....	104
6.7. Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito ( <i>whistleblower</i> ) .....	110
6.8. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti .....	113
6.9. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti.....	114
6.10. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici .....	114
6.11. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.....	114
6.12. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale .....	115
6.13. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.....	115
6.14. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile .....	115
Parte III .....	117
ANALISI DEL RISCHIO E IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVENTIVE PREVISTE ....	117
1. Analisi del rischio.....	118
2. Aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. ....	121
Parte IV.....	122
TRASPARENZA .....	122
1. La trasparenza .....	123
2. Obiettivi strategici .....	124
3. Comunicazione .....	125
4. Attuazione .....	126
5. Organizzazione.....	127
6. Accesso civico .....	128



**Città di**  
**CERNUSCO**  
**SUL NAVIGLIO**  
**Provincia di Milano**

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2  
Telefono 02.92.781  
Fax 02.92.78.235  
C.A.P. 20063  
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

## **Parte I**

# **CONTENUTI GENERALI**



## 1. Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 265 del 13 novembre 2012 è stata pubblicata la legge 6 novembre 2012 numero 190.

La legge 190/2012, anche nota come “legge anticorruzione” o “legge Severino”, reca le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

La legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012.

Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia.

Si segnala, in particolare, la Convenzione dell’Organizzazione della Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’O.N.U. il 31 ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4.

Convenzione sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata il 3 agosto 2009 con la legge numero 116.

La Convenzione O.N.U. del 2003 prevede che ogni Stato (articolo 5):

- elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
- si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
- verifichi periodicamente l’adeguatezza di tali misure;
- collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.

La Convenzione O.N.U. prevede che ogni Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze (articolo 6).

In tema di contrasto alla corruzione, grande rilievo assumono anche le misure contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il GR.E.C.O. (Groupe d’Etats Contre la Corruption) e l’Unione Europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall’O.N.U.: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Nel 2013 è stato adottato il D.lgs. n. 33 con il quale si sono riordinati gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, cui ha fatto seguito, sempre come costola della Legge Anticorruzione, il Decreto Legislativo n. 39/2013, finalizzato all'introduzione di griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle Amministrazioni dello Stato che in quelle locali (Regioni, Province e Comuni), ma anche negli Enti di diritto privato che sono controllati, regolati o finanziati da una Pubblica Amministrazione.

Si fa riferimento, in particolare, al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «*Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190.*

Le principali novità del d.lgs. 97/2016 in materia di trasparenza riguardano il definitivo chiarimento sulla natura, sui contenuti e sul procedimento di approvazione del PNA e, in materia di trasparenza, la definitiva delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.

La nuova disciplina tende a rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPCT all'organo di indirizzo. È, inoltre, previsto un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani così come di quello degli organismi indipendenti di valutazione (OIV). Questi ultimi, in particolare, sono chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici.

La nuova disciplina persegue, inoltre, l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI) e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni.

Sono tutti passi sulla strada del rinnovamento della P.A. chiesto a gran voce da un'opinione pubblica sempre più cosciente della gravità e diffusione dei fenomeni "lato sensu" corruttivi nella P.A., che il Comune di Cernusco sul Naviglio vuole percorrere con serietà e pragmatismo, rifiutando di aderire a una logica meramente adempimentale.

Già il D.lgs. 150/2009 (art.14: "*L'Organismo indipendente di valutazione della performance monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni*") e la CIVIT (Delibera N. 105/2010 - Integrità e doveri di comportamento dei titolari di funzioni pubbliche: "*La trasparenza è il mezzo attraverso cui prevenire e, eventualmente, disvelare situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi*") definivano con nettezza priorità e raggio

d'azione. E' stata peraltro la Legge 190/2012 ad imporre operativamente (art. 1 comma 5) a tutte le pubbliche amministrazioni di definire, approvare e trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica:

- a. Un piano di prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- b. Procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

A seguito di quanto disposto dal comma 15, dell'art. 19 del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n.114 dell'11/08/2014, le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all'*articolo 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190*, e le funzioni di cui all'*articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, sono state trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.).

L'A.N.A.C. con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 ha approvato il **Piano Nazionale Anticorruzione 2016**.

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione contiene pertanto, in relazione a tali prescrizioni, **sia l'analisi del livello di rischio delle attività svolte, che un sistema di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale ed** Include inoltre il **Programma triennale per la trasparenza**, alla luce dei dettami del D.lgs. 33/2013 come modificato con D. lgs. 97/2016.

Il presente Piano si collega altresì con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita nel Piano della performance.



## 2. Il concetto di "*corruzione*"

La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce.

Il codice penale prevede tre fattispecie.

L'articolo 318 punisce la "*corruzione per l'esercizio della funzione*" e dispone che:

*"il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa sia punito con la reclusione da uno a sei anni."*

L'articolo 319 del Codice penale sanziona la "*corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*":

*"il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".*

Infine, l'articolo 319-ter colpisce la "*corruzione in atti giudiziari*":

*"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".*

Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie "*tecnico-giuridiche*" di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012 estende la nozione di corruzione a:

**tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice penale; ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.**

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l'11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.

*"Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica*



**Città di**  
**CERNUSCO**  
**SUL NAVIGLIO**  
**Provincia di Milano**

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2

Telefono 02.92.781

Fax 02.92.78.235

C.A.P. 20063

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

*amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.*



### 3. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione

#### 3.1. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione a livello nazionale

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

- ✓ L' **Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)**, che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012). Inoltre, a seguito di quanto disposto dal comma 15, dell'art. 19 del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n.114 dell'11/08/2014, opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4, legge 190/2012), competenza prima attribuita al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- ✓ la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- ✓ il Comitato interministeriale, istituito con DPCM 16 gennaio 2013, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- ✓ la Conferenza unificata Stato, Regioni ed Autonomie Locali, che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
- ✓ i Prefetti della Repubblica che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1, comma 6, legge 190/2012)
- ✓ La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA), che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali (art. 1, comma 11, legge 190/2012);
- ✓ le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA - Piano nazionale anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del **Responsabile delle prevenzione della corruzione**.



- ✓ gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 legge 190/2012).

### 3.1.1. L'Autorità nazionale anticorruzione – ANAC.

La legge 190/2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CiVIT).

La CiVIT era stata istituita dal legislatore, attraverso il decreto legislativo 150/2009, per svolgere prioritariamente funzioni di valutazione della "performance" delle pubbliche amministrazioni.

Successivamente la denominazione della CiVIT è stata sostituita da quella di Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

L'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione.

La *mission* dell'ANAC può essere "individuata nella prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.

La chiave dell'attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l'altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese<sup>2</sup>.

La legge 190/2012 ha attribuito alla Autorità nazionale anticorruzione lo svolgimento di numerosi compiti e funzioni.

L'ANAC:

1. collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
2. approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA);

<sup>2</sup> Dal sito istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione.



3. analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
4. esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
5. esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
6. esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
7. riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

A norma dell'articolo 19 comma 5 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014), l'Autorità nazionale anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra:

8. riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001;
9. riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006;
10. salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

Secondo l'impostazione iniziale della legge 190/2012, all'attività di contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 5 dell'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ad oggi, pertanto, è l'ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito con DPCM 16 gennaio 2013:

- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;



- b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- c) predispose il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
- d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

In ogni caso, si rammenta che lo strumento che ha consentito agli operatori di interpretare la legge 190/2012 immediatamente dopo la sua pubblicazione rimane la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 proprio del Dipartimento della Funzione Pubblica (*“legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*).



### 3.2. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione a livello decentrato

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno di ciascuna amministrazione e i relativi compiti e funzioni sono:

#### a. l'autorità di indirizzo politico:

- designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190);
- adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti e li comunica al Dipartimento della funzione pubblica e, se del caso, alla regione interessata (art. 1, commi 8 e 60, della l. n. 190);
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (ad es.: criteri generali per il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001);
- individua gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione e per la trasparenza

#### b. il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza:

La figura del responsabile anticorruzione è stata l'oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore del decreto legislativo 97/2016.

La rinnovata disciplina:

- 1) ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT);
- 2) ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

#### c. tutti i dirigenti per l'area di rispettiva competenza:

- svolgono attività informativa nei confronti del responsabile e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;

- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 *bis* d.lgs. n. 165 del 2001);
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);

#### **d. Il Nucleo di Valutazione e gli altri organismi di controllo interno:**

Gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) rivestono un ruolo importante nel sistema di gestione della performance e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, svolgendo i compiti previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

La connessione fra gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza ha trovato conferma nel d.lgs. 33/2013, ove si è affermato che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione (art. 10). Gli OIV sono tenuti a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, utilizzando altresì i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle performance (art. 44). L'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, posta in capo al RPCT, è svolta con il coinvolgimento dell'OIV, al quale il RPCT segnala i casi di mancato o ritardato adempimento (art. 43). Resta fermo il compito degli OIV concernente l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, previsto dal d.lgs. 150/2009.

L'OIV, inoltre, esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento che ogni amministrazione adotta ai sensi dell'art. 54, co. 5, d.lgs. 165/2001.

Le modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 190/2012 rafforzano le funzioni già affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal d.lgs. 33/2013, anche in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con l'ANAC.

In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza l'OIV verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell'attività svolta che il RPCT predispone e trasmette all'OIV, oltre che all'organo di indirizzo, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della l. 190/2012. Nell'ambito di tale verifica l'OIV ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012).

#### **e. l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D.:**

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 *bis* d.lgs. n. 165 del 2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;

**f. tutti i dipendenti dell'amministrazione:**

- partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2.del P.N.A. 2013);
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all'U.P.D. (art. 54 *bis* del d.lgs. n. 165 del 2001); segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 *bis* l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento generale);

**g. i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:**

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.;
- segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento generale).



### 3.2.1. Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

La figura del responsabile anticorruzione è stata l'oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore del decreto legislativo 97/2016.

La rinnovata disciplina:

1) ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT);

2) ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Inoltre, l'articolo 6 comma 5 del DM 25 settembre 2015, di *"Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione"*, secondo una condivisibile logica di continuità fra i presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, prevede che nelle pubbliche amministrazioni il soggetto designato come *"gestore"* delle segnalazioni di operazioni sospette possa coincidere con il *responsabile anticorruzione*.

Il nuovo comma 7, dell'articolo 1, della legge 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo individui, *"di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio"*, il responsabile anticorruzione e della trasparenza.

Per gli enti locali è rimasta la previsione che la scelta ricada, *"di norma"*, sul segretario. Tuttavia, considerata la trasformazione prevista dalla legge 124/2015 della figura del segretario comunale, il decreto legislativo 97/2016 contempla la possibilità di affidare l'incarico anche al *"dirigente apicale"*.

*"Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel sindaco quale organo di indirizzo politico-amministrativo, salvo che il singolo comune, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, attribuisca detta funzione alla giunta o al consiglio"* (ANAC, FAQ anticorruzione, n. 3.4).

Il responsabile, in ogni caso, deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima. Di conseguenza, sono esclusi dalla nomina coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari.

Il PNA 2016 evidenzia l'esigenza che il responsabile abbia *"adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione"*, e che sia:

1. dotato della necessaria *"autonomia valutativa"*;
2. in una posizione del tutto *"priva di profili di conflitto di interessi"* anche potenziali;



3. di norma, scelto tra i *“dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva”*.

Pertanto, deve essere evitato, per quanto possibile, che il responsabile sia nominato tra i dirigenti assegnati ad uffici dei settori più esposti al rischio corruttivo, *“come l’ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio”*.

Il PNA 2016 (pagina 18) prevede che, per il tipo di funzioni svolte dal responsabile anticorruzione improntate alla collaborazione e all’interlocuzione con gli uffici, occorra *“valutare con molta attenzione la possibilità che il RPCT sia il dirigente che si occupa dell’ufficio procedimenti disciplinari”*.

A parere dell’ANAC tale soluzione sembrerebbe addirittura preclusa dal nuovo comma 7, dell’articolo 1, della legge 190/2012. Norma secondo la quale il responsabile deve indicare *“agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare”* i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Sempre, a parere dell’ANAC la comunicazione all’ufficio disciplinare deve essere preceduta, *“nel rispetto del principio del contraddittorio, da un’interlocuzione formalizzata con l’interessato”*.

In ogni caso, conclude l’ANAC, *“è rimessa agli organi di indirizzo delle amministrazioni, cui compete la nomina, in relazione alle caratteristiche strutturali dell’ente e sulla base dell’autonomia organizzativa, la valutazione in ordine alla scelta del responsabile”*.

**Per questo Ente, il Sindaco, con provvedimento prot. 17270 in data 11/04/2013, ha nominato il segretario generale del Comune, Dott. Napoli Fortunato, Responsabile della prevenzione della corruzione.**

**In questo ente, è stato nominato Responsabile della trasparenza il Dottor Napoli Fortunato con decreto del sindaco numero 22244 del 15/05/2013.**

Il decreto legislativo 97/2016 (articolo 41 comma 1 lettera f) ha stabilito che l’organo di indirizzo assuma le eventuali modifiche organizzative necessarie *“per assicurare che al responsabile siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività”*.

Inoltre, il decreto 97/2016:

1. ha attribuito al responsabile il potere di segnalare all’ufficio disciplinare i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
2. ha stabilito il dovere del responsabile di denunciare all’organo di indirizzo e all’OIV *“le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”*.



In considerazione di tali compiti, secondo l'ANAC (PNA 2016 pagina 19) risulta indispensabile che tra le misure organizzative, da adottarsi a cura degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il responsabile possa svolgere *“il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni”*.

Pertanto l'ANAC invita le amministrazioni *“a regolare adeguatamente la materia con atti organizzativi generali (ad esempio, negli enti locali il regolamento degli uffici e dei servizi) e comunque nell'atto con il quale l'organo di indirizzo individua e nomina il responsabile”*.

Pertanto secondo l'ANAC (PNA 2016 pagina 20) è *“altamente auspicabile”* che:

1. il responsabile sia dotato d'una *“struttura organizzativa di supporto adeguata”*, per qualità del personale e per mezzi tecnici;
2. siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura.

Quindi, a parere dell'Autorità *“appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al responsabile”*. Se ciò non fosse possibile, sarebbe opportuno assumere atti organizzativi che consentano al responsabile di avvalersi del personale di altri uffici.

La struttura di supporto al responsabile anticorruzione *“potrebbe anche non essere esclusivamente dedicata a tale scopo”*. Potrebbe, invero, essere a disposizione anche di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione quali, ad esempio: controlli interni, strutture di audit, strutture che curano la predisposizione del piano della performance.

La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura di supporto del responsabile discende anche dalle ulteriori e rilevanti competenze in materia di *“accesso civico”* attribuite sempre al responsabile anticorruzione dal decreto *Foia*. Riguardo all'*“accesso civico”*, il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:

1. ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull'esito delle domande di accesso civico;
2. per espressa disposizione normativa, si occupa dei casi di *“riesame”* delle domande rigettate (articolo 5 comma 7 del decreto legislativo 33/2013).

A garanzia dello *svolgimento, autonomo e indipendente, delle funzioni* del responsabile occorre considerare anche la durata dell'incarico che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione.

Il decreto delegato 97/2016, sempre per rafforzare le garanzie del responsabile, ha esteso i doveri di segnalazione all'ANAC di tutte le *“eventuali misure discriminatorie”* poste in essere nei confronti del responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, mentre in precedenza, era prevista la segnalazione della sola *“revoca”*.



In tal caso l'ANAC può richiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 39/2013.

Il comma 9, lettera c) dell'articolo 1 della legge 190/2012, impone, attraverso il PTPCT, la previsione di obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che *vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano*.

Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPCT e, poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate.

È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.

**Il PNA 2016 sottolinea che l'articolo 8 del DPR 62/2013 impone un “*dovere di collaborazione*” dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.**

Il PNA 2016 prevede che per la fase di elaborazione del PTPCT e dei relativi aggiornamenti, lo stesso PTPCT deve recare “*regole procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione attiva*”, sotto il coordinamento del responsabile. In ogni caso, il PTPCT potrebbe rinviare la definizione di tali regole a specifici atti organizzativi interni.

Dalle modifiche apportate dal decreto legislativo 97/2016 emerge chiaramente che il responsabile deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'amministrazione e che alle sue responsabilità si affiancano quelle dei soggetti che, in base al PTPCT, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione.

Dal decreto 97/2016 risulta anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del responsabile anticorruzione e quelle dell'OIV, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione.

A tal fine, la norma prevede:

1. la facoltà all'OIV di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza;
2. che il responsabile trasmetta anche all'OIV la sua relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta.

Le modifiche normative, apportate dal legislatore del *Foia*, hanno precisato che nel caso di ripetute violazioni del PTPCT sussista la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il responsabile anticorruzione non è in grado di provare “*di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità*” e di aver vigilato sull'osservanza del PTPCT.



I dirigenti rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, se il responsabile dimostra di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del piano anticorruzione.

Immutata, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione (articolo 1, comma 12, della legge 190/2012).

Anche in questa ipotesi, il responsabile deve dimostrare di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di averne vigilato funzionamento e osservanza.

### 3.2.2. I compiti del RPCT

Il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge i compiti, le funzioni e riveste i "ruoli" seguenti:

1. elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
2. verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
3. comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
4. propone le necessarie modifiche del PTPC, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
5. definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
6. individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 legge 190/2012);
7. d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 190/2012), fermo il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue:  
 "(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge



190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”;

8. riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
9. entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'amministrazione;
10. trasmette all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012);
11. segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
12. indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
13. segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti “*per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni*” (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
14. quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);
15. quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013).
16. quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013);
17. al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati *nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA)*, il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPC (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 21);
18. può essere designato quale soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati *nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA)* (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 22);



19. può essere designato quale “*gestore*” delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi del DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17).

### **3.2.3. Il RASA**

Con il Comunicato dell’ANAC del 28 ottobre 2013 sono state fornite indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita ai sensi dell’art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

In particolare è stato precisato che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).

Con la Delibera n. 831 del 3/8/16 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18 è stato rappresentato che, al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati (RASA) e a indicarne il nome all’interno del PTPC.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18 ha inteso quindi l’individuazione del RASA come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

**Per il Comune di Cernusco sul Naviglio il RASA è il Dott. Napoli Fortunato.**

**Per l’associazione Cernusco sul Naviglio/Cambiago il RASA è l’Arc. Marco Acquati.**

### **3.3. I soggetti obbligati**

L’ambito soggettivo d’applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione è stato ampliato dal decreto legislativo 97/2016, il cd. “*Freedom of Information Act*” (o più brevemente “*Foia*”).

Le modifiche introdotte dal *Foia* hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della *trasparenza* diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le *misure di prevenzione della corruzione*.

Questi ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il PTPC e soggetti che possono limitarsi ad assumere misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Il nuovo articolo 2-bis del decreto delegato 33/2013 (articolo aggiunto proprio dal decreto legislativo 97/2016) individua tre categorie di soggetti obbligati:

1. le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis comma 1);



2. altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 2);
3. altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 3).

**La disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza si applica integralmente alle pubbliche amministrazioni**, come notoriamente definite dall'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, comprese *“le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione”*.

Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di approvare i piani triennali di prevenzione della corruzione, provvedendo annualmente all'aggiornamento dei medesimi, per i quali il PNA costituisce atto di indirizzo.

Il comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 33/2013 ha esteso l'applicazione della disciplina sulla *“trasparenza”* anche a:

1. enti pubblici economici;
2. ordini professionali;
3. società in controllo pubblico, escluse le società quotate in borsa;
4. associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

L'articolo 41 del decreto legislativo 97/2016 ha previsto che, per quanto concerne le misure di prevenzione della corruzione, detti soggetti debbano adottare misure integrative di quelle già attivate ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Tali soggetti devono integrare il loro modello di organizzazione e gestione con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità.

Le misure sono formulate attraverso un *“documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC”*.

Se invece tali misure sono elaborate nello stesso documento attuativo del decreto legislativo 231/2001, devono essere *“collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti”* (PNA 2016, pagina 13).



Infine, qualora non si applichi il decreto legislativo 231/2001, ovvero i soggetti sopra elencati non ritengano di implementare tale modello organizzativo gestionale, il PNA 2016 impone loro di approvare il piano triennale anticorruzione al pari delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 3 del nuovo articolo 2-bis del “*decreto trasparenza*” dispone che alle società partecipate, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, si applichi la stessa disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni “*in quanto compatibile*”, ma limitatamente a dati e documenti “*inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea*”.

Per detti soggetti la legge 190/2012 non prevede alcun obbligo espresso di adozione di misure di prevenzione della corruzione.

Il PNA 2016 (pagina 14) “*consiglia*”, alle amministrazioni partecipanti in queste società, di promuovere presso le stesse “*l’adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex legge 190/2012*”.

Per gli altri soggetti indicati al citato comma 3, il PNA invita le amministrazioni “*partecipanti*” a promuovere l’adozione di “*protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e, laddove compatibile con la dimensione organizzativa, l’adozione di modelli come quello previsto nel decreto legislativo 231/2001*”.



#### 4. Anticorruzione e trasparenza

Il 14 marzo 2013, in esecuzione della delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Il *“Freedom of Information Act”* del 2016 (d.lgs. numero 97/2016) ha modificato in parte la legge *“anticorruzione”* e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituti del *“decreto trasparenza”*.

Persino il titolo di questa norma è stato modificato in *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la *“trasparenza della PA”* (l'azione era dell'amministrazione), mentre il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del *“cittadino”* e del suo diritto di accesso civico (l'azione è del cittadino).

E' la *libertà di accesso civico* dei cittadini l'oggetto del decreto ed il suo fine principale, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto *“dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”*, attraverso:

1. **l'istituto dell'accesso civico**, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;
2. **la pubblicazione** di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, la trasparenza dell'azione amministrativa rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

L'articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 (*Foia*) prevede:

*“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”*

Secondo l'ANAC *“la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione”*.

Nel PNA 2016, l'Autorità ricorda che **la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPCT.**



In conseguenza della **cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità**, ad opera del decreto legislativo 97/2016, **l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza sarà parte integrante del PTPCT in una "apposita sezione"**.

Questa dovrà contenere le soluzioni organizzative per assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni, nonché la designazione di responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati.

L'Autorità, inoltre, raccomanda alle amministrazioni di *"rafforzare tale misura nei propri PTPCT anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti"* (PNA 2016 pagina 24).

Il decreto 97/2016 persegue tra l'altro *"l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni"*.

Sono misure di razionalizzazione quelle introdotte all'articolo 3 del decreto 33/2016:

1. la prima consente di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale (l'ANAC ha il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva);
2. la seconda consente all'Autorità, proprio attraverso il PNA, di modulare gli obblighi di pubblicazione in ragione della natura dei soggetti, della dimensione organizzativa e delle attività svolte *"prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti"*, nonché per ordini e collegi professionali.

#### **4.1. Trasparenza delle gare d'appalto**

Il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (pubblicato nella GURI 19 aprile 2016, n. 91, S.O.) ha notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d'appalto.

L'articolo 22, rubricato *Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico*, del decreto prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di

rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

Mentre l'articolo 29, recante "Principi in materia di trasparenza", dispone:

*"Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*

*Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.*

Il comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, stabilisce che per ogni gara d'appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

- a) la struttura proponente;
- b) l'oggetto del bando;
- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) l'aggiudicatario;
- e) l'importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g) l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

## 5. Il nuovo accesso civico

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'articolo 5 del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013) che, nella sua prima versione, prevedeva che, all'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in "amministrazione trasparenza" i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse "il diritto di chiunque di richiedere i medesimi", nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione.

Questo tipo di accesso civico, che l'ANAC definisce "semplice", oggi dopo l'approvazione del decreto legislativo 97/2016 (Foia), è normato dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013.

Il comma 2, del medesimo articolo 5, disciplina una forma diversa di accesso civico che l'ANAC ha definito "generalizzato".

Il comma 2 stabilisce che "chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" seppur "nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti".

Lo scopo dell'accesso generalizzato è quello "di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

L'esercizio dell'accesso civico, semplice o generalizzato, "non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente". Chiunque può esercitarlo, "anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato" come precisato dall'ANAC nell'allegato della deliberazione 1309/2016 (a pagina 28).

Nei paragrafi 2.2. e 2.3 delle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) l'Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla legge 241/1990.

Come già precisato, il nuovo accesso "generalizzato" non ha sostituito l'accesso civico "semplice" disciplinato dal decreto trasparenza prima delle modifiche apportate dal "Foia".

L'accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e "costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza" (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 6).

Al contrario, l'accesso generalizzato "si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una



parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all'articolo 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (articolo 5 bis, comma 3)".

La deliberazione 1309/2016 ha il merito di precisare anche le differenze tra accesso civico e diritto di accedere agli atti amministrativi secondo la legge 241/1990.

L'ANAC sostiene che l'accesso generalizzato debba essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso "documentale" di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo.

La finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato.

E' quella di porre "i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari". Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Inoltre, se la legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

"Dunque, l'accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi" (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 7).

Nel caso dell'accesso documentale della legge 241/1990 la tutela può consentire "un accesso più in profondità a dati pertinenti", mentre nel caso dell'accesso generalizzato le esigenze di controllo diffuso del cittadino possono "consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni".

L'Autorità ribadisce la netta preferenza dell'ordinamento per la trasparenza dell'attività amministrativa:

"la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi o pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni". Quindi, prevede "ipotesi residuali in cui sarà possibile, ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l'accesso generalizzato".

L'Autorità, "considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso", suggerisce alle amministrazioni ed ai soggetti tenuti



all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, "anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione".

La disciplina regolamentare dovrebbe prevedere: una parte dedicata alla disciplina dell'accesso documentale di cui alla legge 241/1990; una seconda parte dedicata alla disciplina dell'accesso civico "semplice" connesso agli obblighi di pubblicazione; una terza parte sull'accesso generalizzato.

Riguardo a quest'ultima sezione, l'ANAC consiglia di "disciplinare gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato". In sostanza, si tratterebbe di: individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato; disciplinare la procedura per la valutazione, caso per caso, delle richieste di accesso.

Inoltre, l'Autorità, "al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso" invita le amministrazioni "ad adottare anche adeguate soluzioni organizzative". Quindi suggerisce "la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio (dotato di risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando know how ed esperienza), che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti" (ANAC deliberazione 1309/2016 paragrafi 3.1 e 3.2).

Questa amministrazione si è dotata del regolamento per la disciplina delle diverse forme di accesso civico con deliberazione del Consiglio comunale numero 31 del 19 aprile 2017.

Oltre a suggerire l'approvazione di un nuovo regolamento, l'Autorità propone il "registro delle richieste di accesso presentate" da istituire presso ogni amministrazione. Questo perché l'ANAC ha intenzione di svolgere un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato.

Quindi, a tal fine raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, "cd. registro degli accessi", che le amministrazioni "è auspicabile pubblicarlo sui propri siti".

Il registro dovrebbe contenere l'elenco delle richieste con oggetto e data, relativo esito e indicazione della data della decisione.

Il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in "amministrazione trasparente", "altri contenuti – accesso civico".

Secondo l'ANAC, "oltre ad essere funzionale per il monitoraggio che l'Autorità intende svolgere sull'accesso generalizzato, la pubblicazione del cd. registro degli accessi può essere utile per le



pubbliche amministrazioni che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l'accesso in una logica di semplificazione delle attività".

Questa amministrazione si è dotata del registro consigliato dall'ANAC con la citata deliberazione del Consiglio comunale numero 31/2017.

In materia di accesso civico il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Marianna Madia ha emanato la circolare n. 2/2017 avente ad oggetto "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA).", arrivata al via libera finale dopo una fase di consultazione con le associazioni e i gruppi interessati al tema.

La circolare punta prima di tutto a limitare al minimo le mancate risposte alle richieste di dati che le Pa motivano con ragioni formali.

La stessa circolare prevede che:

- ✓ Non è ammesso il silenzio rifiuto per cui bisogna rispondere in 30 giorni e quando la richiesta è generica o incompleta bisogna dialogare con il cittadino o l'impresa che l'ha avanzata per completarla (solo dopo aver chiesto lumi al richiedente per iscritto senza ottenere risposte l'ente potrà cestinare la richiesta in quanto incompleta o generica).
- ✓ I "no" delle amministrazioni vanno motivati con l'esigenza di evitare un "pregiudizio concreto" alla tutela della sicurezza dello Stato o di segreti commerciali, ma per evitare interpretazioni troppo lasche il riferimento è alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE sui limiti al diritto di accesso europeo (regolamento CE 1049/2001).
- ✓ Ogni amministrazione deve creare un help desk per indirizzare le domande all'ufficio giusto (compito, questo, dell'ente e non del cittadino), il responsabile anticorruzione deve vigilare sul tutto e segnalare eventuali problemi ai vertici politici e amministrativi.
- ✓ Per i dirigenti degli uffici reticenti i rischi vanno dal taglio della retribuzione di risultato fino alla contestazione del danno d'immagine davanti alla Corte dei conti.
- ✓ Un registro online degli accessi deve mostrare domande, risposte e tempi medi.

Le istruzioni dettate dalla circolare sono utili però direttamente anche a cittadini e imprese che sono interessati ad ottenere informazioni dalla Pa. Tutte le modalità di presentazione delle domande sono valide, dalla Pec alla mail normale fino alla consegna a mano, ma ogni ente dovrà pubblicare un modello per la richiesta, sulla base dello standard proposto dalla stessa circolare, con l'obiettivo di evitare che la richiesta cada nel vuoto per trappole formali.



## **6. I contributi del Garante della privacy**

Il Garante della privacy, che può essere chiamato ad intervenire nel caso l'accesso generalizzato possa recare pregiudizio a "dati personali", ha pubblicato il documento n. 6495493 (in [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)) con il quale ha confermato la bontà della decisione di respingere la domanda d'accesso, presentata da un cittadino, a documenti relativi ad un procedimento disciplinare svolto nei riguardi di un dipendente pubblico.

L'articolo 5-bis del decreto legislativo 33/2013, consente di rifiutare l'accesso generalizzato allo scopo di evitare pregiudizi concreti alla tutela, tra l'altro, della "protezione dei dati personali".

Qualora l'amministrazione decida di respingere la richiesta di accesso, anche solo parzialmente, l'interessato ha facoltà di proporre la "domanda di riesame" al responsabile anticorruzione il quale, qualora l'accesso sia stato negato per proteggere dati personali altrui, potrà esprimersi solo dopo aver raccolto il parere del Garante della privacy. Le medesime tutele sono riconosciute al "controinteressato".

Il parere n. 6495493 del Garante della privacy è stato richiesto dal responsabile anticorruzione di un comune in seguito alla domanda di riesame prodotta da un cittadino che si è visto negato l'accesso civico.

La domanda ha riguardato un procedimento disciplinare e la relativa sanzione, ed è stata rigettata per tutelare i dati personali del dipendente censurato.

Tra l'altro, è interessante segnalare che il controinteressato, il dipendente sanzionato titolare dei suddetti dati personali, non aveva prodotto alcuna opposizione all'accesso.

Come già precisato, l'accesso può essere rifiutato per tutelare l'interesse privato alla protezione dei dati personali. Si definisce dato personale "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale" (articolo 4, comma 1, lett. b, del decreto legislativo 196/2003). Le informazioni riferibili a persone giuridiche, enti e associazioni, non rientrano in tale nozione. Ne consegue che, ai fini della tutela dei dati personali, possono essere "controinteressate" esclusivamente le persone fisiche.

Nelle Linee guida, l'ANAC ha precisato che "la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che ogni trattamento, quindi anche una comunicazione di dati personali a un terzo tramite l'accesso generalizzato, deve essere effettuato "nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale [...]", ivi inclusi il diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, all'oblio, nonché i diritti inviolabili della persona di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione".



E' necessario considerare che secondo l'articolo 3, del decreto legislativo 33/2013, i dati e i documenti forniti al richiedente, in attuazione dell'accesso generalizzato, sono considerati e divengono "pubblici", sebbene il loro ulteriore trattamento vada effettuato nel rispetto dei limiti in materia di protezione dei dati personali.

Di conseguenza, il Garante non può che rimarcare che secondo l'ANAC: "Ai fini della valutazione del pregiudizio concreto, vanno prese in considerazione le conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare all'interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto". A titolo d'esempio, tali conseguenze potrebbero consistere in azioni da parte di terzi nei confronti dell'interessato, o situazioni che potrebbero determinare svantaggi personali o sociali. In tale quadro, le linee guida raccomandano di valutare "l'eventualità che l'interessato possa essere esposto a minacce, intimidazioni, ritorsioni o turbative al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche o delle attività di pubblico interesse esercitate".

Per accertare il pregiudizio che potrebbe derivare all'interessato dalla conoscibilità da parte di chiunque delle informazioni richieste, l'ente deve far riferimento a diversi parametri tra i quali "anche la natura dei dati personali oggetto della richiesta di accesso o contenuti nei documenti ai quali si chiede di accedere, nonché il ruolo ricoperto nella vita pubblica, la funzione pubblica esercitata o l'attività di pubblico interesse svolta dalla persona cui si riferiscono i predetti dati". Inoltre, è precisato che "nel valutare l'impatto nei riguardi dell'interessato, vanno tenute in debito conto anche le ragionevoli aspettative di quest'ultimo riguardo al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti, ad esempio nel caso in cui le predette conseguenze non erano prevedibili al momento della raccolta dei dati".

Come già precisato, il caso sottoposto al Garante ha riguardato il rifiuto di accedere agli atti relativi ad una sanzione disciplinare comminata ad un dipendente comunale, contro la quale, tra l'altro, pendeva il ricorso del dipendente davanti al Giudice del Lavoro.

Il Garante della privacy ha ritenuto che la conoscenza delle informazioni contenute negli atti della sanzione, unita al regime di pubblicità dei documenti oggetto d'accesso generalizzato, potesse determinare un reale pregiudizio per la tutela della protezione dei dati personali, anche considerando la natura disciplinare del procedimento e la circostanza che per lo stesso fosse ancora pendente il contenzioso.

Pertanto, il Garante ha confermato la decisione assunta dal comune di respingere la domanda d'accesso generalizzato precisando, tra l'altro, che "i predetti atti, salvo specifiche eccezioni, sono preclusi finanche all'accesso "documentale" ai sensi della legge n. 241/1990 dalla normativa di attuazione adottata da diverse amministrazioni, che dovrebbe consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti".



Il Garante, nel proprio parere, ha sottolineato che il soggetto controinteressato, il detentore dei dati personali, pur avendo ricevuto la comunicazione della domanda di accesso non ha presentato alcuna opposizione. Ciò nonostante, l'amministrazione ha correttamente rigettato la domanda di accesso generalizzato.

Nella deliberazione n. 1309/2016 l'ANAC ha precisato che le eventuali motivazioni addotte dal controinteressato costituiscono solo "un indice della sussistenza" del pregiudizio concreto ai dati personali "la cui valutazione però spetta all'ente e va condotta anche in caso di silenzio del controinteressato". Conseguentemente, l'omessa opposizione del controinteressato non fa venir meno l'obbligo dell'amministrazione di valutare la sussistenza dei limiti previsti dalla normativa all'accesso.

In ogni caso, l'opposizione dei controinteressati deve essere motivata e fondarsi sempre su un "pregiudizio concreto" per almeno uno degli interessi privati elencati all'articolo 5-bis.

Al contempo, l'amministrazione non può motivare il rifiuto all'accesso riferendosi al generico "mancato consenso del controinteressato" ma deve sempre argomentare la lesione per un interesse privato di cui all'articolo 5-bis.

Il comma 6, dell'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013, prevede l'ipotesi di "accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato". La normativa, quindi, demanda sempre all'amministrazione la decisione di accogliere o respingere l'accesso.

Il Garante della privacy è tornato ad occuparsi di accesso civico generalizzato con il documento n. 6693221 (pubblicato in [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)) relativo al provvedimento del 28 giugno 2017 n. 295.

Il documento del Garante ribadisce la necessità di distinguere e separare l'"accesso civico", normato dall'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013, e l'"accesso agli atti tradizionale" disciplinato ancora oggi dalla legge 241/1990. I professionisti delle pubbliche amministrazioni non devono, e non possono, confondere i due istituti sovrapponendoli.

Il Garante della protezione dei dati personali si è espresso con il provvedimento n. 6693221 perché sollecitato dal responsabile anticorruzione di un comune al quale si è rivolto, con domanda di riesame, un controinteressato. Questi, invocando la tutela di dati personali, si è opposto alla decisione del comune di accogliere, seppur parzialmente, l'accesso ai documenti di un procedimento relativo ad abusi edilizi.

La domanda di accesso, come immancabilmente capita, non era qualificata. L'interessato, che tra l'altro corrispondeva alla persona che gli abusi edilizi li aveva segnalati, non aveva specificato se intendeva attivare l'accesso generalizzato del Foia o l'accesso documentale della legge 241/1990 (ma ciò è più che comprensibile: gli istituti vengono confusi dagli addetti ai lavori, figuriamoci dai cittadini...).



Il comune inizialmente ha ritenuto si trattasse di accesso documentale e, quindi, ha notificato al controinteressato la copia della domanda facendo riferimento alla legge 241/1990 ed al DPR 184/2006.

Il soggetto controinteressato, puntualmente, si è opposto sostenendo che gli atti riguardassero esclusivamente la sua sfera personale e privata.

Il comune, a questo punto, ha fatto confusione ed ha sovrapposto accesso civico e accesso di tipo tradizionale. Ha accolto l'accesso, seppur limitatamente ad un unico documento, ritenendo che la richiesta non pregiudicasse "la tutela di interessi privati in quanto gli atti richiesti non [rientrano] tra le fattispecie escluse dall'articolo 24 della legge 241/1990 e dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 33/2013".

Il Garante ha rilevato che la richiesta di accesso aveva ad oggetto "documenti attinenti a un procedimento amministrativo" e che, considerando il contenuto della notifica inviata al controinteressato, il comune ha istruito la procedura come domanda formulata ai sensi della legge 241/1990 cosa che, tra l'altro, ha permesso al controinteressato di invocare l'inesistenza dell'interesse qualificato dell'istante. Successivamente però, il comune ha motivato l'accoglimento della domanda sia con riferimento alla legge 241/1990, sia con riferimento al "decreto trasparenza" e ai limiti dell'accesso civico generalizzato. Pertanto, contrariamente a quanto affermato nelle Linee guida dell'ANAC, "l'amministrazione destinataria dell'istanza non ha tenuto distinta la disciplina dell'accesso civico (d.lgs. 33/2013) da quella dell'accesso ai documenti amministrativi (legge 241/1990), confondendo i relativi piani".

Il caso esaminato dal Garante è significativo. Il comune, ricevuta una domanda priva di qualificazione, ha avviato l'iter ritenendo (correttamente) che l'accesso fosse di tipo documentale e che quindi la normativa da applicare fosse la legge 241/1990.

A quel punto, ancor prima di avviare il sub-procedimento di notifica ai controinteressati, gli uffici avrebbero dovuto chiedere all'interessato di integrare o ripetere la domanda con la dimostrazione dell'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso, in assenza del quale la domanda sarebbe stata da rigettare.

## **7. Il titolare del potere sostitutivo**

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su "*istanza di parte*", è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.

Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA e del PTCPT.



Vigila sul rispetto dei termini procedurali il “*titolare del potere sostitutivo*”.

Il titolare del potere sostitutivo è il dirigente cui il privato può rivolgersi in caso di colpevole inerzia degli uffici affinché, “*entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario*” (art. 2 co. 9-ter legge 241/1990).

Il titolare del potere sostitutivo ha l'onere di comunicare, entro il 30 gennaio di ogni anno, all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

La Giunta comunale con deliberazione n. 256 del 24/09/2013, ha individuato i soggetti ai quali attribuire il potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 241/1990 e s.m.i.

Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere indirizzate al Dirigente competente e al Segretario generale e inoltrate, alternativamente: - all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Cernusco sul Naviglio (comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it);- all'indirizzo di posta elettronica del Dirigente competente e del Segretario generale; - per posta o consegnate a mano all'ufficio protocollo del Comune.



## 8. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)

L'Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il **Piano nazionale anticorruzione (PNA)**.

Inizialmente, il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva il compito di elaborare il PNA secondo le linee di indirizzo formulate da un apposito *Comitato Interministeriale* (istituito con DPCM 16 gennaio 2013).

Il primo **Piano nazionale anticorruzione** è stato approvato in via definitiva dall'Autorità nazionale anticorruzione in data **11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72**.

**Il 28 ottobre 2015 l'Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015, del Piano nazionale anticorruzione.**

L'Autorità nazionale anticorruzione ha provveduto ad aggiornare il PNA del 2013 per tre fondamentali ragioni:

- a) in primo luogo, l'aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute successivamente all'approvazione del PNA; in particolare, il riferimento è al DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) il cui articolo 19 comma 5 ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- b) la determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati dell'analisi del campione di 1911 piani anticorruzione 2015-2017 svolta dall'Autorità; secondo ANAC *"la qualità dei PTPC è generalmente insoddisfacente"*;
- c) infine, l'aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all'Autorità di fornire risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle pubbliche amministrazioni, nello specifico i responsabili anticorruzione.

**Il 3 agosto 2016 l'ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2016 con la deliberazione numero 831.**

L'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016, ha stabilito che il PNA costituisca *"un atto di indirizzo"* al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della corruzione.

Il PNA 2016, approvato dall'ANAC con la deliberazione 831/2016, ha un'impostazione assai diversa rispetto al piano del 2013. Infatti, l'Autorità ha deciso di svolgere solo *"approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza"*.



Pertanto:

1. **resta ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, integrato dall'Aggiornamento 2015**, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche;
2. in ogni caso, quanto indicato dall'ANAC nell'Aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia per la parte generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo anche del PNA 2016.

Ciò premesso, il PNA 2016 approfondisce:

1. l'ambito soggettivo d'applicazione della disciplina anticorruzione;
2. la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina;
3. la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. *whistleblower*) su cui l'Autorità ha adottato apposite *Linee guida* ed alle quali il PNA rinvia;
4. la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal decreto 97/2016, per la quale vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive *Linee guida*;
5. i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell'ANAC successivi all'adozione del PNA 2013, per i quali l'Autorità, pur confermando l'impostazione generale, si riserva di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento.

Al paragrafo 6 del PNA 2016 (pagina 23), l'ANAC scrive che *“partendo dalla considerazione che gli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in termini di comprensione effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre gli effetti sperati, l'Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazioni già date con il PNA 2013 e con l'Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi”*.

Pertanto, **riguardo alla “gestione del rischio” di corruzione, che rappresenta il contenuto principale del PNA e dei piani anticorruzione locali, l'Autorità ha preferito confermare l'impianto fissato nel 2013.**

La gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti:

1. identificazione del rischio: consiste nel ricercare, individuare e descrivere i *“rischi di corruzione”* e richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi;
2. analisi del rischio: in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto);
3. ponderazione del rischio: dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla *“ponderazione”* che consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi



sulla base del parametro numerico “*livello di rischio*” (valore della probabilità per valore dell’impatto);

4. trattamento: il processo di “*gestione del rischio*” si conclude con il “*trattamento*”, che consiste nell’individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di corruzione.

Confermato l’impianto del 2013, l’ANAC ribadisce quanto già precisato a proposito delle caratteristiche delle misure di prevenzione in sede di aggiornamento 2015: queste devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili. È inoltre necessario individuare i soggetti attuatori, le modalità di attuazione, di monitoraggio e i relativi termini.

L’ANAC, inoltre, rammenta che “*alcune semplificazioni, per i comuni di piccole dimensioni, sono possibili grazie al supporto tecnico e informativo delle Prefetture in termini di analisi dei dati del contesto esterno*”.



## 9. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)

A livello periferico, la legge 190/2012 impone all'organo di indirizzo politico l'approvazione del *Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)*.

Il decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, «*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*», ha previsto l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, che, quindi assume la denominazione di *Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (PTPCT)*.

Il Responsabile anticorruzione propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPCT che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione.

Il PNA 2016 precisa che «*gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione*» quali la nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e l'approvazione del piano.

Per gli enti locali, **la norma precisa che «il piano è approvato dalla giunta» (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016).**

Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal *Foia*) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli «*obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione*» che costituiscono «*contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPCT*».

Il decreto legislativo 97/2016 ha attribuito al PTPCT «*un valore programmatico ancora più incisivo*». Il PTPCT, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

Conseguentemente, l'elaborazione del piano non può prescindere dal diretto coinvolgimento del vertice delle amministrazioni per ciò che concerne la determinazione delle finalità da perseguire. Decisione che è «*elemento essenziale e indefettibile del piano stesso e dei documenti di programmazione strategico gestionale*».

Pertanto, L'ANAC, approvando la deliberazione n. 831/2016, raccomanda proprio agli organi di indirizzo di prestare «*particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione*».



Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente *“la promozione di maggiori livelli di trasparenza”* da tradursi nella definizione di *“obiettivi organizzativi e individuali”* (articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 33/2013).

Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, dispone che l'organo di indirizzo definisca *“gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione”*.

Pertanto, secondo l'ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPCT devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali:

1. il piano della performance;
2. il documento unico di programmazione (DUP).

In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 *“propone”* che tra gli obiettivi strategico operativi di tale strumento *“vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPCT al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti”*.

L'Autorità, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016, propone *“di inserire nel DUP quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance”*.

A tal fine con la nota di aggiornamento del DUP 2018/2020, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 97 del 21 dicembre 2017, sono stati dettati gli indirizzi di seguito riportati.

### **INDIRIZZI STRATEGICI RELATIVI ALLA NORMATIVA “ANTICORRUZIONE”**

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, il nostro ordinamento ha codificato, accanto ai rischi già normati (come, ad es. rischio del trattamento dati o il rischio per la salute sui luoghi di lavoro) un nuova, articolata, figura di rischio correlato all'esercizio dell'attività amministrativa, sia che si tratti di attività procedimentale-pubblicistica sia che si tratti di attività negoziale-privatistica. Tale nuova figura di rischio, caratterizzata da una doppia articolazione, è costituita dal “rischio corruzione” e “rischio illegalità”. La corruzione attiene all'aspetto patologico dell'abuso dell'agire amministrativo mentre l'illegalità è correlata al diverso e ulteriore profilo della irregolarità dell'attività amministrativa. A fronte della tipizzazione e positivizzazione normativa di tali rischi, tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a porre in essere una seria e rigorosa politica di prevenzione, rilevando la consistenza dei rischi corruzione



e illegalità, provvedendo alla relativa gestione con appropriate misure e azioni al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione e abbattimento del livello dei rischi.

Ciò premesso, per quanto concerne il profilo specifico della "corruzione", costituisce obiettivo strategico dell'amministrazione la riduzione del livello del rischio di corruzione all'interno della struttura organizzativa dell'Ente, e nell'ambito dell'attività da questo posta in essere.

Per quanto concerne il profilo della illegalità, in attuazione dell'art. 97 Cost. e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, tutte le amministrazioni individuano strumenti e metodologie per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il rischio di illegalità attiene alla mancanza non solo di legittimità, intesa come violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, ma anche alla mancanza di regolarità e correttezza. Il sistema dei controlli interni e, soprattutto, il controllo successivo di regolarità amministrativa, funzionali a garantire la legalità dell'agire amministrativo è stato affiancato, a partire dall'entrata in vigore della citata Legge n. 190 del 2012, da ulteriori strumenti di prevenzione dell'illegalità. Tra questi, il forte potenziamento dell'istituto, già previsto dal D.Lgs. 150 del 2009, della trasparenza con l'introduzione di un principio generale di trasparenza presidiato dalla tipizzazione del nuovo diritto di "accesso civico".

La legge 190 del 2012 è stata, poi, modificata dal decreto legge 24/06/2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha trasferito all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ulteriori modifiche sono state apportate con il decreto legislativo n. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.", conosciuto anche come "FOIA"

Il 3 agosto 2016 l'ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2016 con la deliberazione numero 831.

L'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016, ha stabilito che il PNA costituisca "un atto di indirizzo" al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della corruzione.

Il PNA 2016, approvato dall'ANAC con la citata deliberazione 831/2016, ha un'impostazione assai diversa rispetto al piano del 2013. Infatti, l'Autorità ha deciso di svolgere solo "approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza".

La legge 190/2012 impone l'approvazione del *Piano triennale di prevenzione della corruzione* (PTPC).



Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza (RPCT) propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.

Il PNA 2016 precisa che *“gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione”* quali la nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e l'approvazione del piano.

Per gli enti locali, la norma precisa che *“il piano è approvato dalla giunta”* (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016).

Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal *Foia*) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli *“obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione”* che costituiscono *“contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPC”*.

Il decreto legislativo 97/2016 ha attribuito al PTPC *“un valore programmatico ancora più incisivo”*. Il PTPC, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

Conseguentemente, l'elaborazione del piano non può prescindere dal diretto coinvolgimento del vertice delle amministrazioni per ciò che concerne la determinazione delle finalità da perseguire. Decisione che è *“elemento essenziale e indefettibile del piano stesso e dei documenti di programmazione strategico gestionale”*.

Pertanto, L'ANAC, approvando la deliberazione n. 831/2016, raccomanda proprio agli organi di indirizzo di prestare *“particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione”*.

Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente *“la promozione di maggiori livelli di trasparenza”* da tradursi nella definizione di *“obiettivi organizzativi e individuali”* (articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 33/2013).

Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, dispone che l'organo di indirizzo definisca *“gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione”*.

Pertanto, secondo l'ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPC devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali:

3. il piano della performance;
4. il documento unico di programmazione (DUP).

In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 *“propone”* che tra gli obiettivi strategico-operativi di tale strumento *“vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti”*.



L'Autorità, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016, propone *“di inserire nel DUP quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance”*.

## OBIETTIVI STRATEGICI

- **Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione**

L'introduzione, dal 2012, di una normativa (Legge 6 novembre 2012, n. 190) volta a prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle pubbliche amministrazioni ha profondamente inciso sulla conformazione delle amministrazioni, con immediati riflessi anche di natura organizzativa. L'impatto della normativa in esame è tale da richiedere una rivisitazione, anche di natura culturale, dell'approccio all'agire amministrativo, al fine di garantire il buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa. In questo contesto la prevenzione della corruzione e dell'illegalità costituisce un obiettivo strategico del RPCT che investe l'intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali dell'ente, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di misure di prevenzione che saranno indicate nel PTPC 2018/2020.

Si confermano gli obiettivi strategici contenuti nel Documento Unico di Programmazione e relativa nota di aggiornamento 2017 e contenuti nei precedenti PTPC 2016/2018 e 2017/2019.

Si conferma la necessità di dare continuità all'attuale struttura del Piano Triennale Anticorruzione e per la Trasparenza.

Si dà indicazione di procedere con tempestività all'aggiornamento costante e alla implementazione progressiva dell'analisi del contesto esterno ed interno all'ente che costituisce il fondamentale presupposto per un processo mirato di analisi dei rischi e di scelta delle misure di trattamento degli stessi.

Si dà indicazione di procedere nella costante verifica ed eventuale conseguente implementazione e/o modifica, dei processi a rischio e dei rischi specifici da mappare e analizzare con particolare attenzione alle aree a rischio oggetto di attenzione da parte di ANAC all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione e dei suoi aggiornamenti.

Si richiede una puntuale definizione delle misure per il trattamento dei rischi secondo l'ordine di priorità e di maggiore esposizione risultante dall'analisi effettuata e che non trascuri alcuna delle misure che la legge 190/2012 e il Piano nazionale anticorruzione classificano come obbligatorie.

Tra le misure per il trattamento dei rischi se ne indicano tre di carattere generale e trasversale che si chiede di sviluppare con particolare attenzione:

a. la formazione, sia come formazione di base sui contenuti della legislazione in materia di anticorruzione e trasparenza nella sua costante evoluzione; sia come formazione sui codici di comportamento; sia come formazione specialistica collegata alle aree a rischio e ai dipendenti che vi operano;



b. la manutenzione dei regolamenti dell'ente e l'adozione di ogni altro strumento che consenta di intervenire in modo da assicurare certezza e trasparenza delle regole che l'ente applica soprattutto nei processi a rischio;

c. la digitalizzazione dei procedimenti e l'accesso on line ai servizi da parte dei cittadini.

Si richiede di dotare il RPCT di una struttura di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere, assicurandogli poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del Piano delle misure e sia in quella del controllo sulle stesse.

Si deve assicurare l'integrazione con il ciclo di gestione della performance. In particolare, l'attuazione delle misure previste nel PTPCT deve essere uno degli elementi di valutazione dei dirigenti.

Inoltre, nella predisposizione del PTPCT 2018/2020, il Responsabile della responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dovrà attenersi, ai seguenti indirizzi strategici:

venga potenziato il controllo di regolarità successiva mediante l'ulteriore aumento del numero degli atti da controllare;

venga reso effettivo il collegamento tra il sistema di prevenzione del P.T.P.C. e il sistema del controllo successivo di regolarità, anche mediante l'utilizzo degli esiti del controllo successivo per la strutturazione delle misure e azioni di prevenzione;

vengano previsti ulteriori sistemi di monitoraggio nel settore dei contratti pubblici;

La riduzione del rischio di illegalità presuppone altresì l'effettività di attuazione delle regole di comportamento contenute nel DPR 62/2013 e nel Codice di comportamento decentrato dell'Ente, in stretto collegamento con il sistema sanzionatorio ivi previsto per i casi di inosservanza.

- **Garantire la trasparenza e l'integrità**

L'obiettivo in esame è già contenuto nel PTPC 2016/2018 e nel PTPCT 2017/2019 e nel Documento Unico di Programmazione e relativa nota di aggiornamento 2017, di cui si confermano i contenuti. In considerazione della valenza del principio generale di trasparenza, per come illustrata negli indirizzi strategici in correlazione con il profilo dell'integrità dell'azione amministrativa, l'amministrazione intende elevare nell'attuale livello della trasparenza per raggiungere, nel triennio di programmazione, un livello massimo di trasparenza.

Pertanto, vanno mantenuti e se possibile implementati i livelli aggiuntivi di trasparenza realizzati attraverso il sito internet e la sezione Amministrazione Trasparente già documentati all'interno della parte del PTPCT dedicata alla trasparenza.

Va reso attivo e informato l'accesso civico, semplice e generalizzato, anche attraverso la puntuale applicazione di quanto previsto dallo specifico regolamento.



- **Promuovere e favorire la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità nelle società e organismi partecipati**

In attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33, come modificati dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche, in quanto compatibile:

- a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
- b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica, inoltre, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Ciò premesso, promuovere la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità nelle società controllate, direttamente o indirettamente, dall'ente nonché nelle società a partecipazione pubblica non di controllo e negli altri enti di diritto privato in controllo pubblico e gli altri enti di diritto privato partecipati costituisce obiettivo strategico dell'amministrazione, in considerazione della circostanza che numerosi servizi pubblici vengono erogati dagli organismi partecipati.

Pertanto dovrà essere effettuato il controllo da parte dell'Ente circa l'avvenuta approvazione da parte delle società e degli Enti sopra indicati degli strumenti di prevenzione della corruzione per le stesse previste dalle vigenti normative.



## 9.1. Processo di adozione del PTPCT

Come già precisato, il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPCT che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.

Negli enti locali, **“il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016).**

L'Autorità sostiene che sia necessario assicurare *“la più larga condivisione delle misure”* anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015). A tale scopo, l'ANAC ritiene possa essere utile prevedere una *“doppio approvazione”*. L'adozione di un primo schema di PTPCT e, successivamente, l'approvazione del piano in forma definitiva.

Negli enti locali nei quali sono presenti due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), secondo l'Autorità sarebbe *“utile l'approvazione da parte dell'assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l'organo esecutivo resta competente all'adozione finale”*.

In questo modo, l'esecutivo ed il sindaco avrebbero *“più occasioni d'esaminare e condividere il contenuto del piano”* (ANAC determinazione 12/2015, pag. 10).

In realtà tale finalità può essere realizzata anche con modalità alternative, quali:

1. esame preventivo del piano da parte d'una *“commissione”* nella quale siano presenti componenti della maggioranza e delle opposizioni; inserimento nel piano degli *“emendamenti”* e delle *“correzioni”* suggeriti dalla commissione; approvazione da parte della giunta del documento definitivo;
2. esame preventivo del piano da parte della giunta; deposito del piano ed invito ai consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, a presentare emendamenti/suggerimenti, entro un termine ragionevole; esame degli emendamenti eventualmente pervenuti ed approvazione del documento definitivo da parte della giunta.

Presso questo Ente, su indicazione del Sindaco, è stata seguita la procedura di cui al punto 2.

Il PNA 2016 raccomanda di *“curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione”*.

Ciò deve avvenire anche *“attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità”*.

Il PNA 2013 (pag. 27 e seguenti) prevede che il PTPC rechi le informazioni seguenti:



1. data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo;
2. individuazione degli attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
3. individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
4. indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.

Il nuovo comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012, prevede che il PTPC debba essere trasmesso all'ANAC.

Al riguardo il PNA 2016 (pagina 15) precisa che, *“in attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma informatica”*, in una logica di semplificazione non deve essere trasmesso alcun documento.

**L'adempimento è assolto con la sola pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, in “Amministrazione trasparente”, “Altri contenuti”, “Corruzione”.**

I piani e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.



## 9.2. I contenuti

Secondo il PNA 2013 il Piano anticorruzione contiene:

- a) l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5 lett. a) il rischio di corruzione, "*aree di rischio*";
- b) la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;
- c) schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il PNA.4.3.
- d) Formazione in tema di anticorruzione

Sempre secondo gli indirizzi del PNA 2013 il Piano anticorruzione reca:

- a) l'indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione;
- b) l'individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- c) l'individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;
- d) l'indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- e) l'indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- f) la quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

Il PTPC reca informazioni in merito (PNA 2013 pag. 27 e seguenti),:

- a) adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- b) indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;
- c) indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.

Infine, sempre ai sensi del PNA 2013 (pag. 27 e seguenti), le amministrazioni possono evidenziare nel PTPC ulteriori informazioni in merito a:

- a) indicazione dei criteri di rotazione del personale;



- b) indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione;
- c) elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti;
- d) elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento;
- e) definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;
- f) elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici;
- g) adozione di misure per la tutela del *whistleblower*;
- h) predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti.
- i) realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti;
- j) realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici;
- k) indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- l) indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;
- m) indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTCP, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.

### 9.3. Il whistleblowing

Il 15 novembre 2017 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 3365-B, già licenziato dal Senato il 18 ottobre 2017. La novella reca le “Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato”.

Per le amministrazioni pubbliche non si tratta di una vera e propria novità, dato che l’articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001 disciplinava il “whistleblowing” sin dal 2012, anno in cui la legge “anticorruzione” n. 190/2012 ha introdotto tale disposizione nell’ordinamento italiano.

La legge approvata a novembre 2017 si compone sostanzialmente di due articoli. Il primo dedicato alle pubbliche amministrazioni, sul quale ci soffermeremo, ed il secondo destinato alle imprese private.

L’articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001 stabiliva che, “fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile”, il dipendente pubblico che avesse denunciato condotte illecite, delle quali fosse venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non poteva essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Eventuali misure discriminatorie, secondo l’articolo 54-bis “originale”, erano da segnalare al Dipartimento della funzione pubblica dall’interessato stesso o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione.

La nuova legge sul whistleblowing ha riscritto l’articolo 54-bis. Secondo la nuova disposizione il pubblico dipendente che, “nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione”, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oppure all’ANAC, o all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile, “condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”.

L’adozione di tali misure ritorsive, verrà comunicata all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione. L’ANAC, in conseguenza della segnalazione, ne informerà il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina, per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

In merito all’applicazione dell’articolo 54-bis “originale”, L’ANAC attraverso le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (determina 28 aprile 2015 n. 6) aveva ribadito che la tutela poteva trovare applicazione soltanto se il dipendente segnalante avesse agito in perfetta “buona fede”.



Il testo licenziato dalla Camera in prima lettura, il 21 gennaio 2016, oltre ad accogliere il suggerimento dell'ANAC, richiedendo espressamente la buona fede del denunciante, aveva il merito di tentare anche di definire quando la "buona fede" fosse presunta: nel caso di "una segnalazione circostanziata nella ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita segnalata si sia verificata".

Il testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica, al contrario, non prevede alcun riferimento esplicito alla presupposta "buona fede" del denunciante. In ogni caso, valgono ancora oggi le considerazioni espresse dall'ANAC nella deliberazione n. 6/2015, circa la buona fede, considerato che anche la norma di riforma fa venir meno le tutele se la denuncia cela la calunnia o la diffamazione.

L'articolo 54-bis previsto dalla legge "anticorruzione" n. 190/2012, stabiliva che la tutela del denunciante venisse meno nei casi di calunnia o diffamazione. L'ANAC aveva precisato che la garanzia dovesse terminare quando la segnalazione contenesse informazioni false, rese colposamente o dolosamente.

La norma risultava assai lacunosa riguardo all'individuazione del momento esatto in cui cessava la tutela. L'ANAC, consapevole della lacuna normativa, proponeva che solo in presenza di una sentenza di primo grado di condanna del segnalante cessassero le condizioni di tutela.

La riforma dell'articolo 54-bis ha fatto proprio questo suggerimento dell'Autorità. Il nuovo comma 9 oggi stabilisce che le tutele non siano garantite "nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado", la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, oppure venga accertata la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

La norma, pertanto:

in primo luogo, precisa che è sempre necessario il pronunciamento, anche non definitivo, di un Giudice per far cessare le tutele dell'articolo 54-bis;

quindi, chiarisce che la decisione del Giudice può riguardare sia condotte penalmente rilevanti, sia condotte che determinano la sola "responsabilità civile" del denunciante per dolo o colpa grave.

Come in precedenza, tutte le amministrazioni pubbliche elencate all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001 sono tenute ad applicare l'articolo 54-bis.

I soggetti tutelati sono principalmente i "dipendenti pubblici" che, in ragione del rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite.

I dipendenti pubblici sono i lavoratori delle stesse amministrazioni elencate dal decreto legislativo 165/2001, sia con rapporto di lavoro di diritto privato, che di diritto pubblico compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti (articoli 2, comma 2, e 3 del d.lgs. 165/2001).



La nuova disposizione, accogliendo una ulteriore sollecitazione contenuta nella determinazione n. 6/2015 dell'Autorità, ha sensibilmente ampliato la platea dei soggetti meritevoli di tutela. L'articolo 54-bis, infatti, si applica:

- ✓ ai dipendenti pubblici;
- ✓ ai dipendenti di ente pubblici economici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- ✓ ai lavoratori ed ai collaboratori delle "imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica".

Come nel testo del 2012, la denuncia è sottratta all'accesso "documentale" della legge 241/1990, inoltre, seppur la legge non lo preveda espressamente, ma a maggior ragione, la denuncia è esclusa dall'accesso civico "generalizzato" di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 33/2013.

L'identità del segnalante non può, e non deve, essere rivelata.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Mentre nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nel corso del procedimento disciplinare, attivato dall'amministrazione contro il denunciato, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Al contrario, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, "la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità".

La riforma ha introdotto sanzioni pecuniarie per la violazione del whistleblowing.

Il comma 6 del nuovo articolo 54-bis prevede che qualora l'ANAC accerti "misure discriminatorie" assunte contro il denunciante da parte dell'amministrazione pubblica, fermi restando eventuali altri profili di responsabilità, l'ANAC stessa comminerà a colui che ha adottato tali misure una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 ad un massimo di 30.000 euro.

Tra l'altro, invertendo l'onere della prova, il comma 7 pone a carico dell'amministrazione dimostrare che le "misure discriminatorie o ritorsive", adottate nei confronti del segnalante, siano motivate da "ragioni estranee" alla segnalazione stessa. Ma se trattasi effettivamente di misure "discriminatorie" o di misure "ritorsive" contro un lavoratore, in quanto tali non potranno in alcun modo essere giustificate, anche se scollegate alla denuncia di malaffare.



Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli e il segnalante che sia stato licenziato a motivo della segnalazione sarà reintegrato nel posto di lavoro.

Qualora, invece, “venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni”, oppure sia verificata l'adozione di procedure non conformi alle “linee guida”, sempre l'ANAC applicherà al “responsabile” una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Infine, nel caso sia accertato il mancato svolgimento da parte del “responsabile” di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, l'Autorità gli comminerà la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Ma chi è il “responsabile”, passibile di sanzioni, di cui parla la norma?

La prima versione dell'articolo 54-bis stabiliva che la denuncia fosse inoltrata all'Autorità giudiziaria, o alla Corte dei conti, o all'ANAC, oppure il dipendente avrebbe potuto riferire “al proprio superiore gerarchico”.

L'ANAC, nella determinazione n. 6/2015, aveva sostenuto che nell'interpretare la norma si dovesse tener conto come il sistema di prevenzione della corruzione facesse perno sulla figura del responsabile della prevenzione della corruzione “cui è affidato il delicato e importante compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi”. Conseguentemente, l'Autorità aveva ritenuto “altamente auspicabile” che le amministrazioni prevedessero che le segnalazioni fossero inviate direttamente al “responsabile della prevenzione della corruzione”.

La legge di riforma dell'articolo 54-bis ha accolto l'auspicio dell'ANAC, stabilendo che la segnalazione dell'illecito possa essere inoltrata:

- ✓ in primo luogo, al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- ✓ quindi, in alternativa all'ANAC, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti.

Pertanto, il potenziale destinatario delle sanzioni dell'ANAC è proprio il responsabile anticorruzione, che negli enti locali in genere corrisponde al segretario.

La novella normativa attribuisce un ruolo centrale ed essenziale al responsabile anticorruzione riguardo alla protezione del dipendente whistleblower, esponendo il responsabile stesso al rischio delle sanzioni comminate dall'Autorità qualora ometta di applicare in modo puntuale le garanzie previste dall'articolo 54-bis e dalle linee guida dell'ANAC stessa che, necessariamente, dovranno essere oggetto di un profondo aggiornamento.

Il comma 5 del nuovo articolo 54-bis infatti prevede che l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, appri apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni.



**Città di**  
**CERNUSCO**  
**SUL NAVIGLIO**  
**Provincia di Milano**

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2  
Telefono 02.92.781  
Fax 02.92.78.235  
C.A.P. 20063  
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

Tali linee guida **“prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione”**.

Al fine di agevolare il compito di segnalazione di condotte illecite si allega al presente Piano il MODELLO DI SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE contenente anche le modalità di presentazione.



**Città di**  
**CERNUSCO**  
**SUL NAVIGLIO**  
**Provincia di Milano**

**Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2**  
**Telefono 02.92.781**  
**Fax 02.92.78.235**  
**C.A.P. 20063**  
**Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154**

## **Parte II**

# **IL PIANO ANTICORRUZIONE**



## 1. Analisi del contesto

L'Autorità nazionale anticorruzione sostiene che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa **all'analisi del contesto**, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un Piano anticorruzione contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

### 1.2. Contesto esterno

L'ANAC suggerisce che per gli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto *esterno*, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

Pertanto, applicando l'indirizzo dell'ANAC, secondo i dati contenuti nella "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" per il 2015 trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 4 gennaio 2017 (Documento XXXVIII, numero 4), disponibile alla pagina web:

[http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco\\_categoria](http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria)

Per la Città Metropolitana di Milano, di appartenenza dell'ente, risulta quanto indicato nell'estratto della relazione allegata.

Dai dati soprariportati si evidenzia che in generale nel contesto della Regione Lombardia e della Città Metropolitana di Milano è stata registrata la presenza di criminalità organizzata e l'esigenza di quest'ultima di infiltrarsi nell'economia per investire i proventi delle attività illecite che comporta l'esposizione a un rilevante rischio di corruzione. La corruzione costituisce, infatti, il meccanismo utile con il quale le organizzazioni criminali tentano di deviare le autorità politiche e amministrative dall'interesse collettivo e si garantiscono il controllo delle risorse pubbliche disponibili.

In questo contesto, le aree di particolare esposizione al rischio di corruzione si confermano quelle individuate dal Piano Nazionale Anticorruzione, ed in particolare i processi concernenti l'affidamento di lavori, servizi e forniture recepite dal Comune di Cernusco sul Naviglio nel presente Piano, nell'ambito delle quali il Comune, anche in accoglimento delle indicazioni fornite dall'ANAC nella Determinazione n.




12/2015, ha focalizzato l'attenzione prevedendo specifiche ulteriori misure di prevenzione, per le quali si rimanda alla parte III del presente Piano.

L'esame di tale contesto ha messo inoltre in evidenza, con riferimento agli aspetti criminologici, casi di riciclaggio e reimpiego dei capitali di illecita provenienza nel territorio provinciale e regionale.


## **1.2 Contesto interno - Il Comune di Cernusco sul Naviglio**

### **1.2.1. La struttura organizzativa del Comune di Cernusco sul Naviglio**


In base a quanto previsto con la deliberazione della Giunta comunale n. 135 del 16 maggio 2017, la struttura organizzativa del Comune di Cernusco sul Naviglio risulta essere la seguente:




MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO PRIMO LIVELLO DI RIPORTI




MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO  
 SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO  
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO  
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO  
 SECONDO LIVELLO DI RIPORTI




**Città di**  
**CERNUSCO**  
**SUL NAVIGLIO**  
 Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2  
 Telefono 02.92.781  
 Fax 02.92.78.235  
 C.A.P. 20063  
 Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154



MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO  
 SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO  
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



## 1.2.2 Le risorse umane disponibili

### PROSPETTO RIEPILOGATIVO – PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12/2016

Categoria	Previsti in dotazione organica (delib. GC 361/2015)	In servizio a tempo indeterminato	di cui part-time
A	11	5	2
B1	10,68	9	3
B3 ACC	47,76	38	13
C	85,50	75	14
D1	37	28	4
D3 ACC	15	13	1
Dirigenti	6	4	0
<b>TOTALE</b>	<b>212,94</b>	<b>172</b>	<b>37</b>

T.P.

T.P.

Dirigenti a tempo determinato art. 110, comma 1, TUEL	2	0
Dipendenti a tempo determinato art. 90 TUEL (Staff Sindaco) – Addetto Stampa cat. D1 e Istruttore Amm.vo – Fin. cat. C1	2	0
Segretario Generale	1	0
<b>TOTALE GENERALE DIPENDENTI AL 31/12/2016</b>	<b>177</b>	<b>37</b>

Al fine di rappresentare il quadro delle risorse umane disponibili, nel presente paragrafo è riportata una breve analisi della situazione del personale dipendente al 31/12/2016, sia sotto il profilo demografico, come genere ed età, sia strutturale, come la categoria professionale, l'anzianità di servizio, il titolo di studio.

Particolare attenzione è dedicata al personale femminile e ai dati sul part time, istituto richiesto quasi totalmente dalle donne.

I dati sono tratti dalle Tabelle 1, 7, 8 e 9 del conto annuale del personale, riportate di seguito alla presente relazione. Per fare un confronto e cogliere l'evoluzione dell'organico comunale, si è considerato significativo un periodo di 5 anni e pertanto è stato fatto un confronto con i dati relativi al 2012.



In primo luogo, si considerino i seguenti dati di sintesi:

Alla data del 31/12/2016 il personale in servizio in totale è di 177 unità, di cui 110 (62,15%) donne e 67 (37,85%) uomini.

Per quanto riguarda la distribuzione nelle varie unità organizzative la maggiore presenza femminile si ha nel servizio Asilo Nido, dove raggiunge addirittura il 100%.

Sotto il profilo dell'inquadramento, la presenza femminile risulta notevolmente maggiore nelle categorie B3 di accesso e C, nelle quali le donne rappresentano il 41,81% del totale dei dipendenti (rispettivamente 65,79% nella categoria B3 e 65,33% nella categoria C).

Nella categoria D, se si considerano i dipendenti senza posizione organizzativa, le donne sono il 62,07%, percentuale, che scende al 50% se si considerano invece i dipendenti in posizione organizzativa.

Nella categoria dirigenti, troviamo 2 donne e 4 uomini;

Sotto il profilo demografico, il maggior numero di dipendenti si colloca nella fascia di età 50-54 anni: 43 dipendenti, 14 uomini e 29 donne, pari al 24,29%. Nella fascia 55-59 anni si collocano 31 dipendenti, 9 uomini e 22 donne, pari al 17,51%. Troviamo 26 dipendenti nella fascia 40-44 anni (9 uomini e 17 donne, pari al 14,69% del totale) e 42 dipendenti in quella 45-49 anni (20 uomini e 22 donne, pari al 23,73% del totale).

I dipendenti con anzianità di servizio fra 6 e 10 anni sono 28 (14 uomini e 14 donne, pari al 15,82%), altrettanti con anzianità di servizio fra 11 e 15 anni (14 uomini e 14 donne, pari al 15,82%). Altri 32 dipendenti (13 uomini e 19 donne, pari al 18,08%) hanno un'anzianità di servizio compresa fra 16 e 20 anni, 24 dipendenti (9 uomini e 15 donne, pari al 16,28%) hanno un'anzianità di servizio compresa fra 21 e 25 anni e 17 dipendenti hanno un'anzianità di servizio fra 36 a 40 anni (2 uomini e 15 donne, pari al 9,60%).

Quanto al titolo di studio, più del 50% (51,41) dei dipendenti ha una licenza media superiore, il 32,77% ha una laurea mentre il restante 15,82% la licenza elementare o il diploma di scuola media inferiore.

## **BREVE ANALISI PER GENERE, ETÀ MEDIA, ANZIANITÀ DI SERVIZIO E TITOLO DI STUDIO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

Nel 2012, il personale ammontava a 182 unità, così ripartite: 116 donne (pari al 63,74%) e 66 uomini (36,26%); quindi in un quinquennio si è verificato un decremento del 5,17%, a carico delle dipendenti donne del 10,14%, mentre per i dipendenti uomini c'è stato un incremento dell'1,51%

Analizzando più in dettaglio i dati per genere ed età, si riscontra:

- l'elevata femminilizzazione del Comune: la percentuale di donne sul totale dei dipendenti è però calata, essendo passata dal 63,74% del 2012 al 62,15 %;
- l'età media dei dipendenti piuttosto alta: rispetto al 2012, i dipendenti in fascia d'età 45-54 anni sono complessivamente aumentati da 78 a 85, ovvero dal 42,62% al 48,02%, mentre quelli nella fascia compresa fra i 55 ed i 59 anni sono passati da 21 a 31 (dal 11,54% al 17,51%). Si osserva che in cinque anni, dal 2012 al 2016, tale andamento rispecchia il complessivo invecchiamento del personale dipendente riscontrabile anche a livello nazionale. A conferma della rilevata



difficoltà di un ricambio generazionale negli organici della pubblica amministrazione, il 71,75% dei dipendenti ha superato i 45 anni, mentre quasi il 77% dei dipendenti ha più di 11 anni di servizio.

La riduzione continua del personale è l'effetto combinato dei pensionamenti e dei rigidi vincoli assunzionali.

### 1.2.3. Affidamenti

Nel corso del 2017 sono stati effettuati dai Dirigenti dell'Ente più di 500 affidamenti.

Tra gli affidamenti di maggior rilievo si segnalano i seguenti:

Oggetto dell'appalto	Valore €
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI, AL SERVIZIO DISTRETTUALE DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZI COMPLEMENTARI	<b>4.291.470,75</b>
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DEI SERVIZI RISTORATIVI VERSO UTENTI E OPERATORI DI ALTRI SERVIZI COMUNALI. PERIODO 1 SETTEMBRE 2017 - 31 AGOSTO 2022	<b>9.294.414,00</b>
ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI PER LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONDOMINIO SOLIDALE CON CONCESSIONE DI LOCALI NELLA PALAZZINA DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATA IN VIA BACHELET A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)	<b>1.228.000,00</b>
ACCREDITAMENTO DI IMPRESE IDONEE ALL'EROGAZIONE TRAMITE VOUCHER DEL SERVIZIO DISTRETTUALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD - SADH - IN FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEI 9 COMUNI DEL DISTRETTO 4 ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA.	<b>400.894,24</b>
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE AREE ESTERNE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO VIA GOLDONI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO	<b>1.050.000,00</b>
SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A VERBALI DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, DELLE ALTRE LEGGI DELLO	<b>315.900,00</b>




STATO, DEI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO.	
---	--

Si evidenzia che per nessuna delle gare espletate è stato presentato ricorso

#### 1.2.4. La popolazione

La popolazione residente nel Comune, secondo i dati provenienti dal Servizio anagrafe dell'Ente è costituita al 31 dicembre 2016 da 33.867 abitanti, secondo l'evoluzione demografica rappresentata nella seguente tabella



La popolazione residente al 31.12.2016 è così composta

Età prescolare (0/6 anni)	2.055
In età scuola obbligo (7/14)	3.036
In forza lavoro o prima occupazione (15/29)	4.289
In età adulta (30/65)	16.534
In età senile (oltre 65)	7.953
<b>POPOLAZIONE TOTALE</b>	<b>33.867</b>



**TASSO DI NATALITA' DELL'ULTIMO QUINQUENNIO**

ANNO 2012	1,00
ANNO 2013	1,02
ANNO 2014	0,88
ANNO 2015	0,89
ANNO 2016	0,86

**TASSO DI MORTALITA' DELL'ULTIMO QUINQUENNIO**

ANNO 2012	0,85
ANNO 2013	0,77
ANNO 2014	0,76
ANNO 2015	0,96
ANNO 2016	0,78


POPOLAZIONE MASSIMA INSEDIABILE COME DA STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE: **35.338** abitanti

LIVELLO DI ISTRUZIONE DELLA POPOLAZIONE: dato non disponibile

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE: nella media della Regione



### 1.2.3 Il Territorio del Comune



### 1.2.4. Le partecipazioni societarie

L'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'art. 20. L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, come disciplinata dal medesimo art. 20 del Testo Unico.

L'istituto della revisione straordinaria costituisce, per gli Enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'ar. 1 co. 612 della L. n. 190/2014.

La prima valutazione che se ne trae è quella di una rinnovata attenzione del legislatore verso un adempimento che, oltre ad essere esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, andrà a regime con cadenza periodica.

Entro il 30 settembre 2017 i Comuni dovranno svolgere la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute.

Si riassume qui di seguito, al termine della ricognizione, l'esito, ossia le partecipazioni che l'Ente intende mantenere:



Denominazione società	Tipo di partecipazione	% Quota di partecipaz.	Motivazioni della scelta
CAP HOLDING SPA	Diretta	1,3787	Società riconducibile nelle categorie di cui all'art. 4 in quanto avente ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. La società opera nel settore dei servizi idrici ed è uno dei primi operatori italiani (per abitanti serviti e mc sollevati), tra i cosiddetti gestori "monouility" (ovvero che non svolgono altre significative attività industriali) con un bacino di utenza di circa 2 milioni di abitanti residenti serviti. La gestione del S.I.I. alla società Cap Holding è stato affidato in house providing dall'ATO della Provincia di Milano con convenzione stipulata in data 20.12.2013 ed adeguata in data 29.6.2016 con scadenza 31.12.2033. Non necessitano interventi per il contenimento dei costi di funzionamento. Già con la precedente ricognizione effettuata nel 2015 la società aveva comunicato gli interventi messi in atto al fine del contenimento dei costi di gestione.
CEM AMBIENTE SPA	Diretta	3,536	Società riconducibile nelle categorie di cui all'art. 4 in quanto avente ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. La società opera nel settore dei servizi di igiene urbana. La società risulta affidataria in house providing dei servizi di igiene urbana. Soci di Cem Ambiente spa sono la Provincia di Monza e Brianza e n. 59 Comuni per un bacino di popolazione servita di circa 535.000 abitanti e per un territorio di circa 400 kmq. Per quanto riguarda il contenimento dei costi di funzionamento l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano industriale 2016-2020 che oltre ad evidenziare le prospettive di estensione e consolidamento dei servizi erogati prevede obiettivi di efficientamento delle risorse aziendali in rapporto alla qualità ed economicità dei servizi svolti nonché alla specificazione del dimensionamento delle dotazioni di personale e mezzi impiegate nell'effettuazione degli stessi. L'Assemblea dei soci ha concordato di far predisporre al Comitato per l'indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni, nell'ambito e nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo analogo congiunto, una proposta di indirizzi da condividere con i soci, per poi recepirli in assemblea, al fine di proseguire nella politica di contenimento dei costi di funzionamento.



AMIAQUE SRL	Indiretta	1,3787	Società riconducibile nelle categorie di cui all'art. 4 in quanto avente ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. La società svolge attività inerenti al Servizio idrico integrato come previsto dalla Convenzione stipulata in data 20.12.2003 tra l'ATO della Provincia di Milano e la società Cap Holding spa che prevede: "Il diritto esclusivo di cui alla presente Convenzione è riconosciuto al Gestore nella configurazione posseduta alla data della stipula della convenzione. A tal proposito, pur mantenendo la responsabilità nella gestione del Servizio nei confronti dell'EGA, degli enti e delle Autorità competenti, il gestore può far svolgere attività, per conto dello stesso, a società controllata sottoposta a direzione e coordinamento ex artt. 2359 e 2497 del C.C., statutariamente coerente al modello "in house providing", se dal tale articolazione non ne derivino svantaggi per l'utenza nella erogazione del servizio".
PAVIA ACQUE SCARL	Indiretta	0,1392	Società riconducibile nelle categorie di cui all'art. 4 in quanto avente ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. La società è il gestore del Servizio idrico integrato nell'ambito della Provincia di Pavia, mediante affidamento secondo il modello dell'in house providing "indiretto", ai sensi dell'art. 3 della Convenzione sottoscritta tra l'Ente di Governo d'Ambito della Provincia di Pavia e Pavia Acque scarl, da ultimo revisionata in data 22/11/2016, il cui comma 5 reca: "Al fine di realizzare la gestione del Servizio nell'ATO, il Gestore opera a mezzo della propria struttura ed organizzazione, nonché della struttura, dei servizi, delle competenze e delle conoscenze fornite dai propri Soci (...). Pertanto, il Gestore, fermo restando il rispetto delle norme in materia di affidamento dei contratti pubblici, potrà utilizzare i propri Soci per l'esecuzione di attività ricadenti nel Servizio, senza che ciò costituisca sub-concessione". In ragione di quanto sopra, CAP Holding Spa, socia di Pavia Acque scarl, è partecipata anche da Comuni facenti parte dell'ambito della Provincia di Pavia (tot. n. 20 Comuni).
CEM SERVIZI SRL	Indiretta	3,536	Società riconducibile nelle categorie di cui all'art. 4 in quanto avente ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. La società è soggetta alla direzione e coordinamento del socio unico Cem Ambiente spa. Svolge le proprie prestazioni quasi esclusivamente nei confronti di Cem Ambiente spa in attuazione del Piano di Sviluppo 2016-2020 approvato dall'Assemblea degli azionisti di Cem Ambiente spa in data 22.12.2015. I servizi vengono svolti in attuazione di specifici affidamenti in house providing.



SERUSO SPA	Indiretta	0,0707	Società riconducibile nelle categorie di cui all'art. 4 in quanto avente ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Eroga servizi di interesse generale riguardanti la valorizzazione e l'avvio a recupero di frazioni secche recuperabili provenienti dalle raccolte differenziate mono e multiamateriale di rifiuti urbani, esplicitando quindi una attività di specifico interesse per Cem ambiente spa quale socio conferitore.
ECOLOMBARDIA 4 SPA	Indiretta	0,0141	Società riconducibile nelle categorie di cui all'art. 4 in quanto avente ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Eroga servizi di interesse generale riguardanti la termovalorizzazione di rifiuti industriali solidi e liquidi, esplicitando quindi un'attività di specifico interesse per Cem ambiente spa quale socio conferitore.

Riepilogo Società controllate e partecipate alla data del 30.06.2017

1. Cernusco Verde srl (\*) con una quota del 100%
2. Formest Milano srl (\*) - società in liquidazione con una quota del 100%
3. Cem Ambiente Spa con una quota del 3,536%
4. Cap Holding spa con una quota del 1,38%
5. Afolmet – Agenzia Metropolitana per la formazione, l'orientamento e il lavoro con una quota del 1,29%

(Azienda speciale consortile)

6. Navigli Lombardi s.c.a.r.l. con una quota dello 0,25%
7. Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente s.c.a.r.l. con una quota dell'1,03% - società in liquidazione
8. Cied srl – società in liquidazione con una quota del 2,25%

(\*) società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Cernusco sul Naviglio ex art. 2497 c.c.

Inoltre il Comune ha una partecipazione indiretta nelle seguenti società:

Controllate e/o partecipate da Cap Holding spa

- |   |   |
|---|---|
| - Amiacque srl                            | quota partecipazione Cap Holding 100%   |
| - Rocca Brivio Sforza srl in liquidazione | quota partecipazione Cap Holding 51,04% |
| - TASM Romania srl in liquidazione        | quota partecipazione Cap Holding 40%    |



- Pavia Acque S.c.a.r.l.

quota partecipazione Cap Holding 10,1%

Controllate e/o partecipate da Cem Ambiente spa

- Cem Servizi srl quota partecipazione Cem Ambiente spa 100%
- Seruso spa quota partecipazione Cem Ambiente spa 2%
- Ecolombardia spa quota partecipazione Cem Ambiente spa 0,4%

### 1.2.5 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Il panorama normativo in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica è improntato all'ordinamento europeo. Infatti, l'art. 4 del decreto legge n. 138/2011 che aveva riproposto la disciplina previgente, cancellata dal referendum del 12 giugno 2011 (con riferimento, si ricorda, non solo al servizio idrico), è stato soppresso dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 199/2012).

Dopo tale soppressione il Legislatore si è limitato a disporre l'obbligo di conformare gli affidamenti rispetto all'ordinamento europeo, con particolare riferimento alla parità tra gli operatori, alla economicità della gestione e ad una adeguata informazione alla collettività di riferimento.

Attualmente l'Ente locale può scegliere tra le seguenti modalità di gestione del servizio:

- l'affidamento (o concessione) ad un soggetto selezionato mediante una procedura ad evidenza pubblica;
- l'affidamento ad una società mista con socio privato industriale (cioè un partenariato pubblico-privato, PPP) scelto anch'esso per il tramite di una gara a doppio oggetto;
- l'affidamento diretto ad una società o azienda al 100% pubblica (in-house) laddove ricorrano i presupposti di legge.

La normativa europea non obbliga gli Stati membri ad esternalizzare o privatizzare il servizio, ma individua un quadro di riferimento in tutti quei casi in cui si opti per tale soluzione. Secondo l'articolo 345 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, "i trattati non devono in alcun modo pregiudicare la possibilità degli Stati membri di disciplinare il regime proprietario". Le autorità pubbliche restano dunque libere di definire gli obblighi di servizio pubblico e, quindi, le condizioni del servizio e le caratteristiche qualitative.

Il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, D.Lgs. 50/2016, contiene anche il recepimento della nuova disciplina in materia di "in house providing" dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali.

Il nuovo Codice introduce diverse novità anche in tema di affidamenti diretti.



L'art. 5 del decreto, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle citate Direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

1. un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sussiste "controllo analogo" qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria "in house" un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative. Il "controllo analogo" può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice, a sua volta controllata da quest'ultima (il c.d. "controllo analogo indiretto");

2. oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione. Questa previsione dovrebbe finalmente porre fine alla consolidata prassi nazionale, secondo la quale le società beneficiarie di affidamenti "in house" sono state finora costrette a svolgere la propria attività "esclusivamente" a beneficio dell'amministrazione aggiudicatrice, rinunciando a tutti i vantaggi economici che potrebbero derivare dall'erogazione di prestazioni, anche in misura marginale, ad altre amministrazioni pubbliche non socie. Fra l'altro, tale prassi ha finora indotto molte amministrazioni pubbliche ad acquistare partecipazioni societarie di modestissima entità, al solo fine di poter legittimamente effettuare affidamenti diretti a società pubbliche di loro fiducia. Innovativa appare anche la previsione che consentirà in futuro di erogare prestazioni non solo all'amministrazione controllante, ma anche all'amministrazione che controlla quest'ultima;

3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. Si tratta forse della previsione più innovativa contenuta nelle direttive del 2014, che in futuro dovrebbe permettere alle società "in house" di allargare la compagine sociale anche a soggetti privati che, tuttavia, al fine di non pregiudicare la legittimità degli affidamenti, potranno ricoprire solo il ruolo di meri soci finanziatori, senza alcuna ingerenza nelle scelte strategiche e gestionali.

Tutti e tre i suddetti requisiti, già più volte affermati dalla giurisprudenza comunitaria a partire dalla famosa sentenza Teckal del 18/11/1999, trovano adesso espressa previsione in una specifica norma di diritto interno.

Controllo congiunto



I commi 4 e 5 dell'art. 5 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevedono che il controllo analogo sussiste anche quando le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano tale controllo in forma congiunta. Si ricorda che sul tema del "controllo congiunto", anch'esso previsto dalla Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014, si era già più volte espresso anche il Consiglio di Stato (sentenze nn. 1365/2009, 5082/2009, 7092/2010, 1447/2011, 1801/2014), sostenendo che il controllo analogo è assicurato anche se non viene esercitato individualmente da ciascun socio, purché tale controllo sia effettivo e i soci pubblici agiscano unitariamente. Secondo il nuovo Codice dei contratti pubblici si ha "controllo congiunto" quanto vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. gli organi decisionali della persona giuridica controllata (beneficiaria dell'affidamento diretto) sono composti dai rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti al suo capitale. Tuttavia, è previsto che i singoli rappresentanti possano rappresentare anche varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; pertanto, nelle società partecipate da un numero elevato di soci pubblici, non sarà necessario prevedere un consigliere di amministrazione per ciascun socio (circostanza che non risulta neppure possibile, in forza del fatto che in tali società i consigli di amministrazione possono essere composti al massimo da 3 o 5 membri), ma sarà sufficiente che ciascun amministratore sia espressione di più soci;
2. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica (per esempio, approvandone gli atti di programmazione annuale o pluriennale);
3. la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

#### Affidamenti diretti fra amministrazioni aggiudicatrici

Il comma 3 dell'art. 5 del nuovo codice dei contratti pubblici affronta il tema degli affidamenti diretti fra amministrazioni pubbliche aggiudicatrici o enti aggiudicatori, prevedendo che la disciplina in esso contenuta non trova applicazione nel caso in cui una persona giuridica controllata aggiudichi un appalto o una concessione alla propria amministrazione controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione. Anche in questo caso, la condizione necessaria perché si possa legittimamente procedere all'affidamento diretto è rappresentata dall'assenza di soci privati nella persona giuridica beneficiaria dell'appalto pubblico, ovvero, qualora vi sia la partecipazione di soci privati, che questi non esercitino il controllo, poteri di veto o influenza determinante sul soggetto affidatario diretto.

#### Il regime speciale degli affidamenti "in house"

L'art. 192 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede anche l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house". L'iscrizione in tale elenco dovrà avvenire secondo le modalità e i criteri che verranno definiti dall'ANAC e consentirà di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti.



Tuttavia, per poter legittimamente affidare un contratto con modalità “in house”, avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza (così come già previsto all’art. 1 comma 553 Legge di Stabilità 2014 per i soli servizi strumentali), le stazioni appaltanti dovranno effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell’offerta formulata del soggetto “in house”, avendo riguardo all’oggetto e al valore della prestazione. Inoltre, nelle motivazioni del provvedimento di affidamento dovrà essere dato conto:

1. delle ragioni del mancato ricorso al mercato;

2. dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Dal tenore letterale della norma, sembra quindi chiaro che il confronto dell’offerta presentata dall’aggiudicatario diretto con i prezzi di mercato è condizione di legittimità dell’affidamento, ma, ovviamente, solo nel caso in cui questo abbia ad oggetto prestazioni che possono essere erogate da operatori privati in regime di concorrenza.

L’ANAC con deliberazione 15 febbraio 2017, n. 235 ha approvato le Linee guida n. 7, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Linee guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del decreto legislativo 50/2016».

L’ANAC con proprio comunicato del 10 maggio 2017 ha stabilito che nelle more dell’attuazione delle modifiche previste dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, al Codice dei contratti pubblici e del conseguente necessario adeguamento delle Linee guida ANAC n. 7, il termine per l’avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco è posticipato al 15 settembre 2017.

Con ulteriore comunicato del Presidente dell’ANAC tale termine è stato posticipato al 30.10.2017.

Tutti gli atti afferenti gli affidamenti diretti dovranno essere pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013.

Attualmente i servizi pubblici locali affidati “*in house providing*” sono:

SERVIZIO	SOCIETA' AFFIDATARIA
Servizio idrico integrato	Cap Holding spa (*)
gestione ciclo rifiuti	Cem Ambiente spa
gestione parcheggi comunali	Cernusco Verde srl
gestione verde pubblico	Cernusco Verde srl

(\*) affidamento effettuato dall’ATO

Modalità affidamento altri servizi pubblici locali:



**Città di**  
**CERNUSCO**  
**SUL NAVIGLIO**  
 Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2

Telefono 02.92.781

Fax 02.92.78.235

C.A.P. 20063

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

SERVIZIO	MODALITA' AFFIDAMENTO
Gestione Cimitero	affidamento all'esterno mediante gara ad evidenza pubblica
Illuminazione votiva	affidamento all'esterno mediante gara ad evidenza pubblica
Impianti sportivi comunali	affidamento all'esterno mediante gara ad evidenza pubblica
Trasporto pubblico locale	affidamento all'esterno mediante gara ad evidenza pubblica da parte dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale prevista dalla L.R. n. 6/2012 e s.m.i.
Gestione mense scolastiche	affidamento all'esterno mediante gara ad evidenza pubblica
Gestione asili nido	parte in economia, parte affidamento all'esterno mediante gara ad evidenza pubblica
Centro diurno disabili	affidamento all'esterno mediante gara ad evidenza pubblica
Pasti a domicilio	affidamento all'esterno mediante gara ad evidenza pubblica
Gestione calore	affidamento all'esterno mediante gara ad evidenza pubblica
Illuminazione pubblica-manutenz.impianti	affidamento all'esterno mediante gara ad evidenza pubblica
Sgombero neve	affidamento all'esterno mediante gara ad evidenza pubblica



## 2. Processo di adozione del PTPCT

### 2.1. Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo

In merito alla procedura di predisposizione del PTPCT si è tenuto conto delle disposizioni dettate dal PNA dei suggerimenti indicati dall'ANAC con la determinazione n. 12/2015 e con il PNA 2016 approvato dall'ANAC con determinazione 831/2016.

La Giunta comunale ha adottato il presente PTPCT con deliberazione n. 6 del 10 gennaio 2018.

L'ipotesi di Piano è stata inviata a tutti i consiglieri comunali con nota in data 10 gennaio 2018, prot. n 1608, trasmessa tramite pec, con invito a presentare osservazioni entro il 23 gennaio 2018.

L'ipotesi di Piano:

- è stata inviata alle tre Consulte comunali (Consulta dello Sport – Consulta della Cultura – Consulta del Sociale) in data 10 gennaio 2018 con invito a presentare osservazioni entro il 23 gennaio 2018.
- con nota in data 10 gennaio 2018 è stata trasmessa alla R.S.U. con invito a far pervenire entro il **23 gennaio 2018** le proprie proposte ed osservazioni in merito all'ipotesi di P.T.P.C.T.;
- è stato pubblicato sul sito istituzionale in data 18/12/2017 apposito avviso con il quale si invitavano le Organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei consumatori e degli utenti e altre associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi o, in generale, tutti i soggetti che operano per conto del Comune e/o che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dallo stesso, a far pervenire entro il 18 gennaio 2018 le proprie proposte ed osservazioni in merito ai contenuti del P.T.P.C.T. 2017/2019;
- nel termine previsto non sono pervenute proposte e/o osservazioni;

La Giunta comunale ha approvato il presente PTPCT con deliberazione n. ....del ..... gennaio 2018.

### 2.2. Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano, nonché canali e strumenti di partecipazione

Oltre al Responsabile per la prevenzione della corruzione nonché Responsabile per la Trasparenza, Dott. Napoli Fortunato, hanno collaborato alla stesura del Piano i Dirigenti dell'Ente e le Posizioni Organizzative ai fini delle individuazione delle aree a rischio.



In coerenza con l'importanza della condivisione delle finalità e del metodo di costruzione del Piano, si è provveduto, in più incontri specifici, alla sensibilizzazione e al coinvolgimento dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative Responsabili di servizio, definendo in quella sede che il Piano della Prevenzione della corruzione avrebbe incluso non solo i procedimenti previsti dall'art. 1, comma 16, della legge 190/2012 (autorizzazione o concessioni; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera), ma che il punto di partenza sarebbe stata l'analisi di tutte le attività del Comune che possono presentare rischi di integrità.

A seguito di apposito corso di formazione, sono stati rivisti alcuni procedimenti, rivisitando il loro grado di rischio e predisponendo una mappatura dei processi, come da schede allegate.

### **2.3. Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione**

Prima di procedere all'approvazione del PTCPT è stata posta in essere una "procedura aperta" che è stata attuata mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale di un avviso, unitamente all'ipotesi di PTPC, con il quale sono stati invitati le Organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei consumatori e degli utenti e altre associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi o, in generale, tutti i soggetti che operano per conto del Comune e/o che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dallo stesso a fornire in merito eventuali proposte e/o osservazioni, da trasmettere all'amministrazione su apposito modello predefinito.

### **2.4. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano**

Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage "*amministrazione trasparente*" nella sezione "*altri contenuti - corruzione*", a tempo indeterminato.

### **2.5. Altre iniziative**

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 in data 4 maggio 2015 è stata approvata una mozione avente ad oggetto "INIZIATIVE A PRESIDIO DELLA LEGALITÀ" con la quale si chiedeva al Sindaco di:

- creare la delega alla Legalità, affidandola a un assessore o un consigliere delegato;
- aderire all'associazione Avviso Pubblico;

- istituire la settimana della legalità o, in alternativa, 3-4 eventi fissi all'anno nella misura di uno per stagione, con iniziative a tema per scuole e adulti;

Inoltre il Consiglio comunale si impegna ed impegna il Sindaco e gli assessori ad adottare la Carta di Avviso Pubblico.

In attuazione di quanto previsto dalla sopracitata mozione:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 219 in data 14 luglio 2015 è stata approvata l'adesione all'Associazione fra Enti Locali "AVVISO PUBBLICO"

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 in data 1 ottobre 2015 è stata adottata la CARTA DI AVVISO PUBBLICO".



### 3. Gestione del rischio

#### 3.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di rischio"

Per ogni ripartizione organizzativa dell'ente, sono ritenute "aree di rischio", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le attività che compongono i procedimenti riconducibili alle macro **AREE** seguenti:

**AREA A** – acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera).

**AREA B** – Contratti pubblici.

**AREA C** - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni).

**AREA D** - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati).

**AREA E** – gestione abusi edilizi, accordi di copianificazione per trasformazione territorio, provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa, gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada, altri processi di competenza della Polizia Locale, gestione inventario, gestione patrimonio comunale, alienazione beni del patrimonio, pagamenti, tributi comunali, assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica, iscrizioni anagrafiche.

Nell'AREA E non è stato inserito lo smaltimento rifiuti in quanto il servizio non è svolto direttamente dall'Ente ma tramite Società partecipata.

#### 3.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

La valutazione del rischio deve essere svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

- ✓ L'identificazione del rischio, stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi e stima del valore dell'impatto.



Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012.

Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

I rischi sono identificati:

- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
- applicando i criteri di cui alle schede già utilizzate in molti altri Enti e che tengono conto:
  - **della probabilità di accadimento**, cioè della stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in quel processo, in relazione:
    - alla presenza, all'interno del processo, di momenti di discrezionalità o di valutazioni/decisioni;
    - al valore degli interessi in gioco e all'impatto della decisione rispetto al richiedente o al beneficiario;
    - al livello di strutturazione/formalizzazione del processo e alla presenza di adeguati supporti e procedure;
    - al livello di trasversalità, inteso come coinvolgimento di più uffici/amministrazioni;
    - alla presenza di momenti di controllo, monitoraggio, confronto;
    - alla presenza di un adeguato livello di trasparenza;
    - al livello di formazione/addestramento del personale coinvolto;
    - alla possibilità che possano esservi intromissioni/pressioni da parte della politica o di lobbies esterne;
    - all'accadimento in passato – a parità di contesto- di episodi di corruzione
  - **dell'impatto dell'accadimento**, cioè la stima dell'entità del danno – materiale, di immagine, sociale, organizzativo – connesso all'eventualità che il rischio si concretizzi.

L'indice di rischio si ottiene moltiplicando tra loro queste due variabili (per ognuna delle quali si è stabilita convenzionalmente una scala quantitativa: 1=rischio basso; 2=rischio medio; 3=rischio alto).

Più è alto l'indice di rischio, pertanto, più è critico il processo dal punto di vista dell'accadimento di azioni o comportamenti non in linea con i principi di integrità e trasparenza. In relazione alle richieste della norma, all'interno del Piano, sono stati inseriti tutti i processi caratterizzati da un rischio “medio” e “alto” e comunque tutti i procedimenti di cui al citato art. 1, comma 16, della legge 190/2012.



L'identificazione dei rischi è stata svolta da un gruppo di lavoro composto dai Dirigenti e dalle Posizioni Organizzative preposti a ciascuna ripartizione organizzativa e coordinato dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

✓ Il trattamento

Il processo di "*gestione del rischio*" si conclude con il "*trattamento*".

Il trattamento consiste nel procedimento "*per modificare il rischio*". In concreto, individuare e valutare delle **misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione**.

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le "*priorità di trattamento*" in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

Il PTPCT può/deve contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, come:

- ✓ la trasparenza, quale "sezione" del PTPCT. Gli adempimenti per la trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori;
- ✓ l'informatizzazione dei processi consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "*blocchi*" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
- ✓ l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
- ✓ il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Le "*misure*" specifiche previste e disciplinate dal presente sono descritte nei successivi paragrafi, nonché nelle schede allegate.



## 4. Formazione in tema di anticorruzione

### 4.1. Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione

L'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le PA la pianificazione annuale della formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 numero 70.

L'articolo 8 del medesimo DPR 70/2013 prevede che le sole amministrazioni dello Stato siano tenute ad adottare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un *Piano triennale di formazione del personale* in cui siano rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni.

Tali piani sono trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.

Questo redige il Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Gli enti territoriali possono aderire al suddetto programma, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.

L'ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall'articolo 6 comma 13 del DL 78/2010, per il quale:

*“a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche [...], per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.*

*Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione”.*

La Corte costituzionale, con la sentenza 182/2011, ha precisato che i limiti fissati dall'articolo 6 del DL 78/2010 per gli enti locali, sono da gestirsi complessivamente e non singolarmente.

Inoltre, la Corte dei conti Emilia Romagna (deliberazione 276/2013), interpretando il vincolo dell'articolo 6 comma 13 del DL 78/2010, alla luce delle disposizioni in tema di contrasto alla corruzione, si è espressa per l'inefficacia del limite per le spese di formazione sostenute in attuazione della legge 190/2012.

La formazione è strutturata su due livelli:

- ✓ **livello generale**, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- ✓ **livello specifico**, rivolto al responsabile della prevenzione, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i



vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

#### **4.2. Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione**

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i collaboratori cui far formazione dedicata sul tema.

#### **4.3. Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione**

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i soggetti incaricati della formazione.

#### **4.4. Indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione**

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di definire i contenuti della formazione anche sulla base del programma che la Scuola della Pubblica Amministrazione proporrà alle amministrazioni dello Stato.

#### **4.5. Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione**

La formazione sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, tavoli di lavoro, ecc.

A questi si possono aggiungere seminari di formazione *online*, in remoto.

#### **4.6. Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione**

Non meno di due ore annue per ciascun dipendente individuato al punto 4.2.

### **5. Codice di comportamento**

#### **5.1. Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

L'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" per assicurare:

- ✓ la qualità dei servizi;
- ✓ la prevenzione dei fenomeni di corruzione;



- ✓ il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento "*con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione*".

Con deliberazione della Giunta comunale n. 392 del 19 dicembre 2013, è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cernusco sul Naviglio a seguito di procedura aperta e previo parere del Nucleo di Valutazione.

Secondo quanto previsto dall'art. 2 del Codice di comportamento gli obblighi previsti dallo stesso e dal Codice Generale si estendono, per quanto compatibili:

- ✓ a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica del Comune, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell'amministrazione. A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, sono inserite, a cura dei competenti dirigenti/responsabili, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice e dal Codice generale. Le disposizioni e le clausole da inserire in ciascun atto di incarico o contratto vengono valutate e definite dai competenti Dirigenti in relazione alle tipologie di attività e di obblighi del soggetto terzo nei confronti dell'Amministrazione ed alle responsabilità connesse.
- ✓ ai dipendenti delle società a totale partecipazione del Comune. Per gli altri soggetti controllati o partecipati dal Comune di Cernusco sul Naviglio costituiscono principi ispiratori, per quanto compatibili.

In attuazione di quanto disposto con apposite direttive, più oltre riportate, sono state modificate gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza del *Codici di comportamento* per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici.

## **5.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento**

Trova applicazione l'articolo 55-*bis* comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



### **5.3. Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento**

Provvede l'ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell'articolo 55-bis comma 4 del decreto legislativo 165/2001 e smi.

## **6. Altre iniziative**

### **6.1. Indicazione dei criteri di rotazione del personale**

L'ente intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. l-quater), del decreto legislativo 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata.

#### **6.1.1 Dirigenti.**

La dotazione organica dell'ente è limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione. Non esistono figure professionali perfettamente fungibili all'interno dell'ente. In ogni caso, si auspica l'attuazione di quanto espresso a pagina 3 delle "Intese" raggiunte in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013: *"L'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni. In quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di raccordo ed informativa tra gli enti rispettivamente interessati finalizzate all'attuazione della mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni"*.

A seguito dell'approvazione della nuova macrostruttura, avvenuta con decorrenza 1 aprile 2015, è stata attuata una redistribuzione degli incarichi di n. 4 Dirigenti sui 6 in servizio.

E' stata, inoltre, accentrata in un'unica struttura, il Servizio Gare e Appalti, dotato di personale altamente specializzato, la gestione di tutte le gare di un certo rilievo.

#### **6.1.2 Personale non dirigenziale.**

Rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, l'Amministrazione si impegna a valutare periodicamente, con cadenza non superiore a cinque anni, per quali posizioni è opportuno e possibile prevedere percorsi di polifunzionalità che consentano tali rotazioni, evitando che possano consolidarsi delle posizioni "di privilegio" nella gestione di attività a rischio, pur con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.



Nel frattempo il PTCPT prevede:

- una rotazione dei Responsabili di procedimento;
- il controllo degli atti da parte di soggetti diversi da quelli che ne hanno curato l'istruttoria;
- l'affidamento delle varie fasi procedurali a soggetti diversi.

## **6.2. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione.**

Sistematicamente, in tutti i contratti stipulati e da stipulare dall'ente è escluso il ricorso all'arbitrato (esclusione della *clausola compromissoria* ai sensi dell'articolo 241 comma 1-bis del decreto legislativo 163/2006 e smi).

## **6.3. Disciplina degli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti**

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013, dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, dell'articolo 60 del DPR 3/1957 e degli articoli da 72 a 82 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi.

L'Ente ha già intrapreso adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

Infatti:

- con nota in data 16/10/2013, prot. n. 47023, indirizzata a tutti i dipendenti, è stata data informazione circa i casi di "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" di cui all'art.53 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'articolo 1, comma 42, della legge 190/2012;
- la materia è stata disciplinata dagli articoli: 4 - Incarichi di collaborazione extra istituzionali con soggetti terzi, 5 – Partecipazione ad associazione e organizzazioni, 6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse e 7 – Obbligo di astensione, del Codice di comportamento, trasmesso a tutti i dipendenti.

## **6.4. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità**

L'Ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e smi.

Inoltre, l'ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare l'articolo 20 rubricato: *dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*.



In materia sono state adottate in data 12/12/2013, le seguenti direttive, aventi ad oggetto, rispettivamente :

1. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) 2013/2015. Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti. Direttiva n.1 (prot. n. 56835);
2. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) 2013/2015. Incompatibilità specifiche posizioni dirigenziali. Direttiva n.2 (prot. n. 56836).

Il cui testo di seguito si riporta

Prot. 56835

Ai Direttori di Area

Ai Dirigenti

Oggetto: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) 2013/2015. Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti. Direttiva n.1

### **Premessa**

Il d.lgs. n. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato:

- delle particolari ipotesi di inconfiribilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati;



- delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

L'obiettivo del complesso intervento normativo è tutto in ottica di prevenzione.

Infatti, la legge ha valutato *ex ante* e in via generale che:

- lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita;
- il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l'azione imparziale della pubblica amministrazione costituendo un *humus* favorevole ad illeciti scambi di favori;
- in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia in via precauzionale di evitare l'affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione.

In particolare, i Capi III e IV del decreto regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:

- incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
- incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

Destinatari delle norme sono le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. inconferibilità. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18.

La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti *ab origine*, non fossero note all'amministrazione e si



appalesassero nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico.

Pertanto, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013. Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti Capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, approvato con deliberazione della C.I.V.I.T. n. 72/2013 dell'11 settembre 2013, prevede che:

*"Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico debbono:*

- *impartire direttive interne affinché negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;*
- *impartire direttive affinché i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico.*

*Le direttive devono essere adottate senza ritardo. Le misure sono menzionate nell'ambito del P.T.P.C. ove la sua adozione sia obbligatoria o comunque attuata dall'ente conferente."*

Ciò premesso, si dispone quanto segue.

### **Atti da porre in essere**

Negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi devono essere inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento.

L'accertamento dell'inesistenza di cause di inconferibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000.



**Città di**  
**CERNUSCO**  
**SUL NAVIGLIO**  
 Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2

Telefono 02.92.781

Fax 02.92.78.235

C.A.P. 20063

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

La dichiarazione di cui sopra viene pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione ovvero l'ente di diritto privato in controllo pubblico si astengono dal conferire l'incarico e provvedono a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'art. 17 d.lgs. n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

La presente direttiva sarà menzionata nell'ambito del P.T.P.C.

Cernusco sul Naviglio, 12/12/2013

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE RES. PREV. CORRUZ.

Eugenio Comincini

Napoli dr. Fortunato

Prot. 56836

Ai Direttori di Area

Ai Dirigenti

Oggetto: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) 2013/2015.  
 Incompatibilità specifiche posizioni dirigenziali. Direttiva n.2

**Premessa**



Il d.lgs. n. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato:

- delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati;
- delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

L'obiettivo del complesso intervento normativo è tutto in ottica di prevenzione.

Infatti, la legge ha valutato *ex ante* e in via generale che:

- lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita;
- il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l'azione imparziale della pubblica amministrazione costituendo un *humus* favorevole ad illeciti scambi di favori;
- in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia in via precauzionale di evitare l'affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione.

Per "incompatibilità" si intende "*l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico*" (art. 1 d.lgs. n. 39).



Destinatari delle norme sono le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Le situazioni di incompatibilità sono previste nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39.

A differenza che nel caso di inconfiribilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 d.lgs. n. 39).

Pertanto Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi.

Il controllo deve essere effettuato:

- all'atto del conferimento dell'incarico;
- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, approvato con deliberazione della C.I.V.I.T. n. 72/2013 dell'11 settembre 2013, prevede che:



*"Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico debbono:*

- *impartire direttive interne affinché negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di incompatibilità;*
- *impartire direttive affinché i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto.*

*Le direttive devono essere adottate senza ritardo. Le misure sono menzionate nell'ambito del P.T.P.C."*

Ciò premesso, si dispone quanto segue.

### **Atti da porre in essere**

Negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi devono essere inserite espressamente le cause di incompatibilità.

L'accertamento dell'inesistenza di incompatibilità cause di avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 all'atto del conferimento dell'incarico e annualmente nel corso del rapporto.

La dichiarazione di cui sopra viene pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento.

Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

La presente direttiva sarà menzionata nell'ambito del P.T.P.C.

Cernusco sul Naviglio, 12/12/2013



IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE RES. PREV. CORRUZ.

Eugenio Comincini

Napoli dr. Fortunato

Nel corso dell'anno il Responsabile della prevenzione della corruzione effettuerà il monitoraggio del rispetto di quanto previsto nelle direttive sopra richiamate

### **6.5. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto**

La legge 190/2012 ha integrato l'articolo 53, del decreto legislativo 165/2001, con un nuovo comma (16-ter) per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.

*La disposizione stabilisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (...) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

In materia è stata adottata in data 12/12/2013 apposita direttiva avente ad oggetto "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) 2013/2015. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. Direttiva n.3" (prot. n. 56838), il cui testo di seguito si riporta.

Prot. 56838

Ai Direttori di Area



Ai Dirigenti

Ai titolari di Posizione Organizzativa

Ai dipendenti

Oggetto: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) 2013/2015. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. Direttiva n.3

### **Premessa**

La l. n. 190 ha introdotto un nuovo comma nell'ambito dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.

La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.

*La disposizione stabilisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*



L'ambito della norma è riferito a quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

I "dipendenti" interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall'art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. n. 163 del 2006).

I predetti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

La norma prevede delle sanzioni per il caso di violazione del divieto, che consistono in sanzioni sull'atto e sanzioni sui soggetti:

- sanzioni sull'atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli;
- sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell'affidamento stesso per il caso di violazione.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, approvato con deliberazione della C.I.V.I.T. n. 72/2013 dell'11 settembre 2013, prevede che:



*"Ai fini dell'applicazione dell' art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire direttive interne affinché:*

- *nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;*
- *nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;*
- *sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;*
- *si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001.*

*Le direttive devono essere adottate senza ritardo e le misure devono essere indicate nel P.T.P.C.."*

Ciò premesso, si dispone quanto segue.

### **Atti da porre in essere**

Ai fini dell'applicazione dell' art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001:

- i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.



- i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra indicato sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'ambito della norma è riferito a quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

I "dipendenti" interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall'art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. n. 163 del 2006).

I predetti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

Nei contratti di assunzione del personale va inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, va inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Va disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.



Deve agirsi in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001.

Le misure previste dalla presente direttiva saranno indicate nel P.T.P.C..

Cernusco sul Naviglio, 12/12/2013

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE RES. PREV. CORRUZ.

Eugenio Comincini

Napoli dr. Fortunato

Nel corso dell'anno il Responsabile della prevenzione della corruzione effettuerà il monitoraggio del rispetto di quanto previsto nella direttiva sopra richiamata.

**6.6. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione ai fini della formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali.**

Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento della formazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni.

Tra queste, il nuovo articolo 35-*bis* del decreto legislativo 165/2001 pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede:

*"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*

*non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*

*non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*



*non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”.*

In materia è stata adottata in data 12/12/2013 apposita direttiva avente ad oggetto “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) 2013/2015. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione. Direttiva n.4” (prot. n. 56839), il cui testo di seguito si riporta.

Prot. 56839

Ai Direttori di Area

Ai Dirigenti

Ai titolari di Posizione  
Organizzativa

Oggetto: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) 2013/2015. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione. Direttiva n.4

### **Premessa**

L'articolo 1, comma 46, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ha 35 *bis*, inserito nell'ambito del d.lgs. n. 165 del 2001, l'articolo 35-bis, rubricato “*Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*”, che pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in particolare prevede:

*“1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*

*a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*

*b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla*



*concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*

*c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

*2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari."*

Il capo I del titolo II del libro secondo del codice penale riguarda i "Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione."

Con la nuova normativa sono state, quindi, introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento di individuazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni.

Questa disciplina si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Inoltre, il d.lgs. n. 39 del 2013 ha previsto un'apposita disciplina riferita alle inconfirabilità di incarichi dirigenziali e assimilati (art. 3). Tale disciplina ha come destinatari le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 39 del 2013.

A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18.

La nuova disciplina sopra indicata presenta i seguenti aspetti rilevanti:

- in generale, la preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora irrevocabile ossia non è ancora passata in giudicato (quindi anche in caso di condanna da parte del Tribunale);
- la specifica preclusione di cui alla lett. b) del citato art. 35 *bis* riguarda sia l'attribuzione di incarico o l'esercizio delle funzioni dirigenziali sia lo svolgimento di funzioni direttive; pertanto, l'ambito soggettivo della norma riguarda i dirigenti, i



funzionari ed i collaboratori (questi ultimi nel caso in cui svolgano funzioni dirigenziali nei piccoli comuni o siano titolari di posizioni organizzative);

- in base a quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo, la disposizione riguarda i requisiti per la formazione di commissioni e la nomina dei segretari e pertanto la sua violazione si traduce nell'illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento;
- la situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata per il medesimo reato una sentenza di assoluzione anche non definitiva.

Se la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione deve effettuare la contestazione nei confronti dell'interessato e lo stesso deve essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, approvato con deliberazione della C.I.V.I.T. n. 72/2013 dell'11 settembre 2013, prevede che:

- Ai fini dell'applicazione degli artt. 35 *bis* del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:
  - all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
  - all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013;
  - all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 *bis* del d.lgs. n. 165 del 2001;
  - all'entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 *bis* con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.



- L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).
- Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione ovvero l'ente pubblico ovvero l'ente di diritto privato in controllo pubblico:
  - si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
  - applica le misure previste dall'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013,
  - provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.
- In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'art. 17 del d.lgs. n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

Lo stesso P.N.A., prevede inoltre che:

- *Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico debbono:*
- *impartire direttive interne per effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;*
- *impartire direttive interne affinché negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;*
- *adottare gli atti necessari per adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.*
- *Le direttive devono essere adottate senza ritardo. Le misure sono indicate nell'ambito del P.T.P.C..*

Ciò premesso, si dispone quanto segue.

### **Atti da porre in essere**

Ai fini dell'applicazione degli artt. 35 *bis* del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013,:



- a) negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi devono essere inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- b) deve essere verificata la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:
- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
  - all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013;
  - all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 *bis* del d.lgs. n. 165 del 2001;
  - all'entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 *bis* con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione ovvero l'ente pubblico ovvero l'ente di diritto privato in controllo pubblico:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
- applica le misure previste dall'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013,
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'art. 17 del d.lgs. n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.



- c) i regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso vanno adeguati alle disposizioni previste dall'art. 3 del D. Lgs 39/2013 e dall'articolo 35-bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i..

Le misure previste dalla presente direttiva saranno indicate nel P.T.P.C..

Cernusco sul Naviglio, 12/12/2013

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE RES. PREV. CORRUZ.

Eugenio Comincini

Napoli dr. Fortunato

Nel corso dell'anno il Responsabile della prevenzione della corruzione effettuerà il monitoraggio del rispetto di quanto previsto nella direttiva sopra richiamata.

#### **6.7. Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblower*)**

La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l'articolo 54-*bis*.

Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" (c.d. *whistleblower*), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Secondo la disciplina del **PNA – Allegato 1 paragrafo B.12** sono accordate al *whistleblower* le seguenti misure di tutela:

- ✓ **la tutela dell'anonimato;**
- ✓ **il divieto di discriminazione;**
- ✓ **la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-*bis*).**

La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa "*essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia*".



L'articolo 54-bis delinea una "protezione generale ed astratta" che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l'assunzione dei "necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni".

Le misure di tutela del *whistleblower* devono essere implementate, "con tempestività", attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

Si propone che l'Ente si è doti di un sistema informatizzato che consenta l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consenta l'archiviazione.

I soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo. Applicano con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell'Allegato 1 del PNA 2013:

Applicano con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell'Allegato 1 del PNA 2013:

**"B.12.1 - Anonimato.**

*La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.*

*La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.*

*Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi:*

- *consenso del segnalante;*
- *la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare;*
- *la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.*

*La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da*



*dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo restando che l'amministrazione deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).*

*Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.*

### **B.12.2 - Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.**

*Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma è circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico.*

*Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito:*

- o deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,*
- o all'U.P.D.; l'U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,*
- o all'Ufficio del contenzioso dell'amministrazione; l'Ufficio del contenzioso valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione;*
- o all'Ispettorato della funzione pubblica; l'Ispettorato della funzione pubblica valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni;*
- o può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione; l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;*
- o può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in poi C.U.G.; il presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato*



- della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;*
- *può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione per ottenere*
  - *un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente;*
  - *l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;*
  - *il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.*

### **B.12.3 Sottrazione al diritto di accesso.**

*Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi etero integrato dalla disposizione contenuta nella l. n. 190”.*

## **6.8. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti**

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'AVCP con determinazione 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisa che ***"mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)".***



Come previsto dal PTPC 2014/2016, l'Ente ha approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 79 in data 25 marzo 2014 il "PATTO DI INTEGRITA' DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO" che viene inserito tra la documentazione che le imprese dovranno presentare in sede di gara.

### **6.9. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti**

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Al fine di monitorare il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, i Dirigenti, **entro il 31 dicembre di ciascun anno**, trasmettono al Responsabile della prevenzione della corruzione l'elenco dei procedimenti conclusi in ritardo nell'anno precedente rispetto ai termini indicati nell'apposito regolamento.

### **6.10. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici**

Le misure particolare previste per la presente sezione sono indicate nelle schede allegate.

Inoltre il vigente Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 in data 05/02/2013, prevede, all'articolo 5, comma 6, che *"Le determinazioni a contrattare relative ad affidamento di appalti di lavori, beni e servizi superiori alla soglia comunitaria sono sottoposte al controllo preventivo del Segretario generale il quale verifica la regolarità amministrativa del bando e della procedura di gara."*

### **6.11. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere**

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, **sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990.**

Il nuovo Regolamento è stato approvato dall'organo consiliare con deliberazione n. 83 del 28/11/2013. Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente", oltre che all'albo online e successivamente nella sezione "determinazioni/deliberazioni".



Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha imposto la sezione del sito "*amministrazione trasparente*", detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati sul sito istituzionale nell'albo online e quindi nella sezione "*determinazioni/deliberazioni*".

Per le ulteriori azioni si rimanda alle schede allegate.

#### **6.12. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale**

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 165/2001 e del Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n.422 del 29/12/2010 e successive modificazioni.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*amministrazione trasparente*".

Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013 che ha imposto la sezione del sito "*amministrazione trasparente*", detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati secondo la disciplina regolamentare.

Per le ulteriori azioni si rimanda alle schede allegate.

#### **6.13. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa**

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPCT è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai fini del monitoraggio i dirigenti/responsabili collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

#### **6.14. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile**

In conformità al PNA (pagina 52), l'ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTPCT e alle connesse misure.

Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l'amministrazione dedicherà particolare



**Città di**  
**CERNUSCO**  
**SUL NAVIGLIO**  
**Provincia di Milano**

**Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2**  
**Telefono 02.92.781**  
**Fax 02.92.78.235**  
**C.A.P. 20063**  
**Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154**

attenzione alla segnalazione dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, corruzione.

E' intenzione dell'Amministrazione approvare nel corso dell'anno un progetto di "*rilevazione della qualità*" percepita dai cittadini sui servizi offerti dagli uffici.



**Città di**  
**CERNUSCO**  
**SUL NAVIGLIO**  
**Provincia di Milano**

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2  
Telefono 02.92.781  
Fax 02.92.78.235  
C.A.P. 20063  
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

### **Parte III**

# **ANALISI DEL RISCHIO E IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVENTIVE PREVISTE**



## 1. Analisi del rischio

A norma della Parte II - capitolo 3 "*gestione del rischio*", si procede all'analisi ed alla valutazione del rischio del concreto verificarsi di fenomeni corruttivi per le attività individuate nel medesimo paragrafo.

Per ogni ripartizione organizzativa dell'ente, sono ritenute "*aree di rischio*", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro aree seguenti:

### AREE DI RISCHIO

#### AREA A :

##### **acquisizione e progressione del personale:**

concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera.

Reclutamento, progressioni di carriera, conferimento di incarichi di collaborazione.

#### AREA B:

##### **affidamento di lavori servizi e forniture:**

procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture.

Definizione dell'oggetto dell'affidamento; individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; requisiti di qualificazione; requisiti di aggiudicazione; valutazione delle offerte; verifica dell'eventuale anomalia delle offerte; procedure negoziate; affidamenti diretti; revoca del bando; redazione del crono programma; varianti in corso di esecuzione del contratto; subappalto; utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

#### AREA C:

##### **provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:**

autorizzazioni e concessioni.

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto.



**AREA D:**

**provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:**

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.

**AREA E:**

gestione abusi edilizi;  
 accordi di copianificazione per trasformazione territorio;  
 provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa;  
 gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada;  
 altri processi di competenza della Polizia Locale;  
 gestione inventario;  
 gestione patrimonio comunale;  
 alienazione beni del patrimonio;  
 pagamenti;  
 tributi comunali;  
 assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica;  
 iscrizioni anagrafiche.

Nell'AREA E non è stato inserito lo smaltimento rifiuti in quanto il servizio non è svolto direttamente dall'Ente ma tramite Società partecipata.

La metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio è compiutamente descritta nella Parte II - capitolo 3 "*gestione del rischio*".

La valutazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- A. L'identificazione del rischio
- B. L'analisi del rischio



- B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi
- B2. Stima del valore dell'impatto
- C. La ponderazione del rischio
- D. Il trattamento.

Applicando la suddetta metodologia sono state esaminate le attività riferibili alle macro aree A – E.

**Nelle schede allegate** sono riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per

- ✓ la valutazione della probabilità;
- ✓ la valutazione dell'impatto.

La moltiplicazione dei due valori determina la “*valutazione del rischio*” connesso all'attività.

La fase di **trattamento del rischio (azione)** consiste nel processo per modificare il rischio, ossia individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio, e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto ad altri.

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste, possono essere *obbligatorie o ulteriori*.

Non ci sono possibilità di scelta circa le misure obbligatorie, che debbono essere attuate necessariamente nell'amministrazione.

**Sono tutte misure obbligatorie quelle previste nella Parte II del presente PTPCT e nelle schede allegate.**

**Le attività con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente oggetto delle suddette misure.**

*Misure ulteriori* possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere compiuta dal Responsabile della prevenzione, con il coinvolgimento dei dirigenti/responsabili per le aree di competenza e l'eventuale supporto del Nucleo di Valutazione, tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità, dei controlli interni, nonché del “*gruppo di lavoro*” multidisciplinare.

Le decisioni circa la **priorità del trattamento** si baseranno essenzialmente sui seguenti fattori:

- ✓ livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- ✓ obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;



- ✓ impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia della misure di prevenzione introdotte.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. E' attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'intero processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.

Si riportano di seguito, le schede, suddivise per Area, preventive e i controlli attivati per ciascuno di processi per i quali si è stimato "medio", "medio alto" o "alto" l'indice di rischio.

A questi si aggiungono la azioni previste dal Programma triennale della trasparenza 2014/2016, che costituisce parte integrante del presente documento.

Per ogni azione – anche se già operativa – è stato inserito il soggetto responsabile della sua attuazione, e laddove l'azione sia pianificata nella sua realizzazione, sono indicati i tempi stimati per il suo completamento, eventualmente affiancati da note esplicative.

L'utilizzo di un unico format è finalizzato a garantire uniformità e a facilitare la lettura del documento.

## **2. Aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.**

### Modalità di aggiornamento

Il presente Piano come il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, rientra tra i piani e i programmi Gestionali. Le modalità di aggiornamento saranno pertanto analoghe a quelle previste per l'aggiornamento di tali piani e programmi, e darà atto del grado di raggiungimento degli obiettivi dichiarati secondo gli indicatori ivi previsti.

### Cadenza temporale di aggiornamento

I contenuti del Piano, così come le priorità d'intervento e la mappatura e pesatura dei rischi per l'integrità, saranno oggetto di aggiornamento annuale, o se necessario, in corso d'anno, anche in relazione ad eventuali adeguamenti a disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o funzioni.

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

**MAPPATURA DEI RISCHI E DEI  
PROCESSI CON LE AZIONI  
CORRETTIVE, TEMPI E  
RESPONSABILITA'  
PARTE I**

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO	<b>AREA A</b> – acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera).			
Servizio	UFFICIO DEL PERSONALE			
Processo	RECLUTAMENTO			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO-ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Attuazione pedissequa di quanto previsto dal vigente regolamento che disciplina le procedure concorsuali. Definizione di criteri per tarare la difficoltà delle prove - creazione di griglie per la valutazione definizione meccanismi di casualità nella predisposizione delle prove	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IN ATTO	
Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Definizione di criteri per tarare la difficoltà delle prove - creazione di griglie per la valutazione definizione meccanismi di casualità nella predisposizione delle prove	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IN ATTO	
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IN ATTO	
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Indicazioni circa i comportamenti da seguire da parte dei componenti della commissione di concorso. Attuazione pedissequa di quanto previsto dal vigente regolamento che disciplina le procedure concorsuali	PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IN ATTO	

Processo	PROGRESSIONI DI CARRIERA			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO-ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Attuazione pedissequa di quanto previsto dal vigente regolamento che disciplina le procedure concorsuali. Definizione di criteri per tarare la difficoltà delle prove - creazione di griglie per la valutazione definizione meccanismi di casualità nella predisposizione delle prove	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IN ATTO	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Processo	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO-ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
discrezionalità nelle scelta procedurale	utilizzo di prescrizioni normative minime atte a favorire la maggior partecipazione	DIRIGENTE CHE CONFERISCE L'INCARICO	IN ATTO	
	Obbligo di motivazione della determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato in coerenza con quanto esplicitato in fase di indagine di mercato	DIRIGENTE CHE CONFERISCE L'INCARICO	IN ATTO	
	utilizzo di tutti i canali normativi e di Piattaforme informatiche	DIRIGENTE CHE CONFERISCE L'INCARICO	IN ATTO	
	fissazione del criterio di rotazione nell'avviso indagine di mercato, affidando il sorteggio a personale non appartenente al Servizio proponente	DIRIGENTE CHE CONFERISCE L'INCARICO	IN ATTO	
Alterazioni o omissioni dei controlli e delle verifiche	Predisposizione di check list di controllo sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di gara	DIRIGENTE CHE CONFERISCE L'INCARICO	IN ATTO	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO	<b>AREA B – AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI - PROGRAMMAZIONE</b>			
Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processi	Analisi e definizione dei fabbisogni/redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti pubblici/processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	1	3	3	MEDIO/BASSO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico) abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione
	audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni accorpando quelli omogenei	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali
	programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture per di importo unitario superiore a 40.000,00 euro	DIRIGENTE COMPETENTE	Inserimento nel primo programma ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016	reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto
	adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione
	controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali mediante comunicazione al Servizio gare e appalti delle procedure di gara da attivare entro i termini previsti dal vigente Regolamento degli uffici	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica offerta valida
	pubblicazione, sui siti istituzionali, nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti, di report semestrali in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	obbligo di comunicazione/informazione puntuale, per importi superiori a € 200.000,00 nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
	adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, tra cui verbalizzazioni, incontri aperti al pubblico e coinvolgimento del RPC	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
	formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
INDICATORI PER LA FASE PROGRAMMAZIONE				

analisi del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi in un determinato arco temporale

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO	<b>AREA B – AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI - PROGETTAZIONE DELLA GARA</b>			
Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processo	effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
fuga di notizie relative a procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare, o a contenuti della documentazione di gara	consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata loro verbalizzazione/registrazione	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori interpellati nelle consultazioni preliminari di mercato
attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari	pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processo	nomina del responsabile del procedimento			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	1	3	3	MEDIO/BASSO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	previsione di procedure interne che individuino, per il RP, i criteri di rotazione nella nomina e l'assenza di conflitto di interesse	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	non garanzia di una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento
	sottoscrizione, da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara, di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	RP spesso supportato dai medesimi tecnici esterni
	misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processo	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	3	3	9	ALTO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
discrezionalità nelle scelta procedurale	Obbligo di motivazione della determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a moduli concessori ovvero altre fattispecie contrattuali anziché ad appalti

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processo	individuazione degli elementi essenziali del contratto/definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	3	3	9	ALTO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa, modalità discrezionali per l'individuazione degli stessi ad essere successivamente invitati	utilizzo di prescrizioni normative minime atte a favorire la maggior partecipazione	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	<p>carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto</p> <p>previsione di requisiti restrittivi di partecipazione</p> <p>fissazione di specifiche tecniche discriminatorie (bandi – fotografia)</p> <p>non contestualità nell'invio degli inviti a presentare offerte</p> <p>redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva</p> <p>previsione di criteri di aggiudicazione della gara eccessivamente discrezionali o incoerenti rispetto all'oggetto del contratto/adozione del massimo ribasso per prestazioni non sufficientemente dettagliate</p> <p>mancata specificazione nel bando di gara di limiti di ammissibilità, in caso di ammissione di varianti in sede di offerta</p>

Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processo	determinazione dell'importo del contratto			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	3	3	9	ALTO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 per la determinazione del valore stimato del contratto	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	mancanza o incompletezza della determina a contrarre
definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	insufficiente stima del valore dell'appalto senza computare la totalità dei lotti

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o forniture senza tener conto della conclusione di contratti analoghi nel periodo rilevante in base all'art. 29 del Codice
---	--	-------------------------	-----------	---

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processo	Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	3	3	9	ALTO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
Scarsa trasparenza/ alterazione della concorrenza	preventiva individuazione di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso alla procedura negoziata, ad affidamenti diretti o in economia
	predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico
	utilizzo di sistemi per l'individuazione degli operatori da consultare	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione della determina a contrarre per le procedure negoziate
	direttive/linee guida interne che disciplinino la procedura da seguire, improntate ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.	DIRIGENTE SETTORE APPALTI	entro 31/6/2017	
	check list di verifica degli adempimenti, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi entro il 30/11/2016 al RPC.	DIRIGENTE COMPETENTE		
	previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	DIRIGENTE SETTORE APPALTI	immediata	
	obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti diretti ai medesimi operatori economici quando gli stessi hanno superato nell'anno di riferimento l'importo di € 40.000,00	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
	verifica puntuale, da parte dell'ufficio acquisti, della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	DIRIGENTE SETTORE APPALTI	immediata	
	utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	DIRIGENTE SETTORE APPALTI	IN ATTO	
INDICATORI PER LA FASE PROGETTAZIONE DELLA GARA				

rapporto tra il numero di procedure negoziate, con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari, ed il numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione in un definito arco temporale

rapporto tra il valore delle procedure non aperte ed il valore complessivo delle procedure in un periodo determinato

analisi dei valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali, in un determinato arco temporale, che, in corso di esecuzione o una volta eseguiti, abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente, per rilevare eventuali errori nel calcolo del valore del contratto

analisi del numero di affidamenti, fatti in un determinato arco temporale, che hanno utilizzato come criterio di scelta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)

analisi degli affidamenti fatti con rispetto a tutti gli affidamenti effettuati in un determinato periodo e la loro valutazione complessiva del peso percentuale delle componenti qualitative rispetto a quelle oggettivamente valutabili

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO	<b>AREA B – AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI - SELEZIONE DEL CONTRAENTE</b>			
Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processi	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari/fissazione termini per la ricezione delle offerte/trattamento e custodia della documentazione di gara			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	utilizzo di tutti i canali normativi e di Piattaforme informatiche	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando

Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processi	Nomina della commissione di gara			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Pubblicazione curriculum dei Commissari sul sito Amministrazione Trasparente, (nel periodo transitorio sino alla nomina Commissari da parte di ANAC) rilascio da parte dei Commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interesse, rotazione dei commissari, alternanza degli stessi.	DIRIGENTE SETTORE APPALTI	IN ATTO	mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione

Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processi	Gestione delle sedute di gara/verifica dei requisiti di partecipazione/velutazione delle offerte e verifica anomalia delle offerte/aggiudicazione provvisoria/annullamento della gara			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	3	3	9	ALTO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
--------	--------	----------------	--------------------------	----------

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

<p>applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito</p> <p>alterazione della concorrenza</p> <p>alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</p>	<p>Pubblicazione sul sito internet comunale dei verbali di gara comprensivi dei punteggi attribuiti agli offerenti, all'esito dell'aggiudicazione, rotazione dei commissari, alternanza degli stessi.</p>	<p>DIRIGENTE SETTORE APPALTI</p>	<p>IN ATTO</p>	<p>assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi</p> <p>valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata</p> <p>assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente</p> <p>accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza</p> <p>presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori</p> <p>presenza di gare con un ristretto numero di partecipanti</p> <p>presenza di gare con un'unica offerta valida</p>
--	---	--------------------------------------	----------------	--

Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processi	Gestione elenchi o albi di operatori economici			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	3	3	9	ALTO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
<p>discrezionalità nella scelta</p>	<p>fissazione del criterio (rotazione, sorteggio..) nell'avviso indagine di mercato ed <b>in caso di sorteggio sedute pubbliche con personale non appartenente al settore proponente/</b> in caso di rotazione previsioni di procedure per la verifica del rispetto del principio di rotazione</p>	<p>DIRIGENTE COMPETENTE</p>	<p>immediata</p>	
INDICATORI PER LA FASE SELEZIONE DEL CONTRAENTE				
<p>mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione</p> <p>alto numero di concorrenti esclusi</p> <p>presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi</p> <p>assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi</p> <p>valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata</p> <p>assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente</p> <p>accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza:</p> <p>presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori</p> <p>presenza di gare con un ristretto numero di partecipant</p> <p>presenza di gare con un'unica offerta valida</p>				

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO	<b>AREA B – AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI - VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</b>			
Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processi	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Predisposizione di check list di controllo sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di gara	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti o dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione

Servizio interessato	SETTORE GARE E APPALTI			
Processi	Effettuazione comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le escusione e l'aggiudicazione			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	1	3	3	BASSO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
Omissioni o ritardi nell'effettuazione delle comunicazioni al fine di evitare o ritardare la predisposizione di ricorsi	verifica a campione da parte del RPC	DIRIGENTE SETTORE APPALTI	immediata	mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, esclusioni e aggiudicazioni di cui all'art. 79 del Codice

Servizio interessato	SETTORE GARE E APPALTI			
Processi	Stipula del contratto			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	1	3	3	BASSO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	tempestiva comunicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
INDICATORI PER LA FASE VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO				
analisi di eventuali ricorrenze delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici				
rapporto tra il numero di operatori economici che risultano aggiudicatari ed il numero totale di soggetti aggiudicatari riferiti ai due anni contigui				

AREA DI RISCHIO	<b>AREA B – AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI - ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>			
Servizio interessato	SETTORE LAVORI PUBBLICI			

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Processi	verifiche in corso di esecuzione			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	check list semestrale relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno per attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	DIRIGENTE COMPETENTE	30/06/2016	
	controllo sulla necessità di applicazione di eventuali penali per il ritardo o la risoluzione del contratto	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

Servizio interessato	SETTORE LAVORI PUBBLICI			
Processi	Varianti			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	trasmissione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RP, entro il 30/11 che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante) per tutte le varianti approvate nel periodo dal 1° dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno in corso	DIRIGENTE COMPETENTE		motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante, con specifico riferimento al requisito dell'imprevedibilità dell'evento che la giustifica mancata acquisizione, ove le modifiche apportate lo richiedano, dei necessari pareri e autorizzazioni esecuzione dei lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia concessione di proroghe dei termini di esecuzione mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti presenza di contenzioso tra stazione appaltante e appaltatore derivante dalla necessità di modifica del progetto
	verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processi	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Approfondita motivazione dei provvedimenti che approvano modifiche sostanziali del contratto definiti nel bando di gara e immediata comunicazione al RPC	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processi	Subappalto			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	comunicazione semestrale al RPC dei subappalti autorizzati al fine di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
	obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processi	Riserve e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni, tenendo conto dell'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processi	rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	indicazione in tutti i provvedimenti di affidamento dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

INDICATORI PER LA FASE ESECUZIONE DEL CONTRATTO
analisi del numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale
rapporto, relativamente ad un predeterminato arco temporale, tra il numero di affidamenti interessati da proroghe ed il numero complessivo di affidamenti.
analisi sulle effettive ragioni nonché sui tempi di proroghe per evidenziare la presenza o meno di un elevato numero di contratti prorogati

AREA DI RISCHIO	<b>AREA B – AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b>			
Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processi	Nomina del collaudatore o della commissione di collaudo			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati diversi da quelli della stazione appaltante	In caso di nomina di componenti esterni, pubblicazione sul sito del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti, del provvedimento di nomina del collaudatore o della commissione di collaudo con indicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale del collaudatore o dei componenti delle commissioni di collaudo qualora l'importo del contratto superi i 500.000, euro.	DIRIGENTE COMPETENTE	Per i provvedimenti adottati da 1/4/2016	incompletezza della documentazione inviata dal RP, ai sensi dell'art. 10 co. 7, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	predisposizione di un sistema di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	DIRIGENTE COMPETENTE	Entro 30/6/2017	mancato invio di informazioni al RP (verbali di visita; informazioni in merito alle cause del protrarsi dei tempi previsti per il collaudo)
attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	effettuazione di un report semestrale al RPC (entro 30/6 e 31/12), da parte dell'ufficio gare e appalti, al fine di rendicontare le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito	DIRIGENTE COMPETENTE		emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite
rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici	pubblicazione di report semestrale al RPC (entro 30/6 e 31/12), da parte dell'ufficio gare e appalti, in cui, per ciascun affidamento, sono evidenziati: le ragioni che hanno determinato l'affidamento; i nominativi degli operatori economici eventualmente invitati a presentare l'offerta e i relativi criteri di individuazione; il nominativo dell'impresa affidataria e i relativi criteri di scelta; gli eventuali altri contratti stipulati con la medesima impresa e la procedura di affidamento; un prospetto riepilogativo di tutti gli eventuali contratti, stipulati con altri operatori economici, aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture identici, analoghi o similari	DIRIGENTE COMPETENTE		mancata acquisizione del CIG o dello smart CIG in relazione al lotto o all'affidamento specifico
mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	pubblicazione di report semestrale al RPC (entro 30/6 e 31/12), o sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	DIRIGENTE COMPETENTE		mancata indicazione del CIG o dello smart CIG negli strumenti di pagamento

## INDICATORI PER LA FASE RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

analisi del discostamento dei contratti conclusi, in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati

rapporto tra gli scostamenti di costo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi per calcolare lo scostamento medio dei costi

calcolo della differenza tra il valore finale dell'affidamento risultante dagli atti del collaudo ed il relativo valore iniziale, successivamente rapportato al valore iniziale, per misurare lo scostamento di costo di ciascun contratto

rapporto tra gli scostamenti di tempo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi per verificare i tempi medi di esecuzione degli affidamenti

calcolo della differenza tra il tempo effettivamente impiegato per la conclusione del contratto ed il relativo tempo previsto da progetto, successivamente rapportato al tempo di conclusione inizialmente previsto, per misurare lo scostamento di tempo di ciascun contratto

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO	<b>AREA C</b> - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.			
Servizio	ISTRUZIONE			
Processo	Graduatorie asili nido			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	1	3	3	BASSO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Inserimento in cima alla lista d'attesa	Pubblicizzazione criteri per la formazione graduatoria	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Controllo graduatoria da parte soggetto diverso da quello che ha predisposto la graduatoria	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

Servizio	VIABILITA' E MOBILITA'			
Processo	Gestione delle autorizzazioni (passi carrabili, autorizzazioni all'installazione di segnaletica, ecc.)			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	3	3	9	ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Pubblicizzazione interpretazioni normative	DIRIGENTE COMPETENTE	entro 30/06/2015	
	Previsione di più validazioni/firme	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Servizio	SERVIZI SOCIALI			
Processo	ASSEGNAZIONE O MOBILITA' ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO -ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza e poca pubblicità per l'accesso	Utilizzo di tutti i canali comunicativi previsti dall'Amministrazione Comunale.	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
Uso di falsa documentazione o false dichiarazioni per agevolare taluni soggetti e scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati	formalizzazione di tutte le fasi di verifica delle dichiarazioni presentate attraverso apposita circolare e con differenziazione del personale che riceve la domanda e la inserisce nel sistema regionale, rispetto al personale che verifica i requisiti dichiarati.	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
disomogeneità nelle valutazioni delle richieste presentate	formalizzazione della fase di assegnazione o mobilità, attraverso apposita circolare e con differenziazione del personale che ri-verifica la situazione dell'interessato, rispetto a quello che istruisce la pratica di assegnazione o mobilità.	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

Servizio	SERVIZI AL CITTADINO			
Processo	Assegnazione beni comunali/concessioni ad Associazioni iscritte al Registro delle Associazioni - Area Servizi al Cittadino			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO -ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	Formalizzazione, in sede di regolamento e procedura di assegnazione ed il valore del canone di concessione	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

Servizio	SERVIZI AL CITTADINO			
Processo	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO -ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	Maggiore pubblicizzazione sul sito comunale delle strutture offerte e dei loro costi e delle modalità di accesso	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO	AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati).			
Servizio	TUTTI I SERVIZI			
Processo	Erogazione di contributi e benefici economici alle persone			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	3	3	9	ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi e delle modalità di accesso. Pubblicizzazione del Regolamento per l'accesso ai contributi	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato	DIRIGENTE COMPETENTE		
	Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Costante aggiornamento del vigente Regolamento per l'erogazione dei contributi che definisca tempi e criteri	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
Uso di falsa documentazione o false dichiarazioni per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai benefici e scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	vedi controlli a campione
Disomogeneità nelle valutazioni delle richieste presentate	Adozione di un Regolamento per l'erogazione dei contributi che definisca i criteri per la concessione dei benefici economici. Attuazione di quanto previsto dall'apposito regolamento per quanto riguarda tutte le fasi procedurali relative alla valutazione della richiesta.	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Verifica da parte di altro soggetto dell'istruttoria	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse da quelle per cui è stato concesso	Assicurare il controllo su un utilizzo da parte del beneficiario conforme alle finalità per le quali le risorse sono state assegnate. A tal fine il provvedimento di assegnazione è corredato da un atto sottoscritto dal beneficiario nel quale deve essere specificata l'attività per la quale il beneficio è attribuito e l'impegno dello stesso a destinarlo a detta attività	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
	Assicurare che il controllo circa la destinazione del beneficio all'attività per la quale è stato attribuito sia effettuata da soggetto diverso da quello che ne ha disposto l'attribuzione.	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

## CONTROLLI A CAMPIONE

La veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti necessari ai fini di assegnazione di contributi, benefici economici, agevolazioni di qualunque genere, ovvero inserimenti in graduatorie, salvo che l'accertamento dei requisiti non sia previsto prima dell'assegnazione del beneficio, è accertata attraverso un controllo a campione di quanto dichiarato, determinato dal Dirigente cui afferisce la struttura organizzativa competente per materia in misura non inferiore al 5% del totale delle dichiarazioni ricevute ed utilizzate per la concessione del beneficio economico.

I Dirigenti competenti comunicano al Responsabile della prevenzione della corruzione annualmente (entro il 30 novembre) e distintamente per ciascuna tipologia di procedimento, il numero delle dichiarazioni pervenute ed utilizzate per l'attribuzione del beneficio economico e il numero dei controlli disposti relativi al periodo dall'1 dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno corrente, nonché gli esiti dei controlli effettuati.

I Dirigenti competenti cui afferiscono i procedimenti sopra indicati adottano le misure organizzative necessarie per assicurare la rotazione del personale nell'ambito della struttura da loro diretta e comunque che l'attività di accertamento dei requisiti necessari all'ottenimento del beneficio sia effettuata da soggetto diverso da quello che ne ha disposto l'attribuzione.

Servizio	TUTTI I SERVIZI			
Processo	Erogazione di contributi e benefici economici a enti pubblici e privati			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	3	3	9	ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi e delle modalità di accesso. Adozione e pubblicizzazione del Regolamento per l'accesso ai contributi	DIRIGENTE COMPETENTE	entro il 31/12/2018	
	Pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato	DIRIGENTE COMPETENTE		
	Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	DIRIGENTE COMPETENTE	entro il 31/12/2018	
Scarso controllo della rendicontazione delle spese sostenute	Presenza del regolamento che preveda l'obbligatorietà delle pezze giustificative.	DIRIGENTE COMPETENTE	entro il 31/12/2018	
Disomogeneità nella quantificazione del contributo	Adozione di un Regolamento per l'erogazione dei contributi che definisca i criteri per la concessione dei benefici economici. Attuazione di quanto previsto dall'apposito regolamento per quanto riguarda tutte le fasi procedurali relative alla valutazione della richiesta. Presenza di un regolamento con criteri per la quantificazione dei contributi	DIRIGENTE COMPETENTE	entro il 31/12/2018	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse da quelle per cui è stato concesso	Assicurare il controllo su un utilizzo da parte del beneficiario conforme alle finalità per le quali le risorse sono state assegnate. A tal fine il provvedimento di assegnazione è preceduto dalla stipulazione di un protocollo/convenzione con l'ente nel quale deve essere specificata l'attività per la quale il beneficio è attribuito e l'impegno dello stesso a destinarlo a detta attività	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
--	---	-------------------------	-----------	--

Servizio	AREA TECNICA			
Processo	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, DIA agibilità edilizia, ecc.)			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	3	3	9	ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	Circolari e modulistica pubblicati sul sito istituzionale
	Pubblicizzazione interpretazioni normative	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	Circolari pubblicate sul sito istituzionale
	Previsione di più validazioni/firme	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Rotazione del personale nell'assegnazione delle pratiche	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	Il Dirigente competente trasmette al Responsabile della prevenzione della corruzione annualmente (entro il 30 novembre) il report relativo al periodo dall'1 dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno corrente
Rilascio titoli abilitativi edilizi con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	Rotazione del personale nell'assegnazione delle pratiche	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Previsione di più validazioni/firme	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO	<b>AREA E</b> - provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa, gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada, altri processi di competenza della Polizia Locale, gestione inventario, alienazione beni del patrimonio, pagamenti.			
Servizio	PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO			
Processo	Gestione abusi edilizi			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	3	3	9	ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Discrezionalità nell'intervenire	Procedura formalizzata a livello di Settore per la gestione delle segnalazioni	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
Disomogeneità dei comportamenti	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
Uso di falsa documentazione o false dichiarazioni per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai benefici e scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati	Formalizzazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi e continuo aggiornamento	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli in coordinamento con P.L.	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Servizio	SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO			
Processo	Accordi copianificazione per trasformazione territorio			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	3	3	9	ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Previsione di più validazioni/firme	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
Scarsa trasparenza	Pubblicazione atti e reporting annuale (entro il 30 novembre) al Responsabile della prevenzione della corruzione dello stato degli accordi conclusi nel periodo dall'1 dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno corrente	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

Servizio	PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO			
Processo	Approvazione piani attuativi			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	3	3	9	ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
Non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
Fidelizzazione resp. procedimento/progettista/operatore	Previsione di più firme	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

Servizio	PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO			
Processo	Varianti al PGT e altri strumenti di pianificazione			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	3	3	9	ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Previsione di più validazioni/firme	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Servizio	ECONOMICO-FINANZIARIO			
Processo	Gestione inventario comunale			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO - ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Elusione procedure di verifica di giacenze in magazzino al fine di favorire l'acquisto o un uso diverso dei beni giacenti	Intervento di più funzionari nella gestione delle giacenze in magazzino	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
Elusioni procedure di verifica dei beni assegnati a ciascun consegnatario al fine di non inventariare alcuni beni del Patrimonio	Intervento di più funzionari nella gestione dell'inventario Comunale. Procedure di controllo da parte dei consegnatari dei beni. Continuo monitoraggio delle procedure di gestione inventario	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
Elusione delle procedure di corretta dismissione dei beni al fine di destinare il bene ad uso diverso non pubblico	Verifica da parte di diverso funzionario della procedura di dismissione dei beni	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

Servizio	ECONOMICO-FINANZIARIO			
Processo	Alienazione beni del patrimonio			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO - ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Cessione beni a prezzi inferiori per favorire particolare soggetto	Massima pubblicità delle procedure di alienazioni. Interventi di più funzionari nella gestione delle procedure di alienazioni	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
Elusione delle procedure ad evidenza pubblica per favorire particolare soggetto	Pubblicità della procedura di cessione e provvedimento di cessione del bene, coinvolgimento di più funzionari all'interno della procedura di alienazione	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

Servizio	ECONOMICO-FINANZIARIO			
Processo	Effuazione pagamenti			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO - ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Deroga al criterio cronologico per l'effettuazione dei pagamenti da parte dell'ufficio con l'effetto di un trattamento non equo tra i fornitori/beneficiari	Procedura e fasi del processo definite con deliberazioni gc 356/2009 e 159/2010. L'ufficio ragioneria segue il criterio cronologico per l'effettuazione dei pagamenti, in base alla data di ricezione del provvedimento di liquidazione. E' possibile derogare a tale criterio solo a seguito di richiesta motivata e scritta da parte dell'ufficio liquidante, sottoscritta dal responsabile di spesa, oppure nel caso di pagamenti con scadenze tassative che, se non rispettate, comportano l'applicazione di sanzioni o more (cfr. comunicazione inviata al responsabile della prevenzione della corruzione in data 4.4.2013 prot. int. 46/rag)	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Servizio	POLIZIA LOCALE			
Processo	Accesso banche dati ACI-PRA, ACI-veicoli rubati, Siatel, InfoCamere....			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	2	4	MEDIO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Violazione privacy.	Accessi protetti da login e password. Accesso solo per selezionati operatori autorizzati. Registrazione su supporto informatico degli accessi.	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	IN ATTO	

Servizio	POLIZIA LOCALE			
Processo	Utilizzo impianto Videosorveglianza.			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	2	4	MEDIO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Violazione privacy.	Applicazione del Regolamento per il funzionamento impianti di VDS . Accesso alla Centrale Operativa solo per personale autorizzato.	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	IN ATTO	

Servizio	POLIZIA LOCALE			
Processo	Controlli anagrafici, commerciali ed edilizi			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	2	4	MEDIO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni e divulgazione dei controlli programmati. Omissioni e/o false attestazioni di servizio.	Istituzione di un gruppo di persone, coordinate da un Ufficiale, che effettui detti controlli, così da assicurare una standardizzazione delle procedure e riservatezza dei controlli. Rotazione tra gli stessi nell'effettuazione dei controlli. Monitoraggio da parte dell'Ufficiale preposto. Visto del Comandante su atti prodotti ed inoltrati risultanze ad uffici ed Enti competenti.	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	IN ATTO	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Servizio	POLIZIA LOCALE			
Processo	Ricezione denunce/querelle ed attività delegata			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	2	4	MEDIO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Rapporti con soggetti che potrebbero indurre ad omissioni, false attestazioni e/o annotazioni di P.G. Comunicazione esiti a soggetti non autorizzati.	Visto del Comandante su atti prodotti. Monitoraggio dell'attività tramite report statistici periodici.	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	IN ATTO	

Servizio	POLIZIA LOCALE			
Processo	Rilascio permessi ed autorizzazioni			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	2	4	MEDIO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni. Omissioni su controlli o falsi controlli su autocertificazioni.	Adozione di procedure standard. Monitoraggio dell'attività autorizzatoria tramite report statistici. Formalizzazione di criteri statistici per controlli a campione periodici.	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	IN ATTO	

Servizio	POLIZIA LOCALE			
Processo	Accertamento sanzioni.			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO - ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni. Omissioni e/o false dichiarazioni o attestazioni. Rapporti con soggetti che potrebbero indurre ad omissioni. Annullamento o cancellazione dolosa di verbali o preavvisi. Decorrenza dolosa dei termini per la notifica dei verbali.	Formalizzazione procedure standard di ispezioni a campione sull'attività operativa. Carnet dei verbali numerati e nominalmente assegnati. Tracciabilità informatica dell'iter del verbale. Sorveglianza archivi. Comunicazione e registrazione immediata dei verbali redatti su supporto informatico. Accesso loggato alla gestione informatica del sistema verbali e registrazione accessi.	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	IN ATTO	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Servizio	POLIZIA LOCALE			
Processo	Ricorsi			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO - ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni. Rapporti con soggetti che potrebbero indurre ad omissioni e/o false attestazioni o annotazioni. Decisione per la costituzione nei giudizi di opposizione.	Per gli atti di autotutela procedura assegnata a specifico Ufficiale, apposizione del visto del Comandante sugli atti prodotti ed inoltro trimestrale al Sindaco. Monitoraggio e reporting periodico circa il numero delle costituzioni in giudizio, dei ricorsi e del loro esito.	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	IN ATTO	

Servizio	POLIZIA LOCALE			
Processo	Banche dati informatizzate dei verbali.			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	2	4	MEDIO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Cancellazione dolosa di atti costituenti attività sanzionatoria.	Accesso alle banche dati di un numero selezionato di operatori. Accesso ed attività svolta loggata. Accesso con differenti livelli di autorizzazione. Possibilità di annullare o sospendere l'iter di un verbale ma non di cancellarlo definitivamente in modo permanente. Scansione dei verbali prodotti ed archiviazione del verbale cartaceo.	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	IN ATTO	

Servizio	POLIZIA LOCALE			
Processo	Accertamento sanzioni			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO - ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Possibilità da parte del cittadino di interferire con l'operato dell'agente nella fase compresa tra la redazione dell'accertamento d'infrazione e il deposito in ufficio dell'atto	Attivazione di piattaforma web per l'utilizzo del programma di gestione dei verbali dall'esterno mediante connessione di strumentazione mobile (tablet) e diretta trasmissione del verbale prodotto in formato elettronico a server del Comando di Polizia Locale	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	Entro il 31/12/2017	Iter attivato con Delibera di Giunta Comunale n. 337/2016 del 18/11/2016 ATTO DI INDIRIZZO AI FINI DELL'ATTIVAZIONE E DELLA PROGETTUALITA' "POLIZIA LOCALE 2.0".
--	---	------------------------------	------------------------	--

Servizio	POLIZIA LOCALE			
Processo	Riscossione sanzioni			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO -ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Possibilità da parte di operatore di Polizia Locale di appropriarsi/distrarre/farne uso momentaneo di denaro oggetto di pagamento di sanzioni presso gli uffici della Polizia Locale.	Attivazione di modalità di pagamento delle sanzioni, presso gli uffici della Polizia Locale, che escluda l'utilizzo di contante.	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	Entro il 31/12/2017	

Servizio	ECONOMICO-FINANZIARIO			
Processo	Accertamenti tributi comunali			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	2	4	MEDIO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Mancato rispetto della tempistica per l'emissione degli avvisi di accertamento	Utilizzo dell'apposita funzione del programma gestionale che elabora l'elenco delle posizioni a debito, ed emissione degli avvisi secondo l'elenco generato, con indicazioni in elenco delle situazioni che hanno dato luogo alla non emissione dell'accertamento	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

accertamento con conseguente prescrizione degli stessi	Effettuazione verifiche incrociate su varie banche dati: programmi gestionali interni ed esterni (Urbi, Sister, Punto Fisco per contratti di locazione, attivazione utenze energia elettrica e gas, banca dati TIA /TARI)	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO
--	---	-------------------------	---------

Servizio	ECONOMICO-FINANZIARIO			
Processo	Rimborso tributi comunali			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	1	2	BASSO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Rimborso di somme non dovute	Affidamento dell'incarico di effettuazione dei rimborsi ad un dipendente dell'ufficio	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Controllo dei rimborsi effettuati da parte del Responsabile del Servizio	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

Servizio	ECONOMICO-FINANZIARIO			
Processo	Annullamento/rettifica accertamenti tributi comunali			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	2	4	MEDIO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Annullamento o rettifica di avvisi senza motivazione al fine di agevolare il contribuente	Redazione degli atti di annullamento e/o rettifica in autotutela, con esposizione chiara e precisa delle motivazioni che hanno portato all'adozione del provvedimento	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Affidamento dell'incarico di redazione degli atti ad un dipendente dell'ufficio	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Verifica del contenuto del provvedimento da parte del Funzionario Responsabile del tributo	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

AREA DI RISCHIO	<b>AREA E</b> ISCRIZIONI ANAGRAFICHE			
Servizio	UFFICIO ANAGRAFE			
Processo	ISCRIZIONI ANAGRAFICHE A DOMANDA			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	1	2	2	BASSO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Discrezionalità nella gestione delle richieste. Assenza di criteri di campionamento.	Controlli puntuali su tutte le richieste.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IN ATTO	
Non rispetto delle scadenze temporali.	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle richieste al fine di evitare il consolidarsi di posizioni non accertate a seguito di decorrenza dei termini. Verifica pratiche non accertate nei termini.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	ENTRO 31/12/2019	

AREA DI RISCHIO	<b>AREA E</b> ISCRIZIONI ANAGRAFICHE			
Servizio	UFFICIO ANAGRAFE			
Processo	ISCRIZIONI ANAGRAFICHE D'UFFICIO			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	1	2	2	BASSO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Discrezionalità nella gestione delle segnalazioni	Controlli puntuali su tutte le segnalazioni.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IN ATTO	
Non rispetto degli adempimenti previsti dall'ordinamento anagrafico	Monitoraggio e periodico reporting del rispetto degli adempimenti di legge	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	ENTRO 31/12/2019	

Servizio	<b>AREA E SERVIZI SOCIALI</b>			
Processo	ASSEGNAZIONE O MOBILITA' ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO -ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza e poca pubblicità per l'accesso	Utilizzo di tutti i canali comunicativi previsti dall'Amministrazione Comunale. Pubblicazione online sul sito comunale	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
Uso di falsa documentazione o false dichiarazioni per agevolare taluni soggetti e scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati	Formalizzazione di tutte le fasi di verifica delle dichiarazioni presentate attraverso apposita circolare e con differenziazione del personale che riceve la domanda e la inserisce nel sistema regionale, rispetto al personale che verifica i requisiti dichiarati.	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
disomogeneità nelle valutazioni delle richieste presentate. <b>Mancato rispetto dei tempi.</b>	Formalizzazione della fase di assegnazione o mobilità, attraverso apposita circolare e con differenziazione del personale che ri-verifica la situazione dell'interessato, rispetto a quello che istruisce la pratica di assegnazione o mobilità. Monitoraggio del rispetto dei tempi.	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

**MAPPATURA DEI RISCHI E DEI  
PROCESSI CON LE AZIONI  
CORRETTIVE, TEMPI E  
RESPONSABILITA'  
PARTE II**

UFFICI/ENTI											
FASI	Personale non appartenente a servizio proponente	Responsabile servizio affidatario	Servizio Gare e Appalti	Dirigente	Ufficio ragioneria	Commissione giudicatrice	Servizio contratti	TEMPI	RISCHI	MISURE/AZIONI PREVENTIVE	NOTE
Richiesta											verifica se presente nel programma triennale opere pubbliche o nel programma biennale forniture e servizi
Avviso indagine di mercato								1gg	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa, modalità discrezionali per l'individuazione degli stessi ad essere successivamente invitati	utilizzo di prescrizioni normative minime atte a favorire la maggior partecipazione	
Determinazione di approvazione Avviso Indagine di mercato								3gg			
Pubblicazione Avviso Indagine di mercato								15gg+8gg (se importo superiore a €.500.000)	scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	utilizzo di tutti i canali normativi e di Piattaforme informatiche	
Selezione dei concorrenti ad essere invitati								3gg	discrezionalità nelle scelta	fissazione del criterio (rotazione, sorteggio...) nell'avviso indagine di mercato ed in caso di sorteggio sedute pubbliche con personale non appartenente al settore proponente/ in caso di rotazione previsioni di procedure per la verifica del rispetto del principio di rotazione	
Predisposizione Determinazione a contrarre e atti di gara								3gg	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa, modalità discrezionali per l'individuazione degli stessi ad essere successivamente invitati	utilizzo di prescrizioni normative minime atte a favorire la maggior partecipazione	
Determinazione a contrarre								6gg	discrezionalità nelle scelta procedurale	Obbligo di motivazione della determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato	
Trasmissione invito e gestione delle informazioni complementari								10 gg	Disomogeneità/ Discrezionalità nella gestione delle informazioni ai concorrenti	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	
Trattamento e custodia della documentazione di gara									Alterazione o sottrazione della documentazione di gara	Nel caso di consegna a mano, apposizione sul plico, il giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte, della data e ora di arrivo da parte degli addetti all'Ufficio Protocollo. In caso (ormai prevalente) di gare on line la Piattaforma garantisce l'inviolabilità della segretezza e la non manipolazione delle offerte	Gare gestite con consegna a mano: casi rari e motivati

Nomina della commissione di gara									2 gg	Nomina commissari in conflitto di interesse o privi dei requisiti	Pubblicazione curriculum dei Commissari sul sito Amministrazione Trasparente, (nel periodo transitorio sino alla nomina Commissari da parte di ANAC) rilascio da parte dei Commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interesse, rotazione dei commissari, alternanza degli stessi.	Quanto specificato a lato se offerta economicamente più vantaggiosa, in caso di prezzo più basso nomina Commissione aggiudicatrice
Valutazione delle offerte										applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito/alterazione della concorrenza/ alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Pubblicazione sul sito internet comunale dei verbali di gara comprensivi dei punteggi attribuiti agli offerenti, all'esito dell'aggiudicazione	
Effettuazione delle comunicazioni relative alle ammissioni ed esclusioni, all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-organizzativi										Omissioni o ritardi nell'effettuazione delle comunicazioni al fine di evitare o ritardare la predisposizione di ricorsi	verifica a campione da parte del RPC	
Verifica di anomalie delle offerte										Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nella valutazione della congruità dell'offerta	Pubblicazione sul sito internet comunale del verbale di verifica	
Proposta di aggiudicazione												Segnalazione al RPC delle gare in cui sia stata presentata un'unica offerta valida
Annullamento della gara										Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nella valutazione sull'opportunità di annullare la gara	Segnalazione al RPC	
Predisposizione Determina di aggiudicazione									5 gg			
Determina di aggiudicazione												
Impegno di spesa												
Verifica dei requisiti al fine della stipula del contratto									30 gg	Alterazioni o omissioni dei controlli e delle verifiche	Predisposizione di check list di controllo sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di gara	
Effettuazione delle comunicazioni aggiudicazione definitiva									5 gg	Omissioni o ritardi nell'effettuazione delle comunicazioni al fine di evitare o ritardare la predisposizione di ricorsi	verifica a campione da parte del RPC	
controlli antimafia e stipula del contratto									35 gg			

PROCESSO: "SELEZIONE INCARICHI DI CONSULENZA"

UFFICIENTI												
FASI	Responsabile servizio affidatario	Servizio Gare e Appalti	Dirigente	Ufficio ragioneria	Revisori dei conti	Avvocatura	Commissione aggiudicatrice/Commissione giudicatrice	Servizio contratti	TEMPI	RISCHI	MISURE/AZIONI PREVENTIVE	NOTE
Richiesta												
Parere Avvocatura favorevole al ricorso ad incarico esterno									2gg	definizione dei requisiti di accesso alla selezione e, in particolare, dei requisiti al fine di favorire un concorrente, modalità disczionali per l'individuazione degli stessi ad essere successivamente invitati	utilizzo di prescrizioni normative minime atte a favorire la maggior partecipazione	Solo in caso di consulenze legali
Avviso indagine di mercato									3gg			
Publicazione Avviso indagine di mercato (NOIN VINCOLANTE PER L'ENTE)									15gg	scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	utilizzo di tutti i canali normativi e di Piattaforme informatiche	
Selezione dei concorrenti ad essere invitati									3gg	discrezionalità nelle scelta	fissazione del criterio di rotazione nell'avviso indagine di mercato, affidando il sorteggio a personale non appartenente al Servizio proponente	In caso di affidamento diretto debitamente motivato il Processo prosegue alla fase "Determinazione di aggiudicazione"
Predisposizione Determinazione a contrarre e atti di gara									3gg			
Determinazione a contrarre									10gg	discrezionalità nelle scelta procedurale	Obbligo di motivazione della determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato in coerenza con quanto esplicitato in fase di indagine di mercato.	
Trasmissione invito e gestione delle informazioni complementari									10 gg	Disomogeneità/ Discrezionalità nella gestione delle informazioni ai concorrenti	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	
Trattamento e custodia della documentazione di gara										Alterazione o sottrazione della documentazione di gara	Nel caso di consegna a mano, apposizione sul plico, il giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte, della data e ora di arrivo da parte degli addetti all'Ufficio Protocollo. In caso (ormai prevalente) di gare on line la Piattaforma garantisce l'inviolabilità della segretezza e la non manipolazione delle offerte	Gare gestite con consegna a mano: casi rari e motivati
Nomina della commissione di gara									2 gg	Nomina commissari in conflitto di interesse o privi dei requisiti	Publicazione curriculum dei Commissari sul sito Amministrazione Trasparente, (nel periodo transitorio sino alla nomina Commissari da parte di ANAC) rilascio da parte dei Commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interesse (presidenza affidata a Dirigente differente da quello del settore che ha originato il procedimento)	Solo per offerta economicamente più vantaggiosa; in caso di prezzo più basso, nomina Commissione aggiudicatrice


Valutazione delle offerte							applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito/alterazione della concorrenza/ alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Publicazione sul sito internet comunale dei verbali di gara comprensivi dei punteggi attribuiti agli offerenti, all'esito dell'aggiudicazione	
Effettuazione delle comunicazioni relative alle ammissioni ed esclusioni, all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-organizzativi							Omissioni o ritardi nell'effettuazione delle comunicazioni al fine di evitare o ritardare la predisposizione di ricorsi	Controllo dell'effettuazione dell'obbligo da parte del Presidente di gara verifica a campione da parte del RPC	
Verifica di anomalia delle offerte							Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nella valutazione della congruità dell'offerta	Publicazione sul sito internet comunale del verbale di verifica	
Proposta di aggiudicazione								Segnalazione al RPC delle gare in cui sia stata presentata un'unica offerta valida	
Annullamento della gara							Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nella valutazione sull'opportunità di annullare la gara	Segnalazione al RPC	
Predisposizione Determina di aggiudicazione						5 gg			
Determina di aggiudicazione									
Impegno di spesa									Parere revisori necessario in caso di affidamenti diretti
Verifica dei requisiti al fine della stipula del contratto						30 gg	Alterazioni o omissioni dei controlli e delle verifiche	Predisposizione di check list di controllo sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di gara	
Effettuazione delle comunicazioni aggiudicazione definitiva						5 gg	Omissioni o ritardi nell'effettuazione delle comunicazioni al fine di evitare o ritardare la predisposizione di ricorsi	Controllo dell'effettuazione dell'obbligo da parte del Presidente di gara verifica a campione da parte del RPC	
Incontro Determinazione alla Corte dei Conti se incarico superiore a €5.000,00						5 gg	Omissioni o ritardi nell'effettuazione delle comunicazioni al fine di evitare o ritardare la predisposizione di ricorsi	Controllo dell'effettuazione dell'obbligo da parte del Presidente di gara verifica a campione da parte del RPC	

UFFICI/ENTI

FASI	Responsabile servizio affidatario	Servizio Gare e Appalti	Dirigente	Ufficio ragioneria	Commissione giudicatrice	Servizio contratti	TEMPI	RISCHI	MISURE/AZIONI PREVENTIVE	NOTE
Richiesta								definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa, modalità discrezionali per l'individuazione degli stessi ad essere successivamente invitati impossibilità di assicurare il controllo in corso d'opera per mancanza di criteri oggettivi	utilizzo di prescrizioni normative minime atte a favorire la maggior partecipazione presenza nel capitolato di elementi oggettivi e misurabili	verifica se presente nel programma triennale opere pubbliche o nel programma biennale forniture e servizi
Predisposizione Determinazione a contrarre e atti di gara							5gg			
Determinazione a contrarre							6gg			
Pubblicazione bando							35gg	scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	utilizzo di tutti i canali normativi e di Piattaforme informatiche	
Gestione delle informazioni complementari								Disomogeneità/ Discrezionalità nella gestione delle informazioni ai concorrenti	Accessibilità online della documentazione di gara e delle informazioni complementari rese.	
Trattamento e custodia della documentazione di gara								Alterazione o sottrazione della documentazione di gara	Nel caso di consegna a mano, apposizione sul plico, il giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte, della data e ora di arrivo da parte degli addetti all'Ufficio Protocollo. In caso (ormai prevalente) di gare on line la Piattaforma garantisce l'inviolabilità della segretezza e la non manipolazione delle offerte	
Nomina della commissione di gara							2 gg	Nomina commissari in conflitto di interesse o privi dei requisiti	Publicazione curriculum dei Commissari sul sito Amministrazione Trasparente, (nel periodo transitorio sino alla nomina Commissari da parte di ANAC) rilascio da parte dei Commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interesse (presidenza affidata a Dirigente differente da quello del settore che ha originato il procedimento),rotazione dei commissari, alternanza degli stessi.	



PROCESSO: **ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI**

UFFICI/ENTI FASI	Dirigente di Settore	Responsabile Servizio Tributi	Dipendente controllore	TEMPI	RISCHI	MISURE/AZIONI PREVENTIVE	NOTE
Utilizzo dell'apposita funzione del programma gestionale che elabora l'elenco delle posizioni a debito				gennaio	Assenza criteri di controllo	utilizzo dell'elenco predisposto e definizione di un ordine di priorità	
Verifiche dettagliate sulle posizioni dei contribuenti con controlli incrociati tra varie banche dati interne ed esterne (Urbi, Sister, Punto Fisco per contratti locazione, attivazione utenze energia elettrica e gas, banca dati TARI)					Disomogeneità nelle valutazioni	<p>Check list degli elementi da controllare: dichiarazioni presentate, esattezza delle denunce inserite, verifiche su percentuale e mesi di possesso, contitolari, effettiva titolarità e atti presenti in conservatoria, residenza anagrafica</p> <p>Aderenza alla delibera di G.C. per i criteri da utilizzare negli accertamenti per aree edificabili</p>	in caso di accertamento con adesione, impegno di prima persona da parte del Responsabile del Servizio nei rapporti con i contribuenti
Predisposizione ed emissione dell'atto di accertamento				entro il 31/12	Non rispetto scadenze temporali per l'emissione degli atti di accertamento con conseguente prescrizione degli stessi	<p>Monitoraggio tempi di evasione dei controlli</p> <p>Verifica periodica da parte del Responsabile del Servizio</p> <p>Verifica ulteriore e finale con firma dell'accertamento da parte del Dirigente</p>	

PROCESSO: **RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI**

UFFICI/ENTI FASI	Dirigente di Settore	Responsabile Servizio tributi	Dipendente controllore	TEMPI	RISCHI	MISURE/AZIONI PREVENTIVE	NOTE
Ricezione istanze ed affidamento dell'incarico di effettuazione dei rimborsi ad un dipendente dell'ufficio					Incompatibilità del dipendente incaricato	Verifica preventiva sulla inesistenza di cause di incompatibilità	
Accoglimento/rigetto richiesta ed evasione/diniego del rimborso				entro 180 gg.	Rimborso di somme non dovute	Verifiche sulla posizione del contribuente con controlli sulla fondatezza della richiesta	
						Controllo sui rimborsi effettuati da parte del Responsabile del Servizio	
						Verifica ulteriore e finale con firma di approvazione dell'elenco da parte del Dirigente	

PROCESSO: **ANNULLAMENTO/RETTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI**

UFFICI/ENTI FASI	Dirigente di Settore	Responsabile Servizio tributi	Dipendente controllore	TEMPI	RISCHI	MISURE/AZIONI PREVENTIVE	NOTE
Ricezione istanze ed affidamento dell'incarico di redazione degli atti ad un dipendente dell'ufficio				in atto	Incompatibilità del dipendente incaricato	Verifica preventiva sulla inesistenza di cause di incompatibilità	
Redazione degli atti di annullamento/rettifica				in atto	Annullamento/rettifica di avvisi senza motivazione al fine di agevolare il contribuente	Verifiche sulla posizione del contribuente con controlli sulla fondatezza della richiesta	
						Prima verifica del contenuto del provvedimento da parte del Responsabile del Servizio	
						Verifica finale del contenuto del provvedimento e firma dell'atto da parte del Dirigente	

PROCESSO: GESTIONE ACCERTAMENTI RELATIVI A ISCRIZIONI ANAGRAFICHE D'UFFICIO

UFFICI/ENTI FASI	segnalazione di altri Enti o uffici o terzi	interessato	Ufficio Anagrafe	POLIZIA LOCALE	TEMPI	RISCHI	MISURE/AZIONI PREVENTIVE	NOTE
Segnalazione posizione anagrafica da accertare/regolarizzare								
Polizia locale per accertamenti					al ricevimento della segnalazione	Discrezionalità nella gestione delle segnalazioni. Non rispetto delle scadenze temporali	Controlli puntuali su tutte le segnalazioni. Monitoraggio e periodico reporting del rispetto degli adempimenti di legge	Se l'accertamento ha esito negativo oppure se l'interessato ottempera all'invito regolarizzando la propria posizione, il processo termina qui
Invito al cittadino per la regolarizzazione della posizione anagrafica/ Avvio procedimento iscrizione d'ufficio								Se l'accertamento ha esito positivo e l'interessato non ottempera all'invito regolarizzando la propria posizione, il processo prosegue
Osservazioni					20 gg dal ricevimento della comunicazione			
Ulteriori accertamenti					tempistica variabile in funzione della complessità della pratica - tempo massimo 1 anno	Discrezionalità nella gestione delle segnalazioni. Non rispetto degli adempimenti previsti dall'ordinamento anagrafico	Controlli puntuali su tutte le richieste Monitoraggio e periodico reporting del rispetto degli adempimenti di legge	Se gli ulteriori accertamenti danno esito negativo oppure se l'interessato ottempera regolarizzando la propria posizione, il processo termina qui
Adozione provvedimento Iscrizione d'Ufficio/comunicazione all'interessato								Se anche gli ulteriori accertamenti danno esito positivo
Archiviazione pratica (senza adozione del provvedimento) oppure regolarizzazione a domanda dell'interessato								Se il primo / secondo accertamento è di esito negativo

PROCESSO: GESTIONE ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA RESIDENZA

UFFICI/ENTI								
	FASI	Cittadini	Ufficio Anagrafe	POLIZIA LOCALE	TEMPI	RISCHI	MISURE/AZIONI PREVENTIVE	NOTE
	Domanda di iscrizione							
	Adempimenti obbligatori: comunicazione avvio del procedimento, iscrizione preliminare ecc.				entro 2 gg lavorativi dalla data della richiesta	Discrezionalità nella gestione delle richieste. Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Controlli puntuali su tutte le richieste Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle richieste	
	Polizia locale per accertamenti				entro 45 gg dalla data della richiesta	Discrezionalità nella gestione delle richieste. Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Controlli puntuali su tutte le richieste Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle richieste, al fine di evitare il consolidarsi di posizioni non accertate a seguito di decorrenza dei termini. Verifica pratiche non accertate nei termini.	Se l'accertamento ha esito positivo oppure non viene effettuato entro 45 gg., il processo termina qui (con la conferma dell'iscrizione anagrafica) altrimenti prosegue
	Comunicazione esito negativo al richiedente							Accertamento negativo
	Osservazioni				10 gg dal ricevimento della comunicazione			
	Secondo accertamento				entro 45 gg dal ricevimento delle osservazioni	Discrezionalità nella gestione delle richieste. Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Controlli puntuali su tutte le richieste Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle richieste	
	Comunicazione all'interessato del provvedimento di ripristino della posizione anagrafica precedente, richiesta di ripristino della residenza nel comune di precedente residenza, segnalazione alla P.S.							Se anche il secondo accertamento è di esito negativo
	Conferma definitiva dell' iscrizione anagrafica							Se il primo / secondo accertamento è di esito positivo

SERVIZIO PERSONALE  
PROCESSO: RECLUTAMENTO\*

UFFICI/ENTI FASI	UFFICI/ENTI						TEMPI**	RISCHI	MISURE/AZIONI PREVENTIVE	NOTE
	Servizio Personale	Presidente Commissione	Tutti i componenti Commissione	Candidati	Protocollo					
Indizione										La fase dell'indizione presuppone che sia stato approvato il programma dei fabbisogni e siano state espletate le procedure di mobilità obbligatoria
Nomina Commissione giudicatrice, composta dal Dirigente del Settore cui afferisce l'assunzione, Presidente di diritto, e da n. 2 componenti esperti indicati dal Presidente stesso							10 gg.	Irregolare composizione della Commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Applicazione dei criteri per la composizione delle Commissioni e verifica che i componenti non abbiano legami di parentali con i concorrenti	
Prima seduta Commissione e predisposizione bando							10 gg.	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati", insufficienza di meccanismi oggettivi idonei a verificare il possesso dei requisiti in relazione alla posizione da ricoprire ed abuso nel processo allo scopo di reclutare candidati particolari	Attuazione rigorosa del regolamento di accesso. Applicazione dei criteri per tarare la difficoltà e di meccanismi di casualità nella predisposizione delle prove, utilizzo griglie di valutazione	
Emanazione bando							10 gg.	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi	
Presentazione domande							30 gg.	Mancata presa in carico di domande di partecipazione	Protocollo tempestiva	
Espletamento, correzione prove e formazione graduatoria							10 gg.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, quali ad es. la regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione allo scopo di reclutare candidati particolari	Indicazioni da parte del Presidente circa i comportamenti da seguire da parte dei componenti della Commissione. Attuazione pedissequa di quanto previsto dal regolamento di accesso	
Approvazione graduatoria finale e nomina vincitore								Inosservanza delle regole di preferenza e precedenza	Attenta verifica delle domande di partecipazione. Attuazione rigorosa del regolamento di accesso.	
Assunzione in servizio mediante stipulazione contratto individuale di lavoro								Mancata verifica del possesso di requisiti e titoli	Effettuazione dei controlli a mezzo check list sul frontespizio del fascicolo personale, con attestazione del Responsabile	

\*la presente mappatura si applica anche nel caso di procedura con applicazione riserva agli interni per progressione di carriera

\*\*la tempistica ha valore indicativo. I termini massimi sono dettagliatamente disciplinati dal Regolamento di accesso agli impieghi

PROCESSO: AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI O FORNITURE

Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	3	2	6	

UFFICI/ENTI	Responsabile servizio affidatario Servizi/Forniture	Dirigente Competente	Ufficio ragioneria	TEMPI	RISCHI	MISURE/AZIONI PREVENTIVE	NOTE
Riscontro necessità					Discrezionalità nella scelta (non priorità), rispondenza agli effettivi obiettivi dell'Ente, fabbisogno complessivo dell'Ente evitando frazionamenti , adeguate	Uso programma triennale (finalizzato a monitorare lo sviluppo del fabbisogno nel tempo e tra i diversi uffici dello'ente, al fine di contenere il rischio di frazionamenti)	
Predisposizione affidamento dirette a contrarre per impegno di spesa individuazione della procedura con cui si approvano gli atti di gara Capitolato + schede tecniche +standard prodotti e servizi + lettera invito				10 gg	Disomogeneità/ Discrezionalità nella stabilizzazione della congruità dei prezzi	Esplicitazione dei criteri utilizzati nella formulazione dei prezzi con preferenza per l'utilizzo di prezzari nazionali, regionali o provinciali (es. camera di commercio); indagine di mercato .	pubblicazione albo dete + pubblicazioni ai sensi dlgs33/2013
Scelta ditta affidamento				2 gg	scelta opertaore economico arbitraria e in contrasto con i principi del codice contratti esempio( mancata rotazione per più anni ),alterazione concorrenza,sceita di prodotti/servizi fuori standard di mercato (troppo costosi o poco performanti)	Uso di principi e standard di scelta (es. rotazione) delineati o esplicitati Ricorso a comparazioni/indagini di mercato finalizzate alla determinazioni di prezzi congrui affidamento su Mepa previa verifica del prezzo piu basso , motivazione in ordine all rispondenza del servizio /prodotto rispetto agli standard prestazionali del CSA e ai prezzi di riferimento di mercato	
determina di affidamento				5 gg			Evidenza pubblica
Firma determina				5 gg			Pubblicazione albo
Impegno di spesa				1 gg			
Comunicazione affidamento a impresa				5 gg			
controlli su aggiudicatario per requisiti				6 gg		verifica possesso requisiti	
controllo sulla conformità agli standard CSA					Diffornità rispetto ai fabbisogni	verifica conformità dei prodotti/servizi rispetto alle specifiche tecniche e quantitativi previsti da CSA	

PROCESSO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI

UFFICI/ENTI FASI	Associazioni	Protocollo	ufficio servizi sociali	Giunta Comunale	TEMPI	RISCHI	MISURE/AZIONI PREVENTIVE	NOTE
Proposta di deliberazione in merito alla stipulazione di un protocollo/convenzione con l'associazione								
Decisione della Giunta sul protocollo/convenzione tra associazione e Comune						Scarsa trasparenza/poca pubblicità	Pubblicazione nel portale Amministrazione Trasparente	
Sottoscrizione del protocollo/convenzione tra associazione e Comune								
Successivamente alla realizzazione delle attività previste nel protocollo/convenzione, rendicontazione delle spese sostenute					da protocollo/convenzione			
Protocollo e scansione								
Verifica coerenza e conformità della rendicontazione rispetto al protocollo/convenzione					da protocollo/convenzione	Scarso controllo della coerenza e conformità della rendicontazione rispetto al protocollo/convenzione	Presenza regolamento che preveda l'obbligatorietà delle pezze giustificative.	
Proposta di deliberazione rispetto alla concessione e alla quantificazione del contributo						disomogeneità nelle quantificazioni	presenza di un regolamento con criteri per la quantificazione dei contributi	
Decisione della Giunta sulla concessione e sulla quantificazione del contributo						Scarsa trasparenza	Pubblicazione nel portale Amministrazione Trasparente	
Determinazione di impegno di spesa e di liquidazione del contributo						Scarsa trasparenza	Pubblicazione nel portale Amministrazione Trasparente	
Comunicazione all'associazione della concessione e della liquidazione del contributo								

PROCESSO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A CITTADINI

UFFICI/ENTI	cittadino	protocollo	ufficio servizi sociali - Segretariato sociale (per nuovi accessi) / servizi sociali professionali (per casi in carico)	Commissione di valutazione - area assistenti sociali	ufficio servizi sociali - area amministrativa	TEMPI	RISCHI	MISURE/AZIONI PREVENTIVE	NOTE	
FASI										
Colloquio con l'assistente sociale	□									
Richiesta di contributo	↓ □									
Protocollo e scansione	↓ □									
Verifica completezza e requisiti della richiesta rispetto al Regolamento (requisiti soggettivi, ISEE)	↓ □									
Valutazione della situazione socio-economica	↓ □ → □									
Determinazione di concessione e assunzione impegni di spesa	↓ □									
Comunicazione al beneficiario della concessione del contributo	↓ □									
Liquidazione del contributo	↓ □									
Controllo e verifica a campione delle autocertificazioni e della documentazione consegnata dai beneficiari	↓ □									
Controllo dell'utilizzo del beneficio economico	↓ □									

PROCESSO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A CITTADINI - PROCEDURE CON BANDO

UFFICI/ENTI FASI	Regione/altro ente	cittadino	protocollo	Commissione di valutazione	ufficio servizi sociali	TEMPI	RISCHI	MISURE/AZIONI PREVENTIVE	NOTE
Pubblicazione del bando regionale/altro ente									
Determinazione di adesione al bando e pubblicazione del bando							Scarsa trasparenza/poca pubblicità del bando	Pubblicazione nel portale Amministrazione Trasparente	
Richiesta di contributo						tempistiche indicate dal bando			
Protocollazione e scansione									
Verifica completezza e requisiti della richiesta rispetto al bando (requisiti soggettivi, ISEE)							Discrezionalità nelle valutazioni dei requisiti soggettivi	Presenza di un regolamento e di una lista di requisiti a cui attenersi, con controlli puntuali	
Valutazione della situazione socio-economica							Discrezionalità delle valutazioni	Attuazione di quanto previsto dall'apposito bando per quanto riguarda la valutazione della richiesta. Verifica da parte di altro soggetto dell'istruttoria. Previsione della Commissione di valutazione	
Determinazione di concessione e assunzione impegni di spesa							Scarsa trasparenza	Pubblicazione nel portale Amministrazione Trasparente	
Comunicazione al beneficiario della concessione del contributo									
Liquidazione del contributo						tempistiche indicate dal bando			
Controllo e verifica a campione delle autocertificazioni e della documentazione consegnata dai beneficiari							Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Presenza di una lista di requisiti a cui attenersi, con controlli puntuali Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.	
Controllo dell'utilizzo del beneficio economico							Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse da quelle per cui è stato concesso	Il provvedimento di assegnazione è corredato da un atto sottoscritto dal beneficiario nel quale deve essere specificata l'attività per la quale il beneficio è attribuito e l'impegno dello stesso a destinarlo a detta attività	

PROCESSO: ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

UFFICI/ENTI FASI	ufficio di Piano	cittadino	ufficio servizi sociali	altro ufficio comunale	TEMPI	RISCHI	MISURE/AZIONI PREVENTIVE	NOTE
Predisposizione del piano annuale relativo alla ricognizione degli alloggi disponibili all'assegnazione per l'anno solare successivo					entro il 31 ottobre di ogni anno	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'avviso	Pubblicazione online sul sito comunale	
Pubblicazione avviso di disponibilità alloggio					2 volte all'anno - l'avviso rimane aperto 30 gg	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'avviso	Pubblicazione online sul sito comunale	
Richiesta di assegnazione alloggio (inserimento da parte del cittadino della domanda sul sistema regionale)								
Supporto all'inserimento della domanda del cittadino sul sistema regionale								
Valutazione del sistema regionale della situazione socio-economica e predisposizione della graduatoria								
Determinazione di approvazione e pubblicazione della graduatoria						Scarsa trasparenza	Pubblicazione online sul sito comunale	
Accettazione dell'unità abitativa da parte dell'assegnatario								
Controllo e verifica delle autocertificazioni e della documentazione consegnata dalle persone aventi diritto all'alloggio						Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Formalizzazione di tutte le fasi di verifica delle dichiarazioni presentate attraverso apposita circolare. Intensificazione dei controlli delle dichiarazioni. Differenziazione del personale che riceve la domanda e la inserisce nel sistema regionale, rispetto al personale che verifica i requisiti dichiarati.	
Determinazione di assegnazione degli alloggi agli aventi diritto								
Stipula del contratto						Mancato rispetto dei tempi	Monitoraggio del rispetto dei tempi	
Consegna alloggio						Mancato rispetto dei tempi	Monitoraggio del rispetto dei tempi	
Occupazione dell'alloggio e trasferimento della residenza da parte del cittadino					entro 30 gg. dall'avvenuta consegna dell'alloggio			

PROCESSO: SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER SERVIZI E FORNITURE

UFFICI/ENTI FASI	Servizio affidatario	Protocollo	TEMPI	RISCHI	MISURE/AZIONI PREVENTIVE	NOTE
Determinazione a Contrarre				Elusione delle regole di affidamento negli appalti mediante l'improprio utilizzo dei sistemi di affidamento	Obbligo della motivazione nella determina a contrarre sia per la scelta della procedura, sia per il sistema di affidamento adottato	
Trasmissione invito e gestione delle informazioni e acquisizione preventivi				Azioni e comportamenti tesi a condizionare indebitamente la platea dei partecipanti	Accessibilità online di documentazione e informazioni Utilizzo clausole standard con riguardo alle garanzie e alla tracciabilità dei pagamenti	
Trattamento della documentazione della gara prima del termine della presentazione delle offerte				Alterazione o sottrazione della documentazione di gara	Disposizioni standard di tutela	
Trattamento della documentazione della gara						
Verifica dei requisiti di partecipazione e gestione della gara				Disomogeneità/ Discrezionalità nell'applicazione dei criteri	Predisposizione di modelli standard per valutare i requisiti	
Valutazione delle offerte				Disomogeneità nella trasparenza	Pubblicazione sul sito dell'iter valutativo	
Verifica di eventuali anomalie nelle offerte				Disomogeneità nella trasparenza	Controllo da parte dell'RPC	
Conclusione o annullamento della gara						

PROCESSO: VERIFICA AGGIUDICAZIONE ESTIPULA DEL CONTRATTO PER SERVIZI E FORNITURE

UFFICI/ENTI FASI	Servizio Affidatario	TEMPI	RISCHI	MISURE/AZIONI PREVENTIVE	NOTE
Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	□		Disomogeneità nei controlli	Uso di una modulistica standard	
Formalizzazione aggiudicazione	↓ □				
Stipula del contratto	↓ □				
Comunicazioni per la stipula del contratto	↓ □		Omissione o ritardo nella comunicazione per garantire benefici/svantaggi illeciti	Verifica da parte del RPC	

PROCESSO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI

FASI	UFFICI/ENTI				TEMPI	RISCHI	MISURE/AZIONI PREVENTIVE	NOTE
	Associazioni	Protocollo	Ufficio Cultura e sport	Giunta Comunale				
Richiesta di contributo					da regolamento	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Publicazione online e negli appositi spazi delle opportunità di richiedere il contributo	La modulistica è anche on line
Elaborazione bando per contributi e determinazione di impegno spesa					da capitolato	elaborazione requisiti di partecipazione non equa	regolamento con requisiti chiari e trasparenti	
Partecipazione al bando delle associazioni					da capitolato			
Protocollazione e scansione								
Valutazione domande del bando					da capitolato	dichiarazioni mendaci	controlli puntuali	
elaborazione graduatoria bando								
Verifica completezza e requisiti della richiesta rispetto al Regolamento					da regolamento	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Presenza di un regolamento e di una lista di requisiti a cui attenersi, con controlli puntuali	
Valutazione dei contenuti del progetto e/ dell'attività e del suo piano economico					da regolamento	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Presenza di un regolamento e di una lista di requisiti a cui attenersi, con controlli puntuali	Possono essere necessarie integrazioni o incontri con i richiedenti
Proposta di deliberazione rispetto alla concessione e alla quantificazione del contributo					da regolamento	disomogeneità nelle quantificazioni	presenza di un regolamento con criteri per la quantificazione dei contributi	
Decisione della Giunta					da regolamento			
Comunicazione ai partecipanti della graduatoria e pubblicazione sul sito						Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Publicazione online e negli appositi spazi delle opportunità di richiedere il contributo	
Determinazione di impegni di spesa e comunicazione all'associazione richiedente della concessione e delle modalità di rendicontazione					da regolamento	Scarsa trasparenza	Publicazione nel portale	
Successivamente alla realizzazione del progetto e/o attività, consegna della rendicontazione					da regolamento	Non puntuale controllo delle rendicontazioni / produzione di falsa documentazione	Presenza regolamento che preveda l'obbligatorietà delle pezze giustificative.	
Controllo e verifica della documentazione consegnata, in relazione al progetto approvato e in coerenza con il preventivo dei costi					da regolamento	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Presenza di un regolamento e di una lista di requisiti a cui attenersi, con controlli puntuali	
Liquidazione del contributo					da regolamento			

PROCESSO: UTILIZZO SALE PALESTRE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE

UFFICI/ENTI FASI	Associazioni	Protocollo	Ufficio cultura e sport	TEMPI	RISCHI	MISURE/AZIONI PREVENTIVE	NOTE
Richiesta utilizzo per singolo evento				Secondo i regolamenti	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione online e negli appositi spazi delle opportunità di richiedere l'accesso	La modulistica è anche on line
Richiesta utilizzo continuativo					Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione online e negli appositi spazi delle opportunità di richiedere l'accesso	
Protocollo e scansione							
Verifica completezza dei requisiti				Secondo i regolamenti	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Presenza di un regolamento e di una lista di requisiti a cui attenersi, con controlli puntuali	
elaborazione convenzione				secondo regolamenti		Presenza di un regolamento e di una lista di requisiti a cui attenersi, con controlli puntuali	
Valutazione dei contenuti rispetto all'attività				Secondo i regolamenti	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Presenza di un regolamento e di una lista di requisiti a cui attenersi, con controlli puntuali	
Rilascio autorizzazione e supporti				Secondo i regolamenti			
Verifica corretto utilizzo				semestrale	Scarso controllo del corretto utilizzo	sottoscrizione di convenzioni per il corretto utilizzo delle strutture	In questa fase è previsto il pagamento delle somme dovute e l'eventuale sanzione in caso di danni



**Città di**  
**CERNUSCO**  
**SUL NAVIGLIO**  
**Provincia di Milano**

**Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2**  
**Telefono 02.92.781**  
**Fax 02.92.78.235**  
**C.A.P. 20063**  
**Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154**

## **Parte IV**

# **TRASPARENZA**



## 1. La trasparenza

**L'amministrazione ritiene la *trasparenza sostanziale* della PA e l'accesso civico le misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi.**

Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Il decreto legislativo 97/2016, il cosiddetto *Freedom of Information Act*, ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituti del suddetto "*decreto trasparenza*".

**L'ANAC, il 28 dicembre 2016, ha approvato la deliberazione numero 1310 "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*".**

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la "*trasparenza della PA*". Il *Foia* ha spostato il baricentro della normativa a favore del "*cittadino*" e del suo diritto di accesso.

E' la *libertà di accesso civico* l'oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto "*dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti*", attraverso:

- l'istituto *dell'accesso civico*, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;
- la *pubblicazione* di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, **la trasparenza rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione** delineato dal legislatore della legge 190/2012.

Secondo l'articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016:

*"La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."*

In conseguenza della cancellazione del *programma triennale per la trasparenza e l'integrità*, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPCT in una "*apposita sezione*".

L'ANAC raccomanda alle amministrazioni di "*rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti*" (PNA 2016 pagina 24).



## 2. Obiettivi strategici

L'amministrazione ritiene che la *trasparenza* sia la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.

Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di *trasparenza sostanziale*:

1. la **trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale** alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
2. **il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico**, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;
- b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.



### 3. Comunicazione

Per assicurare che la *trasparenza sia sostanziale ed effettiva* non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre **semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.**

E' necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di *semplificazione del linguaggio* delle pubbliche amministrazioni.

Al fine di dare attuazione ai principi sopra indicati, nel corso del 2015 è stato predisposto dal Segretario generale il Manuale predisposizione delibere.

Il **sito web** dell'ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato.

La legge 69/2009 riconosce l'effetto di "*pubblicità legale*" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.

L'articolo 32 della suddetta legge dispone che "*a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*".

L'amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l'albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella *home page* del sito istituzionale.

Come deliberato dall'*Autorità nazionale anticorruzione* (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale **all'albo pretorio on line**, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalle legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "*trasparenza, valutazione e merito*" (oggi "*amministrazione trasparente*").

L'ente è munito di **posta elettronica** ordinaria e certificata.



Sul sito web, nella *home page*, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

#### 4. Attuazione

L'allegato A del decreto legislativo 33/2013 e successive modificazioni disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

Il legislatore ha organizzato in *sotto-sezioni di primo e di secondo livello* le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «*Amministrazione trasparente*» del sito web.

Le sottosezioni devono essere denominate come indicato nelle "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016" approvate dell'ANAC con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016.

Le tabelle riportate nell'allegato, sono state elaborate sulla base delle indicazioni contenute nel suddetto allegato della delibera ANAC 1310/2016.

Le tabelle sono composte da nove colonne, che recano i dati seguenti:

Colonna A = indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B = indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna C = disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione;

Colonna D = denominazione del singolo obbligo;

Colonna E = contenuti dell'obbligo;

Colonna F = modalità di aggiornamento. Posto che l'aggiornamento dei dati deve essere sempre "*tempestivo*", sono previsti intervalli temporali diversi per diverse tipologie di documento;

Colonna G = Responsabile trasmissione dei dati (Dirigente/ufficio depositario dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare nella sottosezione);

Colonna H = Dirigente/Responsabile tenuto alla pubblicazione;

Colonna I = durata della pubblicazione.

#### Nota ai dati della Colonna F:

la normativa impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti.



L'aggiornamento delle pagine web di "Amministrazione trasparente" può avvenire "tempestivamente", oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

L'aggiornamento di taluni dati essere "tempestivo". Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti anche molto difforni.

Pertanto, al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue:

**è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro 30 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.**

#### Nota ai dati della Colonna G:

L'articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge".

I dirigenti responsabili della *trasmissione dei dati* sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.

I dirigenti responsabili della *pubblicazione e dell'aggiornamento* dei dati sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna H.

## **5. Organizzazione**

I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile anticorruzione nello svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 33/2013, sono gli stessi Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna H.

I Dirigenti, o i soggetti dagli stessi individuati, gestiscono le sotto-sezioni di primo e di secondo livello del sito, riferibili al loro ufficio di appartenenza, curando la pubblicazione tempestiva di dati informazioni e documenti secondo la disciplina indicata in **Colonna E**

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza sovrintende e verifica: il tempestivo invio dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli uffici depositari all'ufficio preposto alla gestione del sito; la tempestiva pubblicazione da parte dell'ufficio preposto alla gestione del sito; assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e



l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Nell'ambito del *ciclo di gestione della performance* sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

La sezione «Amministrazione trasparente» deve essere organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina «Amministrazione trasparente» o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione.

L'obiettivo di questa organizzazione è l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di «collegamento non raggiungibile» da parte di accessi esterni.

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa.

In ogni sotto-sezione possono essere inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza.

Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione «Altri contenuti».

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente» informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione «Amministrazione trasparente», un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione.

L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «Amministrazione trasparente» senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

## **6. Accesso civico**

Il decreto legislativo 33/2013, comma 1, del rinnovato articolo 5 prevede:

*“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.*

Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5:



*“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”* obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il *libero accesso* ai dati elencati dal decreto legislativo 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento (*“ulteriore”*) rispetto a quelli da pubblicare in *“amministrazione trasparente”*.

L'accesso civico *“generalizzato”* investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite *“la tutela di interessi giuridicamente rilevanti”* secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.

L'accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.

Come già sancito al precedente Paragrafo 2, **consentire a chiunque l'esercizio dell'accesso civico è obiettivo strategico di questa amministrazione.**

Del diritto all'accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell'ente.

A norma del decreto legislativo 33/2013 in *“amministrazione trasparente”* sono pubblicati:

i nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico e del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

le modalità per l'esercizio dell'accesso civico.

**I dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità d'esercizio dell'accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto d'accesso.**

COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Durata della pubblicazione
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) ( <a href="#">link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione</a> )	Annuale	RPCT	RPCT	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.lgs. 33/2013
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Permanente
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.lgs. 33/2013
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.lgs. 33/2013
	Atti generali	Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	RESPONSABILE AVVOCATURA	RESPONSABILE AVVOCATURA	Permanente
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	PO SIAP	PO SIAP	Permanente
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016			

**COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Durata della pubblicazione
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016			
		Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)				
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SBPF	PO SBPF	Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

**COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Durata della pubblicazione
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013  (da pubblicare in tabelle)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Durata della pubblicazione
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SBPF	PO SBPF	Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico)	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	PO SIAP	PO SIAP	Per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013.

**COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Durata della pubblicazione
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Curriculum vitae	Nessuno	PO SIAP	PO SIAP	Per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013.
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	PO SIAP	PO SIAP	Per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013.
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	PO SBPF	PO SBPF	Per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013.
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	PO SIAP	PO SIAP	Per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013.
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	PO SIAP	PO SIAP	Per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013.
		Art. 14, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	PO SIAP	PO SIAP	Per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013.
		Art. 14, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	PO SIAP	PO SIAP	Per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013.
		Art. 14, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico)	PO SIAP	PO SIAP	Per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013.	
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati		Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c. 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Durata della pubblicazione	
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			Dati non pertinenti	
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			Dati non pertinenti	
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Permanente con aggiornamento costante	
			Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Permanente con aggiornamento costante	
			Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Permanente con aggiornamento costante		
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Permanente con aggiornamento costante	
	<b>Consulenti e collaboratori</b>	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori  (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	La pubblicazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Durata: per i tre anni successivi al conferimento dell'incarico
Per ciascun titolare di incarico:									
1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo					Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO compente	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO compente	Per i tre anni successivi al conferimento dell'incarico	
2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali					Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO compente	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO compente	Per i tre anni successivi al conferimento dell'incarico	
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO compente	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO compente	Per i tre anni successivi al conferimento dell'incarico	

**COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Durata della pubblicazione
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO competente	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO competente	Per i tre anni successivi al conferimento dell'incarico
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO competente	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO competente	Per i tre anni successivi al conferimento dell'incarico
				Per ciascun titolare di incarico:				
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

**COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Durata della pubblicazione
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico e del	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
				Per ciascun titolare di incarico:				
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Durata della pubblicazione
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali  (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

**COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Durata della pubblicazione
<b>Personale</b>		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	PO SIAP	PO SIAP	Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs.			
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	PO SIAP	PO SIAP	
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	PO SIAP	PO SIAP	
<b>Dirigenti cessati</b>		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	PO SIAP	PO SIAP	Per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013.
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	PO SIAP	PO SIAP	Per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013.
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	PO SIAP	PO SIAP	Per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013.
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	PO SIAP	PO SIAP	Per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013.
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	PO SIAP	PO SIAP	Per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013.
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	PO SIAP	PO SIAP	Per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013.

COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Durata della pubblicazione
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione,	Nessuno	PO SIAP	PO SIAP	Per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013.
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico)	PO SIAP	PO SIAP	Per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013.
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c. 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013.
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c. 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c. 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c. 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c. 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c. 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

**COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Durata della pubblicazione
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)  (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	PO SIAP	PO SIAP	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV  (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
<b>Bandi di concorso</b>		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso  (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
<b>Performance</b>	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	PO SBPF	PO SBPF	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n.	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SBPF	PO SBPF	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Durata della pubblicazione
	Relazione sulla Performance	lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SBPF	PO SBPF	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
			(da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SIAP	PO SIAP	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			
		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Per ciascuno degli enti:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente,
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Durata della pubblicazione
Enti pubblici vigilati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente,
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente,
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente,
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente,
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente,
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link</a> al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)			Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente,
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link</a> al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)			Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente,
	Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente,			
		Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO SBPF	PO SBPF	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
				Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
			1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO SBPF	PO SBPF	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013	
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO SBPF	PO SBPF	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013	

**COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Durata della pubblicazione	
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO SBPF	PO SBPF	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO SBPF	PO SBPF	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013	
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO SBPF	PO SBPF	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO SBPF	PO SBPF	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013	
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO SBPF	PO SBPF	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013	
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	PO SBPF	PO SBPF	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013	
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	PO SBPF	PO SBPF	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013	
		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO SBPF	PO SBPF	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013			
		Provvedimenti	Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SBPF	PO SBPF	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013	
				Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SBPF	PO SBPF	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013	
	Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SBPF	PO SBPF	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013		
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013						
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014						
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013							
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016							

**COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Durata della pubblicazione
Enti di diritto privato controllati		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati  (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione.
				Per ciascuno degli enti:				
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione.
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione.
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione.
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione.
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione.
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione.
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione.
				Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link</a> al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)		Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione.
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link</a> al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)		Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione.			
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione.	
Rappresentazione grafica		Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO SBPF	PO SBPF	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.lgs. 33/2013

COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Durata della pubblicazione
	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016			
				<b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>				
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO competente	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO competente	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO competente	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO competente	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO competente	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO competente	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO competente	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO competente	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO competente	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO competente	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO competente	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO competente	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO competente	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO competente	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
	Tipologie di procedimento		Tipologie di procedimento					

COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Durata della pubblicazione		
Attività e procedimenti	procedimento	Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO compente	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO compente	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013		
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO compente	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO compente	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013		
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO compente	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO compente	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013		
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO compente	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO compente	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013		
				<b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>						
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO compente	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO compente	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013		
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO compente	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO compente	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013		
Monitoraggio tempi procedurali		Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016					

COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Durata della pubblicazione
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SE =PO SE	SE =PO SE	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c. 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c. 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO competente	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO competente	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c. 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative				

COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Durata della pubblicazione	
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare		Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO proponente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRMI=DIR SSCES=DIR USSS=DIR	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO proponente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRMI=DIR SSCES=DIR USSS=DIR	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013	
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	SE= PO SE SEF = PO proponente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRMI=DIR SSCES=DIR USSS=DIR	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO proponente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRMI=DIR SSCES=DIR USSS=DIR	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016			Tabella riassuntiva rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	PO SMTI	PO SMTI	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	PO SGA	PO SGA	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013	
				Per ciascuna procedura:					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avvisi di preinformazione</b> - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	SE= PO SE SEF = PO proponente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRMI=DIR SSCES=DIR USSS=DIR	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO proponente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRMI=DIR SSCES=DIR USSS=DIR	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013	

COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Durata della pubblicazione
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Delibera a contrarre o atto equivalente</b> (per tutte le procedure)	Tempestivo	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO proponente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRMI=DIR SSCES=DIR USSS=DIR	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO proponente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRMI=DIR SSCES=DIR USSS=DIR	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c. 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	<b>Avvisi e bandi -</b> Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO proponente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRMI=DIR SSCES=DIR USSS=DIR	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO proponente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRMI=DIR SSCES=DIR USSS=DIR	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c. 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016			<b>Avviso sui risultati della procedura di affidamento</b> - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO proponente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRMI=DIR SSCES=DIR USSS=DIR	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO proponente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRMI=DIR SSCES=DIR USSS=DIR

COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Durata della pubblicazione
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avvisi sistema di qualificazione</b> - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	DIR USSS	DIR USSS	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Affidamenti</b> Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO proponente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRM=DIR SSCES=DIR USSS=DIR	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO proponente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRM=DIR SSCES=DIR USSS=DIR	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Informazioni ulteriori</b> - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO proponente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRM=DIR SSCES=DIR USSS=DIR	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO proponente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRM=DIR SSCES=DIR USSS=DIR	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO proponente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRM=DIR SSCES=DIR USSS=DIR	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO proponente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRM=DIR SSCES=DIR USSS=DIR	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Durata della pubblicazione
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO proponente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRMI=DIR SSCES=DIR USSS=DIR	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO proponente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRMI=DIR SSCES=DIR USSS=DIR	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.lgs. 33/2013
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO proponente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRMI=DIR SSCES=DIR USSS=DIR	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO proponente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRMI=DIR SSCES=DIR USSS=DIR	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.lgs. 33/2013
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO proponente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRMI=DIR SSCES=DIR USSS=DIR	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO proponente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRMI=DIR SSCES=DIR USSS=DIR	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.lgs. 33/2013
	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO proponente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRMI=DIR SSCES=DIR USSS=DIR	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO proponente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRMI=DIR SSCES=DIR USSS=DIR	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.lgs. 33/2013

COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Durata della pubblicazione
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione  (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)  (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO proponente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRMI=DIR SSCES=DIR USSS=DIR	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO proponente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRMI=DIR SSCES=DIR USSS=DIR	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	COME SOPRA	COME SOPRA	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	COME SOPRA	COME SOPRA	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	COME SOPRA	COME SOPRA	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	COME SOPRA	COME SOPRA	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	COME SOPRA	COME SOPRA	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	COME SOPRA	COME SOPRA	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	COME SOPRA	COME SOPRA	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	COME SOPRA	COME SOPRA	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

**COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Durata della pubblicazione
<b>Bilanci</b>	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SBPF	PO SBPF	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SBPF	PO SBPF	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SBPF	PO SBPF	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SBPF	PO SBPF	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SBPF	PO SBPF	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
<b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SBPF	PO SBPF	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SBPF	PO SBPF	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
				Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	RPCT	RPCT	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

**COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Durata della pubblicazione	
<b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo			Dato non pertinente in quanto l'articolo 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009 non si applica all'Ente.	
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo			Dato non pertinente in quanto l'articolo 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009 non si applica all'Ente.	
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PRESIDENTE NUCLEO VALUTAZIONE	PO SIAP	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c. 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013	
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SBPF	PO SBPF	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c. 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013	
	Corte dei conti			Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SBPF	PO SBPF	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c. 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO proponente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRMI=DIR SSCES=DIR USSS=DIR	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO proponente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRMI=DIR SSCES=DIR USSS=DIR	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c. 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013	
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	AVVOCATURA	AVVOCATURA	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c. 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013	
	Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Sentenza di definizione del giudizio		Tempestivo	AVVOCATURA	AVVOCATURA	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c. 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013		

**COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Durata della pubblicazione
Servizi erogati		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	AVVOCATURA	AVVOCATURA	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c. 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati  (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO competente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRMI=DIR SSCES=DIR USSS=DIR	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO competente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRMI=DIR SSCES=DIR USSS=DIR	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c. 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			Dato non pertinente
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO competente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRMI=DIR SSCES=DIR USSS=DIR	SIAP=PO SIAP SE= PO SE SEF = PO competente SST=PO SST altri SSC=DIR SPST=DIR SPRMI=DIR SSCES=DIR USSS=DIR	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c. 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
Dati sui pagamenti	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	PO SBPF	PO SBPF	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c. 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	PO SBPF	PO SBPF	Dato non pertinente

COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Durata della pubblicazione	
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO SBPF	PO SBPF	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013	
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO SBPF	PO SBPF	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
				Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO SBPF	PO SBPF	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO SBPF	PO SBPF	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013	
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni realtive ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			Dato non pertinente	
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO SGA	PO SGA	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013	
	Tempi costi e indicatori di	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.  (da pubblicare in tabelle sulla	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	DIR SPRMI	DIR SPRMI	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013	

**COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Durata della pubblicazione
	realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione )	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	DIR SPRMI	DIR SPRMI	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
<b>Pianificazione e governo del territorio</b>		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	DIR SPST	DIR SPST	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio  (da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIR SPST	DIR SPST	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
<b>Informazioni ambientali</b>		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIR SPST	DIR SPST	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIR SPST	DIR SPST	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIR SPST	DIR SPST	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIR SPST	DIR SPST	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIR SPST	DIR SPST	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

**COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Durata della pubblicazione
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIR SPST	DIR SPST	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c.3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIR SPST	DIR SPST	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c.3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIR SPST	DIR SPST	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c.3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
<b>Strutture sanitarie private accreditate</b>		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)			Dato non pertinente
			(da pubblicare in tabelle)	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)			Dato non pertinente
<b>Interventi straordinari e di emergenza</b>		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza  (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIR PROPONENTE	DIR PROPONENTE	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c.3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIR PROPONENTE	DIR PROPONENTE	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c.3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIR PROPONENTE	DIR PROPONENTE	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c.3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	RPCT	RPCT	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c.3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	RPCT	RPCT	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c.3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

**COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Durata della pubblicazione
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione		Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	RPCT	RPCT	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	RPCT	RPCT	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	RPCT	RPCT	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	RPCT	RPCT	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	RPCT	RPCT	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	RPCT	RPCT	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	RPCT	RPCT	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID	Tempestivo	PO SMTI	PO SMTI	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8.c 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

**COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Durata della pubblicazione
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	PO SMTI	PO SMTI	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c. 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità  (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	PO SMTI	PO SMTI	Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c. 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori  (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	....			Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c. 3).Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

\* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)

LEGENDA

VEDI FOGLIO  
2

**COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Aggiornamento</b>	<b>Responsabile trasmissione dei dati</b>	<b>Responsabile della pubblicazione</b>	<b>Durata della pubblicazione</b>
--	--	------------------------------	--	-------------------------------	----------------------	---	---	-----------------------------------

**COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Aggiornamento</b>	<b>Responsabile trasmissione dei dati</b>	<b>Responsabile della pubblicazione</b>	<b>Durata della pubblicazione</b>
--	--	------------------------------	--	-------------------------------	----------------------	---	---	-----------------------------------

**COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Aggiornamento</b>	<b>Responsabile trasmissione dei dati</b>	<b>Responsabile della pubblicazione</b>	<b>Durata della pubblicazione</b>
--	--	------------------------------	--	-------------------------------	----------------------	---	---	-----------------------------------

ACRONIMO	DESCRIZIONE
RPCT	RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
SEF	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SPST	SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SPRMI	SETTORE PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE
SSC	SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
SSCES	SETTORE SERVIZI CULTURALI, EVENTI E SPORT
USSS	UNITA' SPECIALE SERVIZI SOCIALI
DIR	DIRIGENTE
PO	POSIZIONE ORGANIZZATIVA
SBPF	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
SEPM	SERVIZIO ECONOMATO E PATRIMONIO MOBILIARE
SGET	SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
SGCT	SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
SU	SERVIZIO URBANISTICA
SMTI	SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI E INFORMATICA
SGA	SERVIZIO GARE E APPALTI
SPMOP	SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE
SST	SERVIZIO SICUREZZA DEL TERRITORIO
SIAP	SERVIZI ISTITUZIONALI E AMMISTRAZIONE DEL PERSONALE
SE	SERVIZI EDUCATIVI
SCPG	SERVIZIO CULTURA E POLITICHE GIOVANILI



## APPENDICE PARTE II –

**Estratto della “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa dal Ministro dell’Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 4 gennaio 2017 (Documento XXXVIII, numero 4)” riguardante la Città Metropolitana di Milano.**

## CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Milano e la relativa città metropolitana evidenziano un'innequivocabile complessità sociale, economica e politica: ad una estensione del territorio non elevata, se paragonata a quella di altre province d'Italia, fa da contraltare una popolazione complessiva<sup>38</sup> (e la relativa densità abitativa) tra le più consistenti del nostro Paese, situazione su cui grava anche un sensibile flusso migratorio regolare e non<sup>39</sup>, che (specie in riferimento al Capoluogo ed a Bresso) appare di non sempre facile gestione, anche sotto il profilo dell'accoglienza dei richiedenti protezione ed asilo.

Il territorio della città metropolitana milanese, inoltre, è strettamente legato alle province limitrofe con cui, di fatto, rappresenta una sola grande area ad alta conurbazione.

Questa zona, che riveste particolare rilevanza nel panorama economico e finanziario nazionale, stimola ormai da diversi decenni l'interesse della criminalità organizzata (anche di tipo mafioso).

Ne consegue che il relativo territorio, che tra l'altro gode anche di facili collegamenti viari ed aeroportuali con l'estero, è naturalmente esposto alla diffusione di molteplici fenomeni criminali con l'interazione e sperimentazione di moderni ed efficaci modelli di organizzazione e dei relativi interessi illegali.

Nel milanese sono insediate da tempo storiche componenti della criminalità mafiosa (soprattutto di matrice calabrese, ma anche siciliana, campana e, marginalmente, pugliese) connesse con le rispettive regioni di appartenenza, che hanno sfruttato le opportunità offerte dal territorio (talora influenzando gli assetti ed equilibri criminali nelle aree di origine) per svilupparvi dinamiche criminali legate all'integrazione con l'economia legale<sup>40</sup>, cui si affiancano altre pervasive manifestazioni di criminalità autoctona e di matrice straniera che, favorite da reciproci rapporti di collaborazione, trovano in quest'area un punto di incontro per la conduzione di illeciti, talvolta anche caratterizzati dalla transnazionalità.

Le mafie non perseguono il controllo "militare" dell'area, ma operano sottotraccia (evitando il più possibile di esporsi all'allarme sociale derivante da faide e regolamenti di conti), in un regime di collaborazione estraneo alle realtà d'origine, gestendo lucrose attività legali ed illegali ed alimentando circuiti di riciclaggio che coinvolgono gruppi finanziari nazionali e, in qualche caso, anche esteri.

La criminalità organizzata ha difatti saputo insinuarsi, a tal fine anche trasferendo e collocando nel milanese propri affiliati, in diversi settori (edilizia - anche stradale - e movimento terra ed inerti, servizi logistici, forniture alimentari, immobiliare e finanziario, commerciale, ristorazione, cooperative, intrattenimento in locali notturni, giochi *on-line*), diffondendovi un clima di omertà o persino collusivo.

<sup>38</sup> Pari a 3.208.509 abitanti, la popolazione residente censita dall'ISTAT al 31 dicembre 2015.

<sup>39</sup> La popolazione straniera residente censita dall'ISTAT nel Bilancio demografico al 31 dicembre 2015, ammonta a 446.462 persone, quasi il 9% del totale in Italia, con una presenza più numerosa di persone di nazionalità egiziana, filippina, romena, cinese, peruviana, ecuadoriana, albanese, srilankese, marocchina ed ucraina, ovviamente al netto dei numerosi extracomunitari irregolari.

<sup>40</sup> Supportata oltre che dal riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche da casi di esercizio abusivo dell'attività creditizia e reati fiscali (ad esempio mediante le false fatturazioni).

In particolare, le propaggini ndranghetiste, capillarmente presenti nel territorio, hanno operato il progressivo consolidamento d'interazioni fra organizzazione mafiosa e segmenti della P.A.<sup>41</sup>, della politica (che manifestano una certa permeabilità) e dell'imprenditoria<sup>42</sup> (che fungono per i sodalizi da c.d. "capitale sociale"), nonché l'orientamento verso un profilo economico-imprenditoriale, attraverso la gestione di affari apparentemente leciti ed il reinvestimento o riciclaggio attraverso canali transnazionali dei relativi proventi.

Sul territorio continuano per altro verso ad emergere casi di corruzione, concussione<sup>43</sup> ed abuso d'ufficio da parte di Amministratori e dirigenti di strutture pubbliche (a beneficio di imprenditori scorretti che mirano ad accaparrarsi appalti attraverso turbative d'asta), anche in settori sensibili per la comunità (ad esempio quello sanitario), o quantomeno agevolanti la commissione di illeciti mediante condotte omissive. Tali episodi, per quanto avulsi da contesti di criminalità mafiosa, marcano cointeressenze affaristico/criminali tra esponenti del mondo politico/istituzionale ed imprenditori, funzionali all'aggiudicazione di appalti pubblici, denotando una certa vulnerabilità della Pubblica Amministrazione rispetto ad ingerenze esterne.

Da segnalare lo scioglimento nell'anno 2013 del Consiglio comunale di Sedriano<sup>44</sup>, in relazione all'ingerenza della criminalità organizzata calabrese, di fatto interessata al condizionamento degli apparati amministrativi locali, spesso perseguendo rapporti di tipo corruttivo tesi all'affidamento di appalti per imprese collegate.

Tale dinamica, in generale, appare impattare negativamente su settori primari, avendo ad esempio evidenziato che i Piani Generali del Territorio sono notevolmente esposti ad interferenze illecite.

L'attenzione delle Forze di polizia e dell'Autorità Giudiziaria, dunque, si sta allargando verso le situazioni di contiguità tra criminalità organizzata ed economica (in cui si mescolano attività illegali e lecite di imprese, professionisti e specialisti di settore), nell'ottica della fondamentale rilevanza della comprensione dei meccanismi di costruzione/gestione del suo "capitale sociale" per conoscere pienamente la compenetrazione mafiosa nell'economia legale. Le crescenti situazioni di connivenza e/o ingerenza consentono ai sodalizi (in particolare di 'Ndrangheta, ma secondariamente di Camorra e Mafia siciliana) di perseguire efficacemente la propria vocazione imprenditoriale, ricorrendo solo selettivamente ad atti di intimidazione<sup>45</sup>, la cui analisi costituisce un valido sostegno per l'attività investigativa ed una "spia" della penetrazione mafiosa.

---

<sup>41</sup> Episodicamente anche tra le Forze dell'Ordine/pubblici Ufficiali.

<sup>42</sup> Utile tanto all'imprenditore, per imporsi in posizione dominante ed avere accesso privilegiato ad appalti pubblici o al credito, quanto all'organizzazione criminale per ottenerne in cambio risorse, servizi ed altre utilità.

<sup>43</sup> Episodicamente imputabili appartenenti alle Forze dell'Ordine.

<sup>44</sup> La cui gestione commissariale è stata prorogata fino all'ottobre 2015 ed il successivo 15 novembre si sono svolte le elezioni con il rinnovo dell'Amministrazione comunale.

<sup>45</sup> Peraltro sul territorio attentamente monitorati, anche in chiave di prevenzione. In proposito, sebbene non specificamente collegabili ad intimidazioni mafiose, si segnalano ad esempio l'esplosione di ordigni/colpi d'arma da fuoco o il verificarsi di incendi nei confronti di ditte, attività commerciali, agenzie giornalistiche e private abitazioni, o in danno di autovetture (anche di operatori di polizia), ma anche l'intercetto di buste contenenti proiettili e gravi minacce.

Una minor frequenza delle manifestazioni criminali attribuibili a soggetti di Cosa nostra, Camorra e Sacra Corona Unita appare plausibilmente riconducibile tanto ai buoni risultati dell'attività di contrasto - sia a livello locale che nazionale - quanto anche alla pervasività del radicamento e alla forza maturati, nel tempo, dalla criminalità di ceppo 'ndranghetista, ormai centro degli interessi criminali di quest'area, da cui promanano situazioni di assoggettamento ed omertà.

Nella consapevolezza della centralità, per il contrasto dei sodalizi mafiosi, dell'aggressione dei patrimoni a loro direttamente o indirettamente riferibili, nell'anno 2015 l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali ha prodotto in questa città metropolitana risultati maggiormente significativi in ordine al numero e valore dei beni sequestrati (beni mobili<sup>46</sup> ed aziende, ma anche immobili), rispetto alle confische definitive (principalmente beni immobili, ma anche mobili<sup>47</sup>).

### 'Ndrangheta

La mappatura delle organizzazioni criminali calabresi (soprattutto reggine, ma anche crotonesi, catanzaresi e vibonesi) le vede presenti tanto nel Capoluogo, quanto in numerosi comuni dell'area metropolitana milanese. Tra esse, si segnalano in particolare: tra le più potenti e meglio organizzate sul territorio la cosca "Morabito-Bruzzaniti-Palamara" di Africo (RC); per i centri urbani di Corsico, Buccinasco, Trezzano sul Naviglio e Cesano Boscone le cosche di Platì (RC), in particolare i "Barbaro-Papalia" cui si affiancano i "Pelle-Vottari" di San Luca (RC); a Cesano Boscone e Trezzano sul Naviglio i "Facchineri"; a Bareggio e Buccinasco i "Musitano" di Platì (RC); a Bollate e Garbagnate Milanese i "Morabito-Mollica" di Africo (RC), mentre a Bresso i "Flachi". Altre cosche per lo più ma non soltanto reggine in ordine alle quali si segnalano interessi in quest'area metropolitana sono i "Valle-Lampada", i "Bellocco", i "Condello-Imerti-Fontana", i "Pesce", i "Libri", i "Paviglianiti", "Latella-Ficara", "Piomalli-Molè", "Mazzagatti-Ferraro", "Commisso", "Leuzzi", "Pangallo", "Molluso", "Sergi", "Trimboli", "Perre", "Manno", "Mazzaferrò", "Nicoscia", "Garofalo", "Gallace-Novella", "Giacobbe", "Ciampà" e "Mancuso".

Anche per il Capoluogo si confermano numerose cosche di 'Ndrangheta: i "Valle-Lampada", i "Morabito-Bruzzaniti-Palamara" e "Morabito-Mollica" (con legami parentali), i "Libri-De Stefano-Tegano", gli "Strangio", i "Facchineri", i "Bellocco", i "Romeo 'U Staccu", i "Flachi" ed i "Pesce" (legati da vincoli parentali), i "Barranca", i "Mancuso",  
i  
"Barbaro-Papalia", gli "Iamonte" e gli "Arena".

Tali sodalizi, in un quadro di reciproche alleanze, mantengono buoni rapporti "d'affari" con gli altri gruppi, anche di origine siciliana o stranieri, e manifestano interessi in diverse attività illecite tra cui il narcotraffico (anche internazionale), l'usura e le estorsioni, i delitti contro il patrimonio o la persona, i traffici di rifiuti nonché operazioni di esercizio abusivo del credito, riciclaggio e reimpiego di capitali e beni di provenienza delittuosa.

<sup>46</sup> Titoli, quote societarie, depositi bancari ed altre somme di denaro, ma anche beni mobili registrati.

<sup>47</sup> Che comprendono titoli, quote societarie, depositi bancari e somme di denaro.

In ordine alle suddette presenze 'ndranghetiste e partendo dall'ormai acclarata dimostrazione anche giudiziaria dell'unicità, pure in territorio lombardo, della 'Ndrangheta, l'attività investigativa esperita ne ha finora consentito di "mappare" la radicata, stabile e capillare esistenza di "locali" a **Milano, Solaro, Legnano, Rho, Bollate, Cormano, Bresso, Pioltello e Corsico**, ove operano con una certa autonomia e - unitamente a quelle individuate in diverse altre province lombarde - riferibili alla struttura di coordinamento intermedio denominata "La Lombardia" (rispondente alla sovrastruttura in Calabria, ove ogni "locale" ha le proprie radici e continua ad intrattenere stretti rapporti).

La 'Ndrangheta vanta in questo territorio metropolitano un insediamento plurigenerazionale delle proprie cellule operative, il che spiega la presenza anche di soggetti non di origine calabrese, affiliati alle "locali" con "cariche" e "doti", secondo gerarchie prestabilite<sup>48</sup> e mediante cerimonie e rituali (le c.d. "mangiate", veri e propri *summit* mafiosi) tipici dell'associazione. Questa mafia conferma, dunque, regole di compartimentazione territoriale e compagini a forte connotazione familiare che continuano ad operare in maniera sostanzialmente autonoma, affiancando tuttavia al proprio vantaggio quello collettivo (in quanto tutti hanno interesse che l'organizzazione in parola sopravviva alle forme di competizione), evidenziando persino episodi di mutuo soccorso (sostegno economico) tra i gruppi criminali.

I clan calabresi mantengono attenzione per il settore edilizio/lavori stradali e per il movimento terra, di cui hanno una posizione dominante<sup>49</sup> (e che non richiede particolare specializzazione e contenuti tecnologici) ma, più in generale, verso ogni ramo economico che le consenta "investimenti" di capitali illeciti e l'acquisizione del controllo di attività imprenditoriali.

Un *business* strategicamente perseguito dalle articolazioni della 'Ndrangheta risiede difatti nell'inquinamento degli appalti pubblici che alcuni sodalizi, in particolare quelli calabresi (ma anche siciliani e, marginalmente, campani), seguono con attenzione collocando imprese nei relativi subappalti<sup>50</sup>. Al fine di prevenire e contrastare tali intromissioni, a molteplici attività di prevenzione e controllo (sia a livello locale che centrale), che hanno negli ultimi anni consentito l'adozione di numerosi provvedimenti interdittivi antimafia, viene affiancato con continuità l'accesso ispettivo presso i cantieri, tanto del Capoluogo che in diversi altri comuni della città metropolitana.

### Cosa nostra

Per quanto riguarda la presenza di Cosa nostra, va preliminarmente annotata la conferma di stretti rapporti d'affari, in particolare nel narcotraffico e per la gestione di attività economiche, tra i sodali siciliani e quelli calabresi, sulla base di equilibri raggiunti da tempo e sinora mai scalfiti. In particolare, i siciliani hanno stipulato con i calabresi una sorta di *pax* mafiosa giustificata dalla libertà di gestire (talvolta sinergicamente) lucrose attività illegali, tra cui il citato traffico di sostanze stupefacenti.

<sup>48</sup> Il potere di conferire "doti" rileva ancor più dell'impartire sanzioni, in quanto quest'ultimo mette in cattiva luce chi le irroga.

<sup>49</sup> Si stanno tuttavia cogliendo interessi, in tale ultimo settore e relativamente ad imprese nel ramo degli inerti, anche sul conto della mafia siciliana.

<sup>50</sup> Tentativi di intromissione mafiosa, oltre che per l'Expo di Milano, sono stati scoperti in altri importanti lavori pubblici come la tangenziale esterna di Milano.

Sebbene nel complesso meno invasiva della criminalità calabrese, a Milano e marginalmente nel suo *hinterland*<sup>51</sup>, si evidenzia la presenza di qualificate propaggini di Cosa nostra siciliana, alcune radicatesi da tempo in questo territorio, ove conducono attività imprenditoriali apparentemente lecite (strumentali al reinvestimento di capitali illeciti mediante figure professionali competenti) unitamente ad illeciti tradizionali, non interrompendo i legami con le organizzazioni di riferimento.

Si fa riferimento agli interessi della famiglia di Bolognetta (PA), di un gruppo principalmente costituito da esponenti delle famiglie “Cagnetti” e “Perspicace”, della famiglia di Pietraperzia (EN), di elementi<sup>52</sup> facenti capo ad esponenti delle famiglie “Iacono” e “Godini” di Vittoria (RG), alla famiglia palermitana “Mangano” ed a quella di “Partanna” (TP), attive nel narcotraffico (anche internazionale) ed in estorsioni, usura, rapine e riciclaggio.

### Camorra

Pur in mancanza di un radicamento effettivo di proprie consorterie sul territorio, i sodalizi camorristici partenopei (e residualmente casertani), denotano una certa intraprendenza nel ritagliarsi spazi d’operatività sia nel traffico di sostanze stupefacenti che in attività di esercizio abusivo del credito, riciclaggio (anche internazionale) e reinvestimento di capitali illeciti (in attività imprenditoriali, per la gestione di locali notturni ed infiltrandosi nell’edilizia), nonché nel settore delle estorsioni e dell’usura.

E’ stato difatti osservato il dinamismo di elementi riconducibili ai clan “Gionta” di Torre Annunziata (NA) e di soggetti legati ad altri gruppi partenopei quali i “Guida” ed i “Nuvoletta”.

### Criminalità organizzata pugliese

La criminalità organizzata pugliese risulta presente in modo marginale, interessandosi di attività riferibili al traffico di sostanze stupefacenti; in particolare sono attivi ex affiliati al clan “Piarulli-Ferraro” di Cerignola (FG), da tempo trapiantati nel milanese ma in stretto collegamento con esponenti della criminalità foggiana e barese.

**Il traffico nazionale ed internazionale di sostanze stupefacenti** è un *business* illegale fiorente per una vasta platea di soggetti, dallo spessore delinquenziale disparato, tanto importante da generare cartelli tra le cosche e talvolta conflittualità, con collaterali eventi omicidiari ed altri episodi di grave violenza.

La Lombardia ed il milanese<sup>53</sup> in particolare continuano a costituire, nel panorama nazionale, uno dei centri nevralgici per gli scambi di tali sostanze (in larga parte hashish<sup>54</sup>, ma anche cocaina<sup>55</sup> e marijuana<sup>56</sup>, eroina<sup>57</sup> e droghe sintetiche<sup>58</sup>), destinati

<sup>51</sup> In particolare a San Donato Milanese.

<sup>52</sup> In rapporti con la famiglia della Stidda dei “Carbonaro-Dominante” di Vittoria (RG).

<sup>53</sup> Dati statistici di fonte DCSA.

<sup>54</sup> Oltre i 3.394 kg. intercettati nel corso dell’anno 2015.

<sup>55</sup> Complessivamente quasi 207 kg., nel corso dell’anno 2015.

<sup>56</sup> Per oltre 187 kg..

<sup>57</sup> Circa 91 kg., anche con sequestri di un certo rilievo sul piano nazionale (36,5 kg. a Milano).

ad alimentare i mercati dello spaccio nazionale o inseriti in traffici transnazionali che interessano altri Paesi europei o extraeuropei. Tra i molteplici canali di ingresso dello stupefacente è stato rilevato anche l'aeroporto di Linate (MI)<sup>59</sup>.

Il dato complessivo delle persone denunciate nell'ambito del contrasto ai traffici di droga continua ad evidenziare in quest'area una prevalenza degli stranieri rispetto agli italiani. In questo *business*, ancora ritenuto remunerativo anche dalle mafie autoctone, in particolare tra i sodalizi calabresi (attori di primissimo piano) e siciliani, è stata rilevata l'esistenza di relazioni reciproche e con narcotrafficienti sudamericani o marocchini. Anche le organizzazioni criminali balcaniche (specie albanesi, nonché bulgare) appaiono ben inserite in questo settore illegale.

Gli stranieri sono ormai autonomi nella perpetrazione di tale illecito, talora proponendosi quali fornitori anche per la criminalità autoctona. In ordine all'attività di spaccio, in quest'area non appare necessariamente legata alla malavita organizzata quanto, invece, pure ad una rilevante espressione di criminalità diffusa.

L'analisi degli **episodi estorsivi ed usurari** evidenzia un concreto interessamento da parte della criminalità organizzata<sup>60</sup>, in particolare calabrese e siciliana (ma recentemente pure campana), seguendo da una parte il percorso dell'intimidazione (senza tuttavia spingersi alla penetrazione massiva di settori economici), dall'altra manifestando l'offerta di protezione/collusione<sup>61</sup> in ambito imprenditoriale ovvero, più in generale, il finanziamento delle aziende in crisi (ad elevati tassi d'interesse o per ottenerne benefici per lo sviluppo di autonome attività imprenditoriali e commerciali).

In tale contesto, preso atto che l'esposizione a tali reati è di difficile lettura per la passività delle vittime, reticenti ad "esternare" il loro *status*, va evidenziato un progressivo incremento sul territorio dei casi di estorsione censiti (sostanzialmente residuali, nell'area in esame, le denunce relative a situazioni di usura). In ordine a possibili "spie" di tali attività delittuose, nel 2015 appaiono ancora numerosi (ma in diminuzione) gli incendi, mentre manifestano un sensibile incremento i danneggiamenti seguiti da incendio.

Più in generale le condotte estorsive, oltre ad elementi italiani (anche di origine meridionale) vedono sul territorio milanese un apporto anche in capo a stranieri, tra cui si segnalano gruppi o elementi cinesi o sudamericani (riferibili anche al banditismo giovanile), romeni, africani di varia nazionalità (egiziani, senegalesi, marocchini).

La criminalità organizzata operante nell'area della città metropolitana di Milano, come sopra già accennato, è pure caratterizzata da rilevanti **espressioni di delinquenza straniera** in ordine a numerosi settori illeciti, tanto da conquistare posizioni di rilievo nel narcotraffico, nei traffici di persone (da sfruttare nell'ambito della prostituzione o, più semplicemente, favorite nel loro esodo migratorio illegale che, da Milano, prosegue verso

<sup>58</sup> Quasi 11 kg., nonchè nr. 14.581 dosi, queste ultime con sequestri di grande rilievo sul piano nazionale (nr. 14.000 le pasticche di ecstasy intercettate, nell'ottobre 2015, a Milano).

<sup>59</sup> Ove viene intercettata prevalentemente cocaina, ma anche droghe sintetiche, marijuana ed hashish.

<sup>60</sup> Ponendosi, in relazione alla grande disponibilità di capitali, quale interlocutore privilegiato di coloro che necessitano di finanziamenti.

<sup>61</sup> Attuando, in cambio di tangenti da parte degli imprenditori protetti, pressioni intimidatorie nei confronti di altri debitori.

il Nord-Europa), nel *business* della contraffazione, la commissione di reati contro il patrimonio (in particolare i furti, ma anche rapine e le connesse ricettazioni) o la persona, anche evidenziando conflittualità interetniche o all'interno del singolo gruppo etnico, che ne determinano collaterali criticità d'integrazione.

Complessivamente, relativamente alla città metropolitana milanese, le segnalazioni all'Autorità Giudiziaria, riferibili agli stranieri denotano nell'anno 2015 un positivo decremento, mantenendo tuttavia una incidenza particolarmente elevata (oltre il 54%) sul totale delle persone denunciate e/o arrestate.

I romeni, che nel milanese rivestono tra gli stranieri (almeno dal punto di vista quantitativo) un ruolo di primo piano nella perpetrazione di condotte delittuose<sup>62</sup>, oltre ad essere specializzati nella commissione di reati contro il patrimonio sono attivi nello sfruttamento della prostituzione di strada (manifestandovi convergenze d'interesse o episodici contrasti specie con gli albanesi), supportato da particolare violenza ed operato anche in danno di minorenni. Gli stessi sono anche abili nella consumazione di truffe e frodi informatiche e confermano interessi nel settore illecito degli stupefacenti (con albanesi o marocchini), emergenti (nel Capoluogo) anche per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (in proposito si segnala che, talora, elementi romeni vengono trovati sul territorio in possesso di documenti falsi).

Sul loro conto vengono pure censiti gravi delitti contro la persona (violenze sessuali, ed episodicamente le lesioni o il sequestro di persona) ed appare ampia la casistica delle attività predatorie praticate, ad esempio i furti (in danno di esercizi commerciali, ma anche abitazioni o aziende), le rapine (spesso in esercizi commerciali o farmacie), che talora si sviluppano in contesti di carattere regionale o anche più ampi oppure evidenziano il concorso con soggetti di altra nazionalità (ad esempio italiani o albanesi), i borseggi e le estorsioni, con la collaterale attività di ricettazione.

Per i magrebini, specie marocchini e tunisini, organizzati prevalentemente in gruppi ancora privi di organizzazione verticistica, risulta di rilievo primario (almeno sul piano quantitativo) il numero degli illeciti censiti sul territorio che evidenziano, tra le altre cose, un consolidato interesse nei traffici di sostanze stupefacenti (hashish, eroina e cocaina, anche in situazioni di politraffico, sovente importate dal Marocco o dall'Olanda - rispettivamente via Spagna e Germania -, ove vantano contatti con connazionali e, anche, con fornitori albanesi), talora evidenziando sinergie con i sudamericani, la criminalità autoctona e, più in generale, con soggetti italiani. Il relativo smercio, oltre all'area in esame, appare talvolta coinvolgere contesti territoriali ben più vasti. Un concreto interesse per questo settore illecito (specie in relazione allo spaccio) si rileva, parimenti, sul conto di elementi egiziani (cui vengono intercettati, episodicamente anche di concerto con marocchini o tunisini, quantitativi non trascurabili di hashish, ma anche cocaina, marijuana ed eroina), anch'essi in quest'area metropolitana molto attivi sotto l'aspetto della delittuosità complessiva.

La criminalità riconducibile ai soggetti nordafricani è ulteriormente arricchita dalla frequente commissione di delitti contro la persona (gravi lesioni e minacce, ma anche omicidi volontari, violenze sessuali ed episodi di sequestro di persona), connotati dall'utilizzo di armi da taglio, e di delitti contro il patrimonio<sup>63</sup> (oltre a furti<sup>64</sup> e rapine<sup>65</sup>,

<sup>62</sup> Si precisa, in proposito, che parte dei romeni che delinquono è di fatto di origine nomade (stanziali in campi nomadi dell'area in esame).

<sup>63</sup> Anche in concorso con italiani.

episodicamente la ricettazione), per lo più riconducibili a contesti di crimine diffuso. Per il favoreggiamento dell'immigrazione/permanenza di clandestini si rileva sporadicamente l'interesse in particolare da parte degli egiziani<sup>66</sup>, che talvolta vengono segnalati anche per contrabbando di tabacchi e contraffazione o in relazione alla commissione di truffe.

La delinquenza albanese si caratterizza per il ricorso a metodi violenti nella perpetrazione dei reati e la disponibilità di armi (anche da sparo), suscitando pertanto allarme nella comunità. Essa si dimostra competitiva nei settori illeciti del traffico, anche internazionale, di sostanze stupefacenti<sup>67</sup> (cocaina ed eroina, nonché marijuana) ed il relativo spaccio e nello sfruttamento della prostituzione<sup>68</sup> anche di minori (illecito alla base di cruenti contrasti sia in ambito intraetnico, che con appartenenti a gruppi criminali romeni, con i quali stanno tuttavia maturando anche sinergie), attività che in qualche caso si sviluppa anche in contesti territoriali molto ampi, addirittura transnazionali.

Numerosi anche i casi di albanesi coinvolti<sup>69</sup> nella perpetrazione di reati contro il patrimonio (furti - spesso in abitazioni ed esercizi commerciali, o di autovetture - e rapine, talvolta allargati alle province limitrofe e consumati con caratteri di serialità o spregiudicatezza, e relativa ricettazione), non disdegnando il commercio di armi e il favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione clandestina<sup>70</sup>. Talvolta lo sfruttamento del meretricio risulta per gli albanesi connesso a parallele attività nel settore degli stupefacenti.

La criminalità centro-sudamericana (che in ordine alla delittuosità complessiva manifesta maggior intraprendenza in capo a peruviani ed ecuadoregni) appare interessata al traffico anche internazionale (a partire da quell'area geografica) e spaccio di sostanze stupefacenti<sup>71</sup> (cocaina, ma anche hashish, marijuana o ketamina, talora con situazioni di politraffico), ove manifesta connessioni sia con la delinquenza italiana che con i marocchini.

Appaiono poi frequenti, tra i sudamericani, gravi reati contro la persona ove soggetti salvadoregni (ma anche ecuadoriani o brasiliani) si rendono responsabili (pure per futili motivi) finanche di episodi di omicidio volontario, ma a carico di elementi di estrazione latino-americana ricorrono le lesioni personali (imputabili ad ecuadoregni e salvadoregni, dominicani, peruviani, cubani), risse o maltrattamenti in famiglia, violenze sessuali (da parte di ecuadoregni e, episodicamente, di peruviani), che si sommano alla conduzione di attività predatorie (sia furti, non infrequentemente in abitazione<sup>72</sup>, che rapine), episodi che in genere appaiono espressione di una criminalità diffusa maturata in contesti di aggregazione interetnica (tra soggetti di estrazione centro-sudamericana, talvolta compartecipati da italiani o elementi di altre nazionalità).

<sup>64</sup> Diversi gli episodi di furto con destrezza, in esercizi commerciali o nei confronti di autovetture, talvolta anche in danno di abitazioni.

<sup>65</sup> Numerose quelle consumate nella pubblica via ed in danno di esercizi commerciali.

<sup>66</sup> Collaborati da italiani e magrebini, oppure nel contesto di reti criminali multietniche di matrice eritrea.

<sup>67</sup> Ormai reperite direttamente nelle zone di produzione.

<sup>68</sup> Di donne albanesi, romene o di altra nazionalità.

<sup>69</sup> Anche unitamente a soggetti di altra nazionalità, ad esempio romeni o sudamericani.

<sup>70</sup> In merito si segnalano, tra l'altro, anche diversi casi di falso documentale.

<sup>71</sup> Che vedono coinvolti, ad esempio, elementi brasiliani, ecuadoriani, cubani, peruviani e colombiani.

<sup>72</sup> Ma anche con destrezza o con strappo, su auto in sosta ed in esercizi commerciali.

Rilevante soprattutto a Milano, a proposito di tale matrice straniera, il fenomeno degli scontri in strada tra “gang” di giovani latino-americani<sup>73</sup> (ecuadoriani, peruviani, salvadoregni), protagonisti di gravi reati contro la persona (risse ed aggressioni riconducibili ad aspre tensioni tra i diversi gruppi ivi presenti o, anche, attuati nei confronti di vittime estranee al contesto criminale), talora causando lesioni gravi e permanenti, nonché di reati concernenti gli stupefacenti o contro il patrimonio (rapina, furto ed estorsione), sintomatici di una propensione al controllo del territorio e, si rileva, anche finalizzati al sostegno economico per i sodali detenuti e dell’organizzazione.

Alla criminalità cinese, premesso che sotto l’aspetto della delittuosità complessiva risulta sul territorio decisamente meno pervasiva delle altre nazionalità appena descritte, sono imputabili attività qualificate quali il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (in collaborazione con italiani) finalizzato allo sfruttamento della prostituzione all’interno di appartamenti (in contesti di operatività di carattere extraregionale), l’introduzione e commercio di merce contraffatta o nociva, con connesse frodi in ambito fiscale, episodi di estorsioni ed usura (in ambito intraetnico), lo spaccio di sostanze stupefacenti (specie shaboo e ketamina) ed, episodicamente, le risse<sup>74</sup>.

Si registra ancora l’operatività delle c.d. “bande giovanili cinesi”, in grado di porre in essere diverse attività delittuose (estorsioni<sup>75</sup> e rapine, delitti contro la persona, sfruttamento della prostituzione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti<sup>76</sup>, ove si notano convergenze d’interesse con i filippini); tali aggregati, soprattutto nel Capoluogo, danno anche luogo a violente contrapposizioni tra sodalizi omologhi.

Anche le manifestazioni criminali riconducibili ai senegalesi (e, più in generale, dei soggetti di Paesi dell’Africa occidentale), sul piano quantitativo, risultano meno preoccupanti di quelle di altri attori stranieri. Senegalesi e gambiani confermano nel settore degli stupefacenti un interesse prevalentemente in attività di spaccio (marijuana ed hashish, cocaina), residualmente rilevato anche sul conto dei nigeriani (marijuana).

Altre manifestazioni di criminalità diffusa ascrivibili ai senegalesi appaiono le rapine.

La criminalità nigeriana manifesta episodicamente, sul territorio, lo sfruttamento del meretricio di connazionali (anche oggetto di tratta e riduzione in schiavitù) o la consumazione di delitti contro il patrimonio (anche truffe e frodi informatiche).

Il quadro delle manifestazioni delittuose ascrivibili ad elementi dell’Africa occidentale è completato dalla partecipazione in sodalizi multietnici<sup>77</sup> dediti al favoreggiamento dei flussi immigratori illegali (con caratteri di transnazionalità) o, talvolta, la consumazione di violenze sessuali.

In ordine al fenomeno migratorio irregolare, si segnala tra l’altro che il Capoluogo è interessato da consistenti afflussi di profughi siriani, eritrei, somali ed etiopi, i quali giungono a Milano concentrandosi nell’area della Stazione ferroviaria “Centrale” e nei vari centri di accoglienza, con l’intento di raggiungere i Paesi del nord-Europa,

<sup>73</sup> Si citano i “Latin King”, “MS13” “Barrio 18”, “Comando”, “New York”, “Chicago”, “Latin Flow”, “Danger”, “Trinitario”, “Forewer”, “Luzbel”, “Neta” e “Los Brothers”.

<sup>74</sup> Anche con epilogo omicidiario.

<sup>75</sup> Nei confronti di commercianti loro connazionali.

<sup>76</sup> Operato in prossimità di locali notturni,

<sup>77</sup> Con ruolo preminente riconducibile alla matrice eritrea.

catalizzando pertanto l'interesse in particolare di delinquenti eritrei<sup>78</sup> e nordafricani (o anche di bulgari e romeni), i quali si attivano nell'organizzarne il trasporto clandestino, per via aerea, in treno o in auto, all'uopo avvalendosi di una schiera di *passseur* e collaboratori e procurando loro, qualora necessario, documenti contraffatti. Per le relative movimentazioni di denaro, si segnalano in particolare l'utilizzo del sistema "hawala" e del "money transfer".

Sempre nel territorio metropolitano milanese, ma soprattutto nel suo Capoluogo, è ricorrente l'operatività in reati contro il patrimonio - specie furti (anche in appartamenti o di auto e motoveicoli) e rapine (talora in danno di esercizi commerciali) - di singoli elementi o piccoli gruppi composti da elementi di vari Paesi dell'area ex-sovietica (specie georgiani, moldavi ed ucraini), il cui operato in qualche caso presenta caratteristiche di serialità ed appare allargarsi a contesti territoriali extraregionali.

Anche nuclei di elementi bulgari (spesso donne) si attivano nella commissione di reati contro il patrimonio, in particolare furti con destrezza, o denotano attività legate al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o nel narcotraffico.

Soggetti di origine balcanica (specie bosniaci e serbi)<sup>79</sup> evidenziano anch'essi attitudini per la conduzione di reati contro il patrimonio (in particolare furti in abitazione o con destrezza, ma anche rapine).

Si colgono sul territorio pure concreti segnali del coinvolgimento di soggetti filippini nel traffico e spaccio di stupefacenti (specie lo shaboo, droga di alto valore commerciale in ordine alla quale, l'etnia filippina, va manifestando convergenze di interessi con i cinesi). A carico di soggetti di questa nazionalità, inoltre, si registrano episodicamente gravi delitti contro la persona (tentati omicidi o violenze sessuali).

Nel corso del 2015, oltre ai già analizzati reati concernenti gli stupefacenti e le condotte estorsive, dal punto di vista statistico sul territorio della città metropolitana milanese si evidenziano per un incremento, tra gli altri, anche i danneggiamenti, le truffe<sup>80</sup> e le frodi informatiche, le lesioni dolose, le violenze sessuali<sup>81</sup> (ed atti sessuali/corruzione di minorenni) e lo sfruttamento della prostituzione, il riciclaggio ed impiego di capitali illeciti. Altri delitti particolarmente gravi quali gli omicidi volontari (tentati o consumati) manifestano invece una positiva diminuzione, ma non si può tralasciare di menzionare il verificarsi di episodi di grande scalpore, in primis il plurimo omicidio perpetrato all'interno del Tribunale di Milano (da parte di un italiano), ma anche l'esecuzione di alcuni arresti nel corso di indagini in materia di terrorismo di matrice islamica.

Nel territorio in esame non mancano poi gli episodi di condotte fraudolente sofisticate e di portata anche transnazionale; le attività investigative fanno difatti emergere il coinvolgimento di quest'area in violazioni di carattere fiscale e tributario (come fatturazioni di operazioni inesistenti, acquisti "in nero", predisposizione di falsa documentazione) o utili al conseguimento di erogazioni pubbliche, ricollegate ad operazioni di riciclaggio di farmaci (di alto valore commerciale e provenienza delittuosa), traffici illeciti di rifiuti o commercio fraudolento di prodotti ortofrutticoli. Tali attività, per

<sup>78</sup> Forti di una fitta rete di contatti, anche presso i luoghi di prima accoglienza dopo gli sbarchi, e della disponibilità di alloggi ove tenere i clandestini fino al momento della partenza per l'estero.

<sup>79</sup> Parte dei quali è di fatto di origine nomade (stanziale in campi nomadi dell'area in esame).

<sup>80</sup> Anche consumate in danno di persone anziane.

<sup>81</sup> che vedono il coinvolgimento sia di stranieri di varia nazionalità che di elementi italiani.

loro natura, coinvolgono la sfera imprenditoriale e commerciale e si sviluppano in ampi ambiti territoriali. Si segnala, inoltre, l'emergere di illeciti di carattere associativo nel settore del falso nummario.

La vastità della metropoli milanese rende inevitabile l'insorgenza di fenomeni di degrado urbano (presenti soprattutto nelle zone di periferia<sup>82</sup> e nell'*hinterland*<sup>83</sup>) con correlate manifestazioni di protesta<sup>84</sup>, non sempre del tutto pacifiche, che alimenta nella popolazione un certo allarme sociale.

Va altresì fatto cenno, infine, alla specializzazione nella consumazione di reati predatori (furti commessi in ambienti molto affollati quali stazioni ferroviarie, in abitazioni<sup>85</sup> o selezionando altri obiettivi premianti<sup>86</sup> ed anche allargati a contesti extraregionali) o nella commissione di sofisticate truffe riferibili ai nomadi<sup>87</sup> i quali, in quest'area territoriale<sup>88</sup>, talora danno luogo a conflittualità, manifestando la disponibilità di armi (anche da sparo), e si mostrano attivi finanche nello sfruttamento della prostituzione.



<sup>82</sup> In particolare censite riguardo ai Quartieri di San Siro, Ticinese, Istria - Viale Zara, Lambrate e Rubattino, Forlanini, nonché numerose altre aree/vie o anche singoli stabili (parco di Via Enrico Fermi, Stazione Centrale, Porta Venezia, Parco Lambro, Via Porpora, Via Odazio, via Giambellino, Corso Indipendenza, Stazione Rogoredo, Ortomercato, MM3 San Donato, Darsena, Viale Gorizia, Corso Colombo, Piazzale Cantore, Via Gola, Via Pichi, Via Borsi, Via Brivio, Via Cretese, Parco Testori, Corvetto, Via San Bernardo, Via Sant'Araldo, Arco della Pace, Via Padova, Via Cavezzali, parco della Martesana), aree a vario titolo interessate da fenomeni di spaccio e consumo di droga, reati contro il patrimonio, prostituzione, risse, occupazioni abusive, accattonaggio, danneggiamenti, abusivismo nel commercio, situazioni di bivacco, sporcizia ed altro.

<sup>83</sup> Per alcuni quartieri di Cinisello Balsamo (spaccio di sostanze stupefacenti, occupazioni abusive e forte presenza di extracomunitari), Legnano (presenza di ubriachi e senza fissa dimora, microcriminalità diffusa), Rho e Pero (episodi di microcriminalità), Sesto San Giovanni (presenza di aree dismesse e degradate).

<sup>84</sup> Ad esempio in opposizione all'esecuzione degli sgomberi di alloggi o stabili occupati abusivamente, problematica di un certo rilievo specie nel Capoluogo, si segnalano numerose manifestazioni di protesta, anche ad opera di soggetti riconducibili a movimenti di matrice anarchico-antagonista.

<sup>85</sup> Anche in danno di persone anziane, fingendosi appartenenti alle Forze dell'ordine.

<sup>86</sup> Aziende o bancomat di Istituti di credito.

<sup>87</sup> Sia di quelli che gravitano su Milano che trasfertisti.

<sup>88</sup> Ove si segnala la presenza di numerosi insediamenti nomadi, nelle aree del capoluogo di Bonola, Lambrate, Lorenteggio, Mecenate, Quarto Oggiaro, Scalo Romana e Villa San Giovanni, nonché nei comuni di Cinisello Balsamo e Legnano.

## PRINCIPALI OPERAZIONI DI POLIZIA

**9 gennaio 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha tratto in arresto 3 marocchini in flagranza del reato di indebito utilizzo di carte di credito e bancomat, in particolare tentando di prelevare denaro contante da uno sportello automatico utilizzando un bancomat di provenienza furtiva.

**13 gennaio 2015 - Cantù (CO) - La Polizia di Stato** di Milano ha tratto in arresto un marocchino per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare kg. 1,326 circa di cocaina, sottoposti a sequestro.

**15 gennaio 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 cinesi, in quanto ritenuti responsabili di usura.

**19 gennaio 2015 - Milano - La Polizia di Stato**, nell'ambito dell'indagine denominata "Old story", ha tratto in arresto un italiano per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare kg. 2,213 di marijuana sottoposta a sequestro. Nel medesimo contesto investigativo, il successivo 30 gennaio 2015, arrestate altre 4 persone in quanto trovate in possesso di kg.1,413 di hashish, gr. 207 di cocaina, gr.96 di eroina e gr.25,6 di marijuana, sottoposti a sequestro unitamente ad euro 6.165, ritenuti provento dell'illecita attività.

**23 gennaio 2015 - Milano, Vibo Valentia, Como e Cremona - La Guardia di Finanza**, nell'ambito dell'operazione denominata "Infinito", ha confiscato beni immobili, siti nelle citate province, per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro, di proprietà e/o riconducibili a 7 italiani (di cui 6 di origine calabrese), condannati per associazione per delinquere di tipo mafioso.

**29 gennaio 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha tratto in arresto un olandese per la detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare kg. 2,994 di cocaina, kg. 1,992 di anfetamina e gr. 983 di eroina, sottoposti a sequestro unitamente a 50 cartucce cal. 9, una pistola cal. 7,65 ed euro 7.365 in contanti.

**5 febbraio 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha tratto in arresto un marocchino per la detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare kg. 1,3 di cocaina sottoposta a sequestro.

**5 febbraio 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di 19 romeni ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere, sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale, tentato omicidio, usura ed estorsione nei confronti di loro connazionali, alcune delle quali minorenni.

**6 febbraio 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha tratto in arresto 4 persone in quanto responsabili della detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare kg. 2,1 circa di marijuana.

**11 febbraio 2015 - Milano, Catania, Como, Crotone, Monza, Piacenza e Torino, territorio estero (Grecia e Germania) - La Polizia di Stato** ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di 25 stranieri (prevalentemente eritrei), di cui 2 già detenuti in Grecia e Germania, in quanto ritenuti responsabili di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le indagini, avviate a seguito dell'arresto a Monza di un "passeur" brasiliano che trasportava 5 clandestini eritrei verso la Germania, hanno consentito di disarticolare una rete criminale eritrea operante a Milano ed a Monza (con ramificazioni in Sicilia, Calabria e Grecia, oltre che in Patria), dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di connazionali verso il nord Europa (in particolare Germania, Svezia e Norvegia).

**11 febbraio 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha tratto in arresto, in flagranza di reato, una persona trovata in possesso di kg. 3 circa di eroina.

**13 febbraio 2015 - Milano - La Polizia di Stato**, nell'ambito di attività investigativa avviata a Brescia e denominata "I Soliti Sospetti 2014", ha tratto in arresto 2 marocchini per traffico di sostanze stupefacenti, in particolare kg. 438 di hashish, rinvenuti all'interno di un garage e sottoposti a sequestro.

**19 febbraio 2015 - Milano - La Polizia di Stato**, nell'ambito dell'attività investigativa denominata "Luna Rossa 2014", ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un marocchino, in quanto ritenuto responsabile di traffico di sostanze stupefacenti. Si precisa che altri 2 marocchini, destinatari del medesimo provvedimento restrittivo, sono risultati irreperibili.

**26 febbraio 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha tratto in arresto un marocchino per la detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente, in particolare kg. 2 circa di hashish sottoposta a sequestro.

**4 marzo 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha tratto in arresto 2 marocchini per la detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare gr. 696 di eroina e gr. 256 di cocaina sottoposti a sequestro.

**6 marzo 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha tratto in arresto un marocchino per la detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare kg. 1,746 di eroina, gr. 194 di hashish e gr. 178 di cocaina, sottoposti a sequestro unitamente ad euro 5.000 ritenuti provento dell'illecita attività.

**10 marzo 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha tratto in arresto 2 albanesi per la detenzione di sostanze stupefacenti, in particolare kg. 5 circa di cocaina, sottoposta a sequestro.

**11 marzo 2015 - Abbiategrasso (MI) - La Polizia di Stato** ha tratto in arresto una persona per la detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare kg. 7,314 di marijuana, sottoposta a sequestro.

**12 marzo 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 10 persone (italiani e marocchini), di cui 8 in carcere e 2 agli arresti domiciliari, in quanto ritenute responsabili dello spaccio di sostanze stupefacenti (nell'hinterland milanese ed in diversi comuni lombardi, nonché nelle province di Firenze e Roma).

**14 marzo 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha tratto in arresto 2 persone (un gambiano ed un italiano) per la detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare kg 2,4 di marijuana sottoposta a sequestro.

**17 marzo 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un romeno, in quanto ritenuto responsabile di numerose rapine aggravate in danno di farmacie.

**17 marzo 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 persone e sottoposte altre 5 all'obbligo di dimora (italiani, marocchini e cubani), in quanto ritenute responsabili dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel medesimo contesto operativo, eseguite 44 perquisizioni domiciliari nei confronti di ulteriori soggetti coinvolti nell'indagine.

**18 marzo 2015 - provincia di Milano, Imperia e Vibo Valentia - La Polizia di Stato** ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 persone, nonché sottoposte 17 ad obbligo di dimora (italiani e marocchini), in quanto ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi ed estorsione. Nel medesimo contesto operativo, inoltre, sono stati sottoposti a sequestro preventivo: 8 immobili, 3 società e 3 autoveicoli.

**20 marzo 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha dato esecuzione a decreto di fermo di indiziato di delitto emesso nei confronti di 2 italiani (padre e figlio), in quanto ritenuti responsabili, nel contesto di dissidi di natura privata, dell'omicidio di EPIS Stefano (cl. 1967).

**21 marzo/25 settembre 2015 - Sesto San Giovanni (Mi) e Brescia - La Polizia di Stato**, nell'ambito dell'operazione denominata "Gringo", in distinti interventi ha dapprima rinvenuto e sequestrato kg. 21 di hashish e gr. 700 di cocaina, numerose armi da fuoco (corte e lunghe) identificando e deferendone per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi, il detentore (un italiano appartenente al gruppo ultrà del Milan "Curva Sud"). Il successivo 26 aprile 2015, inoltre, tratto in arresto un altro italiano in quanto trovato in possesso di gr. 32 di cocaina. Il 25 settembre 2015, infine, arrestato in flagranza di reato un italiano in quanto trovato in possesso di kg. 1,25 di cocaina ed una pistola calibro 9x19.

**25 marzo 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 persone ed una agli arresti domiciliari (3 romeni, 2 albanesi ed un italiano), in quanto ritenuti responsabili, a vario titolo, di sfruttamento della prostituzione.

**27 marzo 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha tratto in arresto un italiano per la detenzione di sostanza stupefacente, in particolare kg. 1,506 di marijuana e gr. 35 di hashish sottoposti a sequestro.

**9 aprile 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha tratto in arresto un italiano per la detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare kg. 1,7 di marijuana e gr. 164 di hashish, sottoposta a sequestro unitamente ad euro 14.600 ritenuti proventi dell'illecita attività.

**10 aprile 2015 - Cernusco sul Naviglio (MI) - La Polizia di Stato** ha tratto in arresto 2 cinesi in quanto ritenuti responsabili di estorsione aggravata ed usura in danno di un connazionale, nonché di spaccio di stupefacenti, in particolare kg. 10 circa di ketamina, sottoposta a sequestro.

**20 aprile 2015 - Milano - L'Arma dei Carabinieri** ha dato esecuzione a provvedimento restrittivo a carico di 11 persone, in quanto ritenute responsabili di traffico internazionale e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e rapina. Le indagini hanno consentito di documentare le responsabilità di due distinti sodalizi: il primo, in merito all'acquisto di ingenti quantitativi di cocaina (provenienti dall'Argentina e destinati alle piazze di spaccio delle province di Milano e Cremona) ed il secondo dedito allo spaccio (in parchi pubblici e nelle vicinanze di scuole), soprattutto a minori, di marijuana ed hashish.

**27 aprile 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha tratto in arresto 3 persone (2 italiani ed un ecuadoriano) per la detenzione di sostanze stupefacenti, in particolare kg.10,23 circa di hashish sottoposti a sequestro.

**4 maggio 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 2 persone ed una agli arresti domiciliari, in quanto ritenute responsabili di numerose rapine, sia nella pubblica via che in danno di esercizi commerciali.

**5 maggio 2015 - Assago (MI) - La Polizia di Stato** ha tratto in arresto un marocchino per la detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare kg 11,6 di cocaina, gr. 419,8 di eroina e gr. 404 di hashish, sottoposte a sequestro.

**12 maggio 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha tratto in arresto un marocchino per la detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare kg. 2,010 di hashish e gr. 0,4 di cocaina, sottoposte a sequestro.

**14 maggio 2015 - Milano - La Polizia di Stato**, in esecuzione di ordinanza applicativa della misura cautelare, ha sottoposto ad arresti domiciliari una donna italiana in quanto ritenuta responsabile (in qualità di insegnante di un asilo comunale) di maltrattamenti aggravati ai danni di minori.

**15 maggio 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un salvadoregno, in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio dello spagnolo LEON Elvis Manuel (cl. 1966).

**16 maggio/08 ottobre 2015 - Villongo (BG), Bereguardo (PV), Aosta - La Polizia di Stato**, nell'ambito dell'indagine antidroga avviata a Milano e denominata "Lghaba", ha dapprima tratto in arresto 2 persone (una donna moldava ed un albanese) in quanto trovate in possesso di kg. 6,724 di cocaina. Il successivo 11 settembre 2015 tratti in arresto un albanese ed una donna ecuadoriana, trovati in possesso di complessivi kg. 21,306 di cocaina. L'8 ottobre 2015, infine, nei pressi del valico di confine del Monte Bianco (AO), tratto in arresto un greco trovato in possesso di kg. 5,8 di cocaina.

**22 maggio 2015 - Milano - L'Arma dei Carabinieri** ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 cinesi, in quanto ritenuti responsabili, a vario titolo, di rapina, estorsione, lesioni, porto abusivo di armi, sfruttamento della prostituzione e spaccio di sostanze stupefacenti (in particolare droghe sintetiche).

**27 maggio 2015 - Milano - La Polizia di Stato**, nell'ambito dell'attività investigativa denominata *"Iom Al Iqab"*, ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 persone (3 marocchini e 2 italiani), di cui 3 in carcere e 2 agli arresti domiciliari, in quanto ritenuti a vario titolo responsabili di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina ed eroina, importate rispettivamente dai Paesi Bassi e dalla Spagna.

**27 maggio 2015 - Milano - La Polizia di Stato**, nell'ambito dell'attività investigativa denominata *"Enjoy"*, ha tratto in arresto 4 persone per la detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare kg. 258,25 di hashish e kg. 16,9 di marijuana, sottoposti a sequestro.

**3 giugno 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha tratto in arresto un marocchino per la detenzione di sostanze stupefacenti, in particolare kg. 3,563 di cocaina sottoposta a sequestro.

**10 giugno 2015 - Milano, Napoli, Roma, Bareggio (MI), Baranzate (MI), Pogliano Milanese (MI), Anzola dell'Emilia (BO), Marano di Napoli (NA), Mugnano di Napoli (NA), Aversa (CE), Castel Volturno (CE), Grazzanise (CE), Santa Maria Capua Vetere (CE), Pignataro Maggiore (CE) e Miami (EE) - la Guardia di Finanza**, nell'ambito dell'operazione avviata a Napoli e denominata *"Mozzata"* (già *"Nubes Lactis"*), ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 10 italiani (di cui 3 in carcere), in quanto ritenute a vario titolo responsabili di associazione di tipo mafioso, ricettazione, violazione alle disposizioni sulle armi, associazione finalizzata alla produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, trasferimento fraudolento di valori ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché sequestrato beni mobili ed immobili, conti correnti e complessi aziendali per un valore complessivo di circa 13 milioni di euro. Nel medesimo contesto operativo, eseguite numerose perquisizioni nelle province di Milano, Napoli e Caserta. In sintesi, l'attività consegue ad indagini finalizzate alla ricostruzione del patrimonio di esponenti della famiglia camorristica *"Nuvoletta"* di Marano di Napoli (NA), nel cui ambito è emerso che uno degli esponenti di spicco del clan, attivo nel narcotraffico, ha gradualmente trasferito i propri interessi economici dalla Campania in provincia di Milano, sviluppandovi attività diverse imprenditoriali.

**11 giugno 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha tratto in arresto 2 persone (un salvadoregno ed un ecuadoregno), membri della *"Pandilla"* salvadoregna *"MS 13"*, in quanto ritenuti responsabili - presso la Stazione ferroviaria di Villapizzone (MI) - del tentato omicidio di 2 capotreno della Società *"Trenord"*, aggrediti a colpi di machete. Si precisa che una delle vittime riportava l'amputazione del braccio sinistro. Successivamente venivano individuati ed identificati altri 2 salvadoregni, membri del commando, nei cui confronti veniva emesso provvedimento di fermo di indiziato di delitto (non eseguito per uno degli indagati, risultato irreperibile).

**12 giugno 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha dato esecuzione a provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 2 ucraini, in quanto ritenuti responsabili di rapina e tentato omicidio ai danni di un clochard.

**13 giugno 2015 - Occhiobello (RO), Buccinasco (MI), Agrate Brianza (MB), Zibido San**

**Giacomo (MI), Casorate Primo (PV) - La Guardia di Finanza**, nell'ambito di attività investigativa avviata nell'aprile 2013 e convenzionalmente denominata "Qubo", tesa a disarticolare un sodalizio dedito al traffico di droga nell'hinterland milanese, ha deferito all'Autorità Giudiziaria 11 persone (10 italiani ed un cubano) in quanto ritenuti responsabili di traffico illecito di sostanze stupefacenti e favoreggiamento personale.

**17 giugno 2015 - Reggio Emilia - La Polizia di Stato**, nell'ambito di attività investigativa avviata a Milano, ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto 4 italiani, in quanto ritenuti responsabili di diverse rapine di orologi di pregio in danno di automobilisti.

**18 giugno 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone (cileni ed italiani), ritenute responsabili di rapina, sequestro di persona e riciclaggio. I predetti sarebbero autori settembre 2014 di una rapina in provincia di Alessandria, con l'asportazione di capi di abbigliamento per un valore complessivo di 100.000 euro.

**25 giugno 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 italiani, in quanto ritenuti responsabili di una rapina in danno di Istituto bancario.

**26 giugno 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha tratto in arresto 2 marocchini per la detenzione di sostanze stupefacenti, in particolare kg. 7,5 di hashish sottoposta a sequestro.

**13 luglio 2015 - Milano e Brescia - L'Arma dei Carabinieri** di Milano ha eseguito un decreto di sequestro preventivo a carico di un pregiudicato, intestatario fittizio (ma riconducibili alla cosca "Papalia" di Platì (RC), operante attraverso una propaggine nell'hinterland milanese) di beni mobili ed immobili, nonché quote societarie, del valore complessivo di circa 1.500.000 euro.

**15 luglio 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 persone, in quanto ritenute responsabili di rapina, porto abusivo di armi, lesioni personali, ricettazione, riciclaggio e furto. I predetti sarebbero autori, in diversi comuni della provincia, di 3 rapine in danno di esercizi commerciali.

**16 luglio 2015 - Milano - L'Arma dei Carabinieri** ha dato esecuzione a misura di prevenzione patrimoniale (68 immobili e di 76 rapporti bancari e postali, per un valore complessivo di circa 6milioni di euro) disposta nei confronti di un pregiudicato, indagato per associazione per delinquere finalizzata all'evasione fiscale, l'emissione di false fatturazioni ed il riciclaggio. L'attività, che si inserisce nell'ambito di procedimento penale nei confronti di due fratelli - ritenuti i contabili del sodalizio criminale facente capo alla famiglia "Mangano" (operante in Milano e Palermo) - ha consentito di ricostruire una rete di società (fittiziamente intestate a prestanome italiani ed extracomunitari), utilizzata dal destinatario della misura di prevenzione per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, accertando inoltre che gli immobili oggetto del provvedimento venivano locati senza regolare contratto.

**30 luglio 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un marocchino, in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio di un algerino.

**6 agosto 2015 - San Giuliano Milanese (MI) - La Guardia di Finanza**, nell'ambito di attività investigativa avviata a Pavia e denominata "Fumo e Piombo", che ha consentito di disarticolare un'organizzazione criminale attiva in provincia di Bari, ha tratto in arresto un italiano per traffico di sostanze stupefacenti, con il sequestro di kg. 415 di hashish rinvenuta in un autoarticolato.

**22 settembre 2015 - Milano, Varese, Como e Belluno - La Polizia di Stato**, nell'ambito di attività investigativa avviata a Milano, ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 14 persone ed una degli arresti domiciliari, in quanto considerate componenti della gang latino-americana "BARRIO 18" (particolarmente attiva nel capoluogo meneghino) e ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, contro la persona ed allo spaccio di stupefacenti, il tutto finalizzato a sostenere economicamente la banda ed i suoi membri detenuti.

**29 settembre 2015 - Milano - La Polizia di Stato**, nell'ambito di attività investigativa avviata a Catania, ha tratto in arresto un eritreo in quanto ritenuto responsabile di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (già arrestato nel novembre 2014, nell'ambito dell'operazione denominata "Tokhla", per i medesimi reati). L'indagato, nell'ambito di indagini che hanno consentito di riscontrare l'esistenza di un'organizzazione transnazionale (operante in Italia, Libia, Eritrea ed altri Stati nord-africani che, dietro corrispettivo in denaro, favoriva l'ingresso illegale in Italia, via mare, di clandestini africani), organizzava gli spostamenti dei migranti dal capoluogo lombardo ad altre città del Nord Europa.

**1 ottobre/3 novembre 2015 - Milano, Favara (AG) e Roma - La Polizia di Stato**, nell'ambito di attività investigativa avviata a Milano e finalizzata al contrasto di una rete criminale nigeriana dedita alla tratta di giovani connazionali avviate alla prostituzione di strada (a Milano e Roma), ha dapprima dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna nigeriana, ritenuta responsabile di riduzione in schiavitù, tratta di persone e sfruttamento della prostituzione. Nel medesimo contesto investigativo, in 3 distinti interventi (tra il 10 ottobre ed il 3 novembre), tratti in arresto altri 3 nigeriani, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa per gli stessi delitti.

**7 ottobre 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un albanese, in quanto ritenuto responsabile del tentato omicidio di 2 connazionali, per contrasti nell'ambito dello sfruttamento della prostituzione.

**7 ottobre 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha tratto in arresto un marocchino per la detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare kg. 2.760 circa di cocaina sottoposta a sequestro unitamente ad euro 19.940 ritenuti proventi dell'illecita attività.

**9 ottobre 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha tratto in arresto, in flagranza di reato, 3 pregiudicati italiani responsabili di rapina in danno di Istituto di credito (sito all'interno del locale Ospedale Maggiore Policlinico), con l'asportazione di euro 90.000 circa.

**16 ottobre 2015 - territorio estero (Svizzera) e Milano - La Polizia di Stato** in collaborazione con quella del Canton Ticino, nell'ambito di un servizio di osservazione transfrontaliera condotto nei confronti di soggetti intenzionati a commettere una rapina in territorio elvetico, ha tratto in arresto in flagranza di reato 6 pregiudicati italiani, trovati in possesso di una pistola 7.65 ed una pistola mitragliatrice, entrambe complete di munizionamento, due disturbatori di frequenza e materiale per il travisamento. Il successivo 29 ottobre 2015, eseguito dalla Polizia di Stato decreto di perquisizione in alcuni immobili nella disponibilità di uno degli indagati, rinvenendo 2 fucili mitragliatori (tipo "Kalashnikov" ed "Uzi"), un silenziatore, una bomba a mano "M35", un fucile monocanna, una pistola semiautomatica, munizionamento di vario calibro, 3 radio ricetrasmittenti, 2 giubbotti antiproiettile ed altro materiale per il travisamento.

**21 ottobre 2015 - Albano Sant'Alessandro (BG) - La Polizia di Stato**, nell'ambito di attività investigativa avviata a Milano, ha tratto in arresto 3 albanesi per la detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare kg. 22,391 di marijuana, sottoposta a sequestro unitamente ad euro 6.950 ritenuti proventi dell'illecita attività.

**21 ottobre 2015 - Milano, Genova, Gorizia, Livorno, Monza, Reggio Calabria, Teramo e Vercelli - La Polizia di Stato in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri**, nell'ambito dell'operazione avviata a Milano e denominata "Fox Town", ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 49 persone (marocchini ed italiani), di cui 37 in carcere e 12 agli arresti domiciliari, nonché sottoposto 2 persone ad obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in quanto ritenute responsabili di associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, nell'ambito delle menzionate province.

**22 ottobre 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 italiani, in quanto ritenuti responsabili di detenzione e porto abusivi di armi, ricettazione e rapina in danno di Istituto di credito (consumata a Vimodrone (MI) nell'agosto 2014, con l'asportazione di denaro e preziosi per un valore di 500.000 euro).

**23 ottobre 2015 - Milano, Roma e Catania - La Polizia di Stato** ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 persone (3 italiani ed un ecuadoriano), in quanto ritenuti responsabili di 3 rapine, nonché della detenzione e porto abusivi di arma da fuoco.

**14 novembre 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 romeni, in quanto ritenuti responsabili di rapina (consumata nel dicembre 2014) in danno di una importante orologeria del capoluogo, con l'asportazione di orologi per un valore di circa 830.000 euro.

**16 novembre 2015 - Milano, Roma, Napoli, Lodi e territorio estero (Svizzera) - La Polizia di Stato in collaborazione con la Guardia di Finanza**, ha eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso nei confronti di 4 pregiudicati per reati associativi, in quanto ritenuti responsabili, a vario titolo ed in concorso tra loro, di esercizio abusivo del credito e riciclaggio, aggravati dalle modalità mafiose e dalla transnazionalità. L'attività investigativa è stata avviata già nel novembre 2014, in relazione ad un'estorsione denunciata da un imprenditore e riconducibile, tra gli altri, a 2 noti pregiudicati (già condannati in via definitiva per aver fatto parte, fino al 1996, dell'associazione camorrista denominata "Nuova Famiglia", in particolare di una sua articolazione lombarda in contatto con esponenti di "cosa nostra" e della "ndrangheta")

presenti nel capoluogo lombardo. Nel medesimo contesto operativo, sequestrati nell'abitazione di uno degli indagati 1.406.460 euro in contanti, mentre un ulteriore indagato, al momento del fermo, era in possesso di 49.200 euro, 14.000 dollari, 1.000 franchi svizzeri, 51 diamanti ed altri oggetti preziosi, anch'essi sottoposti a sequestro. Si precisa che alcune perquisizioni, da eseguire in territorio elvetico, sono state delegate alla Polizia svizzera.

**11 dicembre 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha tratto in arresto un albanese, in quanto ritenuto responsabile di rapina in danno di una farmacia e tentato omicidio.

**16 dicembre 2015 - Milano - La Polizia di Stato** ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 23 persone (di cui 12 risultate irreperibili), prevalentemente donne *rom*, in quanto ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti all'interno della stazione ferroviaria di Milano. Con lo stesso provvedimento, sottoposti ad arresti domiciliari 2 appartenenti alla Polizia di Stato, ritenuti responsabili di concussione (in particolare, avrebbero più volte costretto gli indagati a consegnare loro somme di denaro provento di furto, dietro la minaccia di trarle in arresto).



**ALLEGATO (P.T.P.C.T 2018/2020)**

AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE COMUNE DI  
CERNUSCO SUL NAVIGLIO

**MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE  
(c.d. whistleblower)**

NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE	
RECAPITO TEL. O/E E-MAIL	
DESCRIZIONE DEL FATTO ACCADUTO	
INDICAZIONE SULL'IDENTITA' DEL DIPENDENTE/COLLABORATORE COMUNALE COINVOLTO	
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL MEDESIMO FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE	
EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE	

LA SEGNALAZIONE PUO' ESSERE PRESENTATA:

A) MEDIANTE INVIO AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CON INDICAZIONE IN OGGETTO "RISERVATA E PERSONALE-AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE":

[anticorruzione@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it](mailto:anticorruzione@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it)

B) A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE O TRAMITE POSTA INTERNA IN BUSTA CHIUSA CON INDICAZIONE SULLA BUSTA "RISERVATA E PERSONALE- AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE"

C) PERSONALMENTE AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

LUOGO, DATA

FIRMA